

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 1 OTTOBRE 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 40

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO REGIONALE 25 SETTEMBRE 2001 - N. 188 [1.8.0]
**Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di
 rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi 3168**

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 19 SETTEMBRE 2001 - N. 21818 [1.8.0]
**Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e del-
 l'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia
 Romagna per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giu-
 gno 1993, n. 270 3168**

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2001 - N. 7/3974 [5.3.5]
**Ditta Azzola Alessandro con sede legale in Albino (BG) - via Lunga n. 46 - Approvazione del progetto ed
 autorizzazione alla realizzazione di variante all'impianto sito in comune di Albino (BG) via Lunga n. 46 e
 rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demoli-
 zione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi - Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5
 febbraio 1997, n. 22 3169**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 - N. 7/4570 [5.3.5]
**Ditta Eurovetro s.r.l. con sede legale in Caravaggio (BG) - via Como. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione
 relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, e deposito preliminare di rifiuti speciali
 non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 43030 del 14 maggio 1999, nell'impianto sito in Origgio (VA), via 1° Maggio
 13. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3170**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5255 [5.3.5]
**Ditta R.G.F. s.r.l. con sede legale in Caravaggio (BG) - via Leonardo da Vinci s.n.c. - Approvazione del
 progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Caravaggio (BG),
 via Leonardo da Vinci s.n.c., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15), ricon-
 dizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
 pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3172**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5439 [5.3.5]
**Ditta Ferrari Giorgio con sede legale in Pessano con Bornago (MI) - via Achille Grandi n. 5 - Approvazione
 del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di
 Pessano con Bornago (MI) - via A. Grandi n. 5 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurez-
 za, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili. Artt. 27 e 28
 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3175**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5441 [5.3.5]
**Ditta Clerici Albino e Figlio s.n.c. con sede legale in Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8. Presa d'atto
 di variazione di ragione sociale nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza,
 demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in
 Comune di Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 6/15142 del 27 giugno
 1996. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3177**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5648	[5.3.5]	
Ditta F.lli Alberti & C. s.n.c. con sede legale in Collebeato (BS), via Mattei n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Collebeato (BS), via Mattei n. 11, e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95		3179
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5731	[5.3.5]	
Ditta VOMAR s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG) - Loc. Casette - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Cortenuova (BG) - Loc. Casette ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88		3181
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5736	[5.3.5]	
Ditta Autodemolizioni B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c. - via Ghedi, 37 - Montichiari (BS). Rinnovo e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, presso l'impianto sito in Montichiari (BS), via Ghedi, 37. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.		3186
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5743	[5.3.5]	
Ditta INALCA s.p.a., con sede legale in Calstelvetto (MO), via Spilamberto 30/C - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Ospedaletto Lodigiano (LO) viale Europa 10 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti costituiti da prodotti a rischio specifico BSE e da prodotti ad alto rischio BSE provenienti dal proprio impianto. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 7 del d.P.R. 203/88		3188
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5952	[5.3.5]	
Ditta G.T.M. s.p.a. con sede legale in Ghisalba (BG) - via Villanova snc - Località Vitevecchia - Integrazione dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 2239 del 22 novembre 2000 avente per oggetto: «Ditta G.T.M. s.p.a. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Ghisalba (BG), via Villanova snc - località Vitevecchia». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		3191
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5954	[5.3.5]	
Ditta Vitali Rottami s.r.l. con sede legale in via Francesca Nuova, 48 - Ciserano (BG). Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Ciserano, via Francesca Nuova 48 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		3192
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5958	[5.3.5]	
Ditta ECO 92 s.r.l. con sede legale in Vignate (MI) - via Emilia. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Vignate (MI) - via Emilia ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 203/88.		3193
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5960	[5.3.5]	
Ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82, già autorizzato con d.g.r. n. 3580 del 26 febbraio 2001, ed autorizzazione per l'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e di rifiuti costituiti dalla frazione secca di r.s.u. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 32 della l.r. 1° luglio 1993, n. 21		3199
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5962	[5.3.5]	
Ditta Ecoretras s.r.l. con sede legale in Bergamo - via Brosetta, n. 131 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - via Andito Bedesco, e all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi con ampliamento quali-quantitativo. Artt. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.		3208
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5963	[5.3.5]	
Ditta RESMAL s.r.l. con sede legale in via M. Morgantini 29, Milano - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cernusco sul Naviglio (MI), via Sibilla Aleramo - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22		3211
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6073	[3.2.0]	
Accreditamento della R.S.A. «Mons. Luigi Novarese» con sede in Palestro (PV), relativamente a n. 15 posti letto N.A.T. e 5 posti letto N.A.P.		3213
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6074	[3.2.0]	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza San Francesco», con sede in Nova Milanese (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2001.		3214
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6075	[3.2.0]	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Santa Giulia» con sede in Milano - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2001		3215
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6076	[3.2.0]	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Corte Briantea», con sede in Muggiò (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2001		3216
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6078	[3.2.0]	
Richiesta di estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Ospizio Giuseppe e Nicola Ciboldi per poveri cronici» con sede in Soresina (CR) e contestuale devoluzione del patrimonio al comune di Soresina		3216

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6079	[3.2.0]	
Rideterminazione dell'importo da assegnare alle Province per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali presentati dalle associazioni senza scopo di lucro per l'anno 2001		3217
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6141	[2.1.0]	
Modifica della delibera n. 5708 del 27 luglio 2001 – avente per oggetto: Presa d'atto del Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 e trasmissione del medesimo al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 77-bis della legge regionale «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» (l.r. 34/78)		3217
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6162	[5.3.4]	
Criteri di applicazione della l.r. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso»		3218
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6169	[5.2.2]	
Bando per la concessione di contributi in conto capitale per «Interventi di manutenzione e ammodernamento di porti lacuali» per l'anno 2002		3221

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 20 SETTEMBRE 2001 – N. 183		
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2001		3226

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 24 SETTEMBRE 2001 – N. 2225I	[3.3.0]	
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Proroga della data di avvio delle attività formative relative ai progetti cofinanziabili con il FSE, Ob. 3, anno 2000/2001, misura A.2 sottomisura A.2.2; misura A.3 sottomisura A.3.2.; misura B.1 sottomisura B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4; misura C.2 sottomisura C.2.1; misura C.3 sottomisura C.3.1; misura E.1 sottomisura E.1.1, di cui al decreto n. 16231 del 4 luglio 2001 avente ad oggetto: «parziali modifiche dei decreti nn. 7418, 7419, 7420, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430 e 7431 del 30 marzo 2001 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziati con il FSE Ob. 3 2000/2001»		3226

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 SETTEMBRE 2001 – N. 22513	[4.4.0]	
Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – Art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140. Chiusura dei termini per la presentazione delle «dichiarazioni-domande» per l'accesso alle agevolazioni in forma automatica per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali – anno 2001		3227

G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE 23 LUGLIO 2001 – N. 276		
Sentenza n. 276 del 23 luglio 2001		3228
CORTE COSTITUZIONALE 27 LUGLIO 2001 – N. 317		
Sentenza n. 317 del 27 luglio 2001		3228

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001011]

[1.8.0]

COM.R. 25 SETTEMBRE 2001 - N. 188**Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**COMUNICA**

Il Consiglio regionale deve procedere alle nomine e designazioni nei seguenti Enti:

Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese - CESTEC s.p.a.

- *Sostituzione di un componente nel Consiglio di amministrazione.*

Scadenza presentazione candidature: mercoledì 31 ottobre 2001.

* * *

Finlombarda s.p.a.

- *Nomina di cinque componenti nel Consiglio di amministrazione.*

Scadenza presentazione candidature: venerdì 16 novembre 2001.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente della Giunta regionale - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano.

Finlombarda s.p.a.

- *Nomina di un componente effettivo nel collegio sindacale.*

I candidati devono dichiarare di essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Scadenza presentazione candidature: venerdì 16 novembre 2001.

Le proposte di candidature sopraelencate vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

- dati anagrafici completi e la residenza;
- titolo di studio;
- curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- l'indicazione dei rapporti intercorrenti e percorsi con la regione e gli enti da essa dipendenti;
- la disponibilità dell'accettazione dell'incarico;
- la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. 14/95.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. 14/95 e successive modificazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Ufficio Atti, Prerogative e Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - tel. 02/67482525.

Milano, 25 settembre 2001

Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001012]

[1.8.0]

D.P.G.R. 19 SETTEMBRE 2001 - N. 21818**Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 24 novembre 2000, n. 26 «Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto, in particolare, l'art. 8 dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270» allegato alla sopracitata legge regionale e che ne forma parte integrante, che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia Romagna, sia nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia;

Viste le designazioni dei soggetti competenti formalizzate con decreti del Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia dei 21 giugno 2001, n. 760, del 25 luglio 2001, n. 953, del 2 agosto 2001, n. 1062, con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna del 30 maggio 2001, n. 194 e con comunicazione del Ministro della Sanità del 26 luglio 2001 (prot. reg. A1.2001.0035009);

Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

Decreta

1. di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna con i seguenti componenti:

- sig. Roberto Gentili (in rappresentanza del Ministero della Sanità);
- sig. Luca Magli (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- sig. Gianmarco Quadrini (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- sig. Giovanni Rossi (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- sig. Giovanni Paganelli (in rappresentanza della Regione Emilia Romagna);
- sig. Franco Ricci (in rappresentanza della Regione Emilia Romagna);
- sig. Gianluca Fantoni (in rappresentanza della Regione Emilia Romagna);

2. di notificare il presente provvedimento al Ministro della Sanità, alla Regione Emilia Romagna nonché a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20010103]

[5.3.5]

D.G.R. 23 MARZO 2001 - N. 7/3974

Ditta Azzola Alessandro con sede legale in Albino (BG) – via Lunga n. 46 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante all'impianto sito in comune di Albino (BG) via Lunga n. 46 e rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi – Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Azzola Alessandro, con sede legale in Albino (BG) – via Lunga n. 46 – alla realizzazione della variante all'impianto sito in comune di Albino (BG) – via Lunga n. 46 e di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 45.308.800 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.132,72 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 17959 del 25 marzo 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo ed al comune di Albino;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-

to interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di conoscenza.

ALLEGATO A

Ditta: Azzola Alessandro

Sede legale: via Lunga n. 46 – Albino (BG)

Sede impianto: via Lunga n. 46 – Albino (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 2.004,71 mq; la variante consiste nella riorganizzazione dei settori interni in conseguenza dell'arretramento della platea pavimentata imposto dalla rideterminazione da parte della variante al P.R.G. della fascia di rispetto dal corso d'acqua superficiale che passa in fregio all'impianto; tale intervento edilizio è stato autorizzato con Concessione Edilizia Comunale comprendente anche l'autorizzazione paesistica in sub-delega per il vincolo ambientale ai sensi della l. 431/85; l'area oggetto dell'impianto è censita al NCTR della sezione censuaria di Vall'Alta al mappale 902 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «Produttiva di contenimento» e parte in zona «Di tutela all'interno di ambito di rilevanza ambientale del torrente Albina», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Albino e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 6/17259 dell'1 agosto 1996, costituisce, ai sensi dell'art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto, a seguito della variante, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 473,21 mq posto all'esterno su platea impermeabilizzata;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza posto all'interno dell'officina esistente;

c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente una superficie di 311,50 mq posto all'esterno su platea impermeabilizzata;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

- n. 59 nel settore per il deposito in entrata;
- n. 116 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo stabilite dall'art. 6 - lettera m) del d.lgs. 22/97;

2.4 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.5 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.6 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.7 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.8 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.9 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.10 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.14 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.15 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.16 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.17 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

2.18 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al

Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.20 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, a cui è emandato il controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:

- la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell'impianto;

- lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi competenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

[BUR2001014]

[5.3.5]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4570

Ditta Eurovetro s.r.l. con sede legale in via Cadorna 5 - Como. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 43030 del 14 maggio 1999, nell'impianto sito in Origgio (VA), via 1° Maggio 13. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione rilasciata alla ditta Eurovetro s.r.l. di cui alla d.g.r. n. 43030/99, relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, presso l'impianto sito in Origgio (VA), via Primo Maggio 12, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 43030/99 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello approvato con d.g.r. n. 6/43030/99;

4. di precisare che la data di scadenza della presente autorizzazione rimane fissata al 14 maggio 2004;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 23721 del 14 maggio 2004;

6. di disporre che la ditta Eurovetro s.r.l., avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento previo accertamento da parte della Provincia di Varese degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs.

22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

11. di rideterminare in L. 448.000.000 (231.372,69 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

- messa in riserva di 5.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 150.000.000 (77.468,53€);
- recupero di 180.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 190.000.000 (98.126,81 €);
- deposito preliminare di 210 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 63.000.000 (32.536,78 €);
- deposito preliminare di 75 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 45.000.000 (23.240,56 €);

di disporre che la fidejussione, sia prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Varese ed al comune di Origgio;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Eurovetro s.r.l.

Sede legale: Como, via Cadorna 5

Ubicazione impianto: Origgio (VA), via 1° Maggio 13

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è distinta nel N.C.T.R. di Origgio al foglio n. 6, mapp. n. 1395, 1396 e 1397, in zona classificata dal P.R.G. vigente come Zona industriale ed occupa una superficie complessiva di 19.525 mq di cui 7.622 mq coperti;

1.2 sono ritirati, stoccati, cerniti e recuperati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, così catalogati e individuati dal C.E.R., provenienti da strutture sanitarie e da laboratori biologici; da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, e raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.):

020104 - 030102 - 050201 - 070699 (lim. ai cosmetici sca-

duti) - 080309 - 150104 (lim. a contenitori spray) - 150201 - 160601 - 160602 - 160603 - 160605 - 180105 - 200121;

e per i seguenti quantitativi massimi:

- deposito preliminare di 150 m³ di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare di 75 m³ di rifiuti speciali pericolosi.

I rifiuti speciali non pericolosi sopraccitati verranno ammassati su aree specificatamente destinate all'attività, per tipologie omogenee ed in contenitori a tenuta e/o sacchi o big-bags, mentre i rifiuti speciali pericolosi unicamente in contenitori a tenuta;

1.3 è autorizzata inoltre all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, cernita e recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali vetrosi provenienti da terzi, impianto già autorizzato con d.g.r. n. 53734 del 31 maggio 1994, e contestuale presa d'atto della comunicazione ai sensi ex art. 33 del d.lgs. 22/97, così come previsto nella d.g.r. n. 43030/99 ed individuati con i seguenti codici C.E.R., provenienti da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, e raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.): 101101, 101102, 101103, 160208 (limit. a materiale vetroso), 170202, 180104 (limit. a materiale vetroso), 200102.

Sono autorizzati inoltre i seguenti ulteriori codici:

- 20.01.03 (plastiche piccole dimensioni)
- 20.01.05 (metallo piccole dimensioni ad es. lattine)
- 20.03.01 (limitatamente a vetro, plastica e lattine);

1.4 il quantitativo dei rifiuti sottoposti al trattamento rimane invariato e pari a 180.000 ton/anno;

1.5 i rifiuti speciali non pericolosi destinati al trattamento vengono stoccati per un quantitativo massimo pari a 5.000 m³. I rifiuti decadenti dal processo di cernita vengono stoccati per un quantitativo massimo pari a 60 m³;

1.4 gli elementi base dell'impianto modificato sono:

- tramoggia di carico
- nastri trasportatori
- separatore per materiali ferrosi
- cabina di selezione
- impianto di aspirazione
- canali di scarico
- separatore per materiali non ferrosi
- box di contenimento
- pressa imballatrice.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.4 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal for-

mulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D4 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001015]

[5.3.5]

D.G.R. 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5255

Ditta R.G.F. s.r.l. con sede legale in Caravaggio (BG) - via Leonardo da Vinci s.n.c. - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Caravaggio (BG), via Leonardo da Vinci s.n.c., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, riferisce che la ditta R.G.F. s.r.l. con sede legale in Caravaggio (BG), via Leonardo da Vinci s.n.c., ha presentato domanda, in atti regionali n. 4196 del 24 luglio 2000 e successive integrazioni tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di varianti sostanziali all'impianto sito in Caravaggio (BG), via Leonardo da Vinci consistenti in:

- ampliamento delle superfici dell'impianto;
- integrazione delle operazioni di ricondizionamento;
- ampliamento delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti trattabili;

Richiamate:

- la d.g.r. 19 dicembre 1997, n. 33412, avente per oggetto: «Ditta R.G.F. s.r.l. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Caravaggio (BG), via L. Da Vinci, s.n.c., e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;

- la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto:

«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- il d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura via regionale»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal Dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta, con nota n. 4196 del 24 luglio 2000, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in L. 219.900.000 (€ 113.568,87) relativo a:

- messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 900.000 (€ 464,81);

- recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 36.000.000 (€ 18.592,45);

- deposito preliminare di 330 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 99.000.000 (€ 51.129,23);

- deposito preliminare di 140 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a L. 84.000.000 (€ 43.382,38);

- è stata acquisita valutazione tecnica positiva da parte del Comitato Tecnico regionale ex art. 17 l.r. 94/80 in data 10 aprile 2001;

- la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 in data 17 aprile 2001 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- il rifiuto di cui al codice 20.03.05, erroneamente previsto nella d.g.r. 33412/97, viene escluso dal presente atto in quanto l'impianto non è autorizzato quale centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. BG024-40903 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «il trattamento, lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossico-nocivi, speciali assimilabili agli urbani...»;

- con CCIAA prot: CER/30876/2000/CBG0146 del 19 luglio 2000 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come, definito dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36-III supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta R.G.F. s.r.l. con sede legale in Caravaggio (BG) - via Leonardo da Vinci s.n.c. alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Caravaggio (BG), via Leonardo da Vinci s.n.c., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello approvato con d.g.r. n. 6/33412/97;

3. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 33412/97, che non siano in contrasto con il presente atto;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di stabilire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della Provincia di Bergamo degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. di rideterminare in L. 219.900.000 (€ 113.568,87) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

- messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 900.000 (€ 464,81);
- recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 36.000.000 (€ 18.592,45);
- deposito preliminare di 330 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 99.000.000 (€ 51.129,23);
- deposito preliminare di 140 mc di rifiuti speciali pericolosi paria L. 84.000.000 (€ 43.382,38);

di disporre che la fidejussione, sia prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo ed al comune di Caravaggio;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: R.G.F. s.r.l.

Sede legale: Caravaggio (BG) – via Leonardo da Vinci

Ubicazione impianto: Caravaggio (BG) – via Leonardo da Vinci

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dal mappale n. 9445 del foglio n. 32 del comune di Caravaggio (BG), in zona classificata dal P.R.G. adottato in Zona B8: zona per insediamenti produttivi in fase di attuazione. L'approvazione del progetto dell'impianto costituisce ai sensi dell'art. 27, comma 5° del d.lgs. 22/97, variante allo strumento urbanistico comunale;

1.2 l'impianto ha una superficie complessiva pari a 1.595 mq di cui 800 mq coperti;

1.3 l'impianto autorizzato è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 (all'aperto su area impermeabilizzata):

a) bacino a tenuta per il contenimento a quattro serbatoi aventi capacità pari a 15 mc/cad. ed utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

b) n. 2 containers compattatori per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

Sezione 2 (sotto capannone):

– n. 2 aree per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi (in cisternette fusti);

Sezione 3 (sotto capannone):

– area di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi solidi (in big-bags);

Sezione 4 (sotto capannone):

– area adibita alle operazioni di ricondizionamento mediante cernita e adeguamento volumetrico con pressa oleodinamica e trituratore;

1.4 il quantitativo annuo dei rifiuti sottoposti a cernita, adeguamento volumetrico e/o triturazione è pari a 10.000 tonnellate. Il quantitativo massimo autorizzato dei rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle operazioni di cernita e recupero è pari a 30 m³, il quantitativo massimo autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale è pari a 330 mc. Il quantitativo massimo autorizzato di rifiuti speciali pericolosi da destinare alle sole operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare è pari a 140 m³;

1.5 le operazioni di ricondizionamento sono effettuate con pressa trituratore, collocato nel capannone. Il quantitativo dei rifiuti in ingresso è pari a 140 m³ (60 t), mentre quello dei rifiuti triturati ammassati in attesa del conferimento ai centri esterni sarà di 50 m³ (40 t) e sarà in parte posto nell'area sottostante il trituratore e parte nel container adiacente. Le operazioni di triturazione saranno presidiate mediante apposita cappa di aspirazione. Il flusso di aria aspirata verrà inviato all'impianto di filtrazione prima di essere immesso in atmosfera;

1.6 vengono effettuate operazioni di sconfezionamento manuale, tese a separare gli imballaggi secondari, terziari dai farmaci e cosmetici fuori commercio e/o scaduti. I prodotti scaduti rimangono comunque confezionati negli imballaggi primari e unitamente a qs verranno avviati allo smaltimento presso centri esterni autorizzati. Gli imballaggi secondari e terziari (plastica, cartone, carta, pallets non riutilizzabili ecc.) verranno sottoposti alle operazioni di adeguamento volumetrico mediante triturazione;

1.7 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare, sottoporre alle operazioni di triturazione o adeguamento volumetrico trattare e/o recuperare, secondo le specifiche e/o zone ed i quantitativi sotto riportati, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati come da C.E.R.:

01.03.01, 01.03.03, 02.02.03, 02.02.04, 02.03.04, 02.03.05, 02.04.02, 02.04.03, 02.04.99, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.99, 02.06.01, 02.06.02, 02.06.03, 02.06.99, 02.07.01, 02.07.02, 02.07.03, 02.07.04, 02.07.05, 02.07.99, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio, resine indurite, colle, polimeri), 03.03.01, 03.03.02, 03.03.03, 03.03.04, 03.03.05, 03.03.06, 03.03.07, 03.03.99, 04.01.02, 04.01.06, 04.01.07, 04.01.08, 04.01.09, 04.01.99 (lim. a solu-

zioni acquose di lavaggio, resine indurite, coloranti, pigmenti), 04.02.01, 04.02.02, 04.02.03, 04.02.04, 04.02.05, 04.02.06, 04.02.07, 04.02.08, 04.02.09, 04.02.10, 04.02.11, 04.02.12, 04.02.13, 04.02.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio, fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti), 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.01.06, 05.01.07, 05.01.08, 05.01.99, 05.02.01, 05.02.02, 05.02.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio, resine esaurite da impianti di demineralizzazione), 05.03.01, 05.03.02, 05.04.01, 05.05.99, 05.06.01, 05.06.02, 05.06.03, 05.06.04, 05.06.99, 05.08.01, 05.08.02, 05.08.03, 06.02.02, 06.03.01, 06.03.03, 06.03.05, 06.03.07, 06.03.09, 06.03.10, 06.03.11, 06.03.12, 06.03.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 06.04.01, 06.04.02, 06.04.05, 06.04.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 06.05.01, 06.07.01, 06.07.02, 06.07.99, 06.08.01, 06.09.01, 06.09.02, 06.09.99, 06.10.01, 06.11.01, 06.11.99, 06.12.01, 06.12.02, 06.13.02, 07.01.02, 07.01.05, 07.01.06, 07.01.07, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.10, 07.01.99, 07.02.02, 07.02.05, 07.02.06, 07.02.07, 07.02.08, 07.02.09, 07.02.10, 07.02.99, 07.03.02, 07.03.05, 07.03.06, 07.03.07, 07.03.08, 07.03.09, 07.03.10, 07.03.99, 07.04.01, 07.04.02, 07.04.03, 07.04.04, 07.04.05, 07.04.06, 07.04.07, 07.04.08, 07.04.09, 07.04.10, 07.04.99, 07.05.02, 07.05.05, 07.05.06, 07.05.07, 07.05.08, 07.05.09, 07.05.10, 07.05.99 (lim. a farmaci e residui solidi contenenti farmaci provenienti da: industrie, raccolte differenziate, aziende agricole, attività di servizio), 07.06.02, 07.06.05, 07.06.06, 07.06.07, 07.06.08, 07.06.09, 07.06.10, 07.06.99 (lim. a cosmetici e residui solidi contenenti cosmetici provenienti da: industrie, raccolte differenziate, attività di servizio), 07.07.02, 07.07.05, 07.07.06, 07.07.07, 07.07.08, 07.07.09, 07.07.10, 07.07.99, 08.01.03, 08.01.05, 08.01.07, 08.01.08, 08.01.09, 08.01.99, 08.02.01, 08.02.99, 08.03.02, 08.03.03, 08.03.04, 08.03.06, 08.03.09, 08.03.99, 08.04.02, 08.04.03, 08.04.04, 08.04.06, 08.04.07, 08.04.99, 09.01.06, 09.01.07, 09.01.08, 09.01.09, 09.01.10, 09.01.99, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.08, 10.01.10, 10.01.12, 10.01.99, 10.02.01, 10.02.02, 10.02.03, 10.02.04, 10.02.05, 10.02.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.03.01, 10.03.02, 10.03.03, 10.03.04, 10.03.06, 10.03.07, 10.03.08, 10.03.09, 10.03.10, 10.03.12, 10.03.13, 10.03.14, 10.03.99, 10.04.01, 10.04.02, 10.04.05, 10.04.06, 10.04.07, 10.04.08, 10.04.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.05.01, 10.05.02, 10.05.04, 10.05.05, 10.05.06, 10.05.07, 10.05.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.06.01, 10.06.02, 10.06.04, 10.06.05, 10.06.06, 10.06.07, 10.06.08, 10.06.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.07.01, 10.07.02, 10.07.03, 10.07.04, 10.07.05, 10.07.06, 10.07.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.08.01, 10.08.02, 10.08.03, 10.08.04, 10.08.05, 10.08.06, 10.08.07, 10.08.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.09.01, 10.09.02, 10.09.03, 10.09.04, 10.09.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.10.01, 10.10.02, 10.10.03, 10.10.04, 10.10.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 10.11.01, 10.11.02, 10.11.03, 10.11.05, 10.11.06, 10.11.07, 10.11.08, 10.11.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio, rifiuti solidi provenienti dal trattamento del vetro), 10.12.01, 10.12.03, 10.12.04, 10.12.05, 10.12.06, 10.12.07, 10.12.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio, materiale da costruzione), 10.13.01, 10.13.03, 10.13.04, 10.13.05, 10.13.06, 10.13.07, 10.13.08, 10.13.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio); 11.01.03, 11.01.04, 11.01.08, 11.02.01, 11.02.02, 11.02.03, 11.02.04, 11.03.01, 11.03.02, 11.04.01, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05, 12.01.11, 12.01.12, 12.01.13, 12.01.99 (lim. a soluzioni acquose di lavaggio), 12.02.01, 12.02.02, 12.02.03, 12.02.99, 12.03.01, 12.03.02, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.02.01, 16.01.01, 16.01.02, 16.01.03, 16.01.05, 16.01.99, 16.02.02, 16.02.05, 16.02.07, 16.02.08, 16.03.01, 16.03.02, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.04, 17.01.05, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.03.01, 17.03.02, 17.03.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 17.06.02, 17.07.01, 19.01.01, 19.01.02, 19.01.05, 19.01.07, 19.01.08, 19.01.09, 19.01.10, 19.01.99, 19.02.01, 19.02.02, 19.04.01, 19.04.03, 19.06.01, 19.06.02, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.03, 19.08.04, 19.08.05, 19.08.06, 19.08.07, 19.08.99, 19.09.01, 19.09.02, 19.09.03, 19.09.04, 19.09.05, 19.09.99, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.03, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.08, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.12, 20.01.16, 20.01.24, 20.02.01, 20.02.02, 20.02.03.

I rifiuti terminanti con il generico ..99 possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984;

1.8 fatte salve le operazioni di deconfezionamento e di travaso, le tipologie di rifiuti che si intende sottoporre alle opera-

zioni di selezione sono identificate dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con i seguenti codici:

02.01.01, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.05, 02.01.06, 02.01.07, 02.02.03, 02.03.02, 02.03.03, 02.03.04, 02.05.01, 02.06.01, 02.06.02, 02.07.01, 02.07.02, 02.07.04, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.02.01, 03.02.02, 03.02.03, 03.02.04, 03.03.01, 03.03.02, 03.03.06, 03.03.07, 04.01.02, 04.01.08, 04.01.09, 04.02.01, 04.02.02, 04.02.03, 04.02.04, 04.02.05, 04.02.06, 04.02.07, 04.02.08, 04.02.09, 04.02.10, 04.02.11, 04.02.12, 04.02.13, 05.02.02, 05.03.01, 05.03.02, 05.04.01, 05.06.04, 05.08.01, 06.03.01, 06.03.03, 06.03.05, 06.03.07, 06.04.01, 06.04.02, 06.04.04, 06.04.05, 06.07.02, 06.08.01, 06.09.01, 06.09.02, 06.10.01, 06.11.01, 06.12.01, 06.12.02, 06.13.02, 07.01.05, 07.01.06, 07.01.09, 07.01.10, 07.02.05, 07.02.06, 07.02.09, 07.02.10, 07.03.05, 07.03.06, 07.03.09, 07.03.10, 07.04.05, 07.04.06, 07.04.09, 07.04.10, 07.05.05, 07.05.06, 07.05.09, 07.05.10, 07.06.05, 07.06.06, 07.06.09, 07.06.10, 07.07.05, 07.07.06, 07.07.09, 07.09.10, 08.01.01, 08.01.02, 08.01.03, 08.01.04, 08.01.05, 08.01.09, 08.02.01, 08.03.01, 08.03.02, 08.03.09, 08.04.01, 08.04.02, 08.04.04, 09.01.06, 09.01.07, 09.01.08, 09.01.09, 09.01.10, 10.01.12, 10.04.05, 10.05.04, 10.06.04, 10.06.05, 10.07.04, 10.08.04, 10.09.01, 10.09.02, 10.10.01, 10.10.02, 10.11.01, 10.11.02, 10.11.03, 10.11.05, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05, 12.01.12, 12.02.01, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.02.01, 16.01.01, 16.01.02, 16.01.03, 16.01.05, 16.01.99, 16.02.02, 16.02.03, 16.02.04, 16.02.05, 16.02.06, 16.02.07, 16.02.08, 16.03.01, 16.03.02, 16.05.01, 16.05.02, 16.05.03, 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03, 16.06.04, 16.06.05, 16.06.06, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.04, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.08, 17.06.02, 17.07.01, 18.01.04, 18.01.05, 18.02.03, 18.02.04, 19.01.02, 19.01.09, 19.04.01, 19.08.06, 19.09.05, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.03, 20.01.05, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.12, 20.01.17, 20.01.18, 20.01.19, 20.01.20, 20.01.21, 20.01.22, 20.01.23, 20.01.24.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei suoli e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.4 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.5 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2

della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.7 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante in particolare i rifiuti putrescibili devono essere stoccati in contenitori a tenuta stagna e devono essere smaltiti entro le ore 8 del mattino del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la raccolta;

2.8 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione, essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

2.9 le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;

2.10 i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;

2.11 nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici.

Deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;
- quantità, codice CER delle miscele di rifiuti ottenute;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.

Le miscele di rifiuti così costituite devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997;

2.12 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.13 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono

essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.14 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.15 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001016]

[5.3.5]

D.G.R. 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5439

Ditta Ferrari Giorgio con sede legale in Pessano con Bornago (MI) - via Achille Grandi n. 5 - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Pessano con Bornago (MI) - via A. Grandi n. 5 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Ferrari Giorgio con sede legale in Pessano con Bornago (MI) - via Achille Grandi n. 5, alla realizzazione delle varianti all'impianto in Comune di Pessano con Bornago (MI) - via A. Grandi n. 5, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 7/4160 del 6 aprile 2001 con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato A;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/4160 del 6 aprile 2001 e confermata al 6 aprile 2006;

4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 7/4160 del 6 aprile 2001;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai

sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

11. di stabilire che la ditta integri la fidejussione agli atti per un importo pari L. 54.520.000 (pari a 28.157,23 €) relativo ad un ampliamento delle superfici utili pari a 1.363 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Pessano con Bornago;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. soprarichiamata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Ferrari Giorgio

Sede legale: via Achille Grandi n. 5 - Pessano con Bornago (MI)

Sede impianto: via A. Grandi n. 5 - Pessano con Bornago (MI)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto, comprendente l'ampliamento, è di 5.606 mq, mentre la superficie utile è pari a 4.189 mq; è censita al NCTR del comune di Pessano con Bornago al foglio 8, mappali nn. 548 - 547 - 546 - 437 - 439 - 202 - 435 - 515 - 516 - 177 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D4 artigianale di espansione», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Pessano con Bornago;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 la variante consiste nell'utilizzo del nuovo capannone industriale già autorizzato e realizzato con Concessione Edilizia dal comune di Pessano con Bornago e con la conseguente razionalizzazione dei settori funzionali dell'impianto;

1.5 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto, a seguito della riorganizzazione ed ampliamento, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. n. 6 settori per il deposito delle carcasse da trattare aventi una superficie totale di 1.011 mq;

b. n. 2 settori per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza, uno posto all'esterno ed uno all'interno del nuovo capannone;

c. n. 2 settori per il deposito delle carcasse bonificate in attesa della riduzione volumetrica, uno posto all'esterno ed uno all'interno del nuovo capannone, aventi una superficie totale di 1.210 mq;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. settore per le operazioni di adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate;

h. settore per lo stoccaggio dei pacchi delle carcasse pressate;

i. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;

1.6 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato;

2.2 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.3 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.5 è il seguente:

- n. 126 totali nei 6 settori per il deposito in entrata;

- n. 453 totali nei 2 settori per il deposito dopo la bonifica/trattamento in attesa della riduzione volumetrica;

2.4 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.5 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.6 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.7 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.8 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccag-

gio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.9 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.10 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.11 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.12 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.13 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.14 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.16 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.17 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.18 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.19 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.20 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.21 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.22 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.23 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.24 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi.

Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti

da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono, essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.25 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.26 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza.

[BUR2001017]

[5.3.5]

D.G.R. 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5441

Ditta Clerici Albino e Figlio s.n.c. con sede legale in Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8. Presa d'atto di variazione di ragione sociale nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8, già autorizzato con d.g.r. n. 6/15142 del 27 giugno 1996. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto della variazione di ragione sociale e di autorizzare la ditta Clerici Albino s.n.c., con sede legale in Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8 - all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Villanterio (PV) - via Circonvallazione n. 8, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/15142 del 27 giugno 1996, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevo-

le dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 55.656.000 (pari a € 28.743,93) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.391,4 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 12559 del 27 febbraio 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia ed al comune di Villanterio;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

———— • ————

ALLEGATO A

Ditta: Clerici Albino e Figlio s.n.c.

Sede legale: via Circonvallazione n. 8 – Villanterio (PV)

Sede impianto: via Circonvallazione n. 8 – Villanterio (PV)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 3.047 mq, mentre la superficie utile è di circa 1.392 mq; è censita al NCTR del comune di Villanterio al foglio 7 mappali nn. 318 – 320 – 380 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «BD industriale e artigianale di completamento» e parte in zona «Verde di rispetto», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Villanterio e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 5/3455 dell'11 dicembre 1990, costituisce, ai sensi dell'art. 27 – comma 5 – del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) n. 6 settori per il deposito delle carcasse da trattare aventi una superficie totale di 915 mq;

b) settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c) settore per il deposito delle carcasse bonificate e presate avente una superficie di 89 mq;

d) settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e) settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f) settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g) settore per le operazioni di adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate;

h) area di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro;

i) aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

– n. 114 totali nei 6 settori per il deposito in entrata;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.10 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.12 le parti di ricambio, atinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.13 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.15 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.21 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.25 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi de-

rivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001018]

[5.3.5]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5648

Ditta F.lli Alberti & C. s.n.c. con sede legale in Collebeato (BS), via Mattei n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Collebeato (BS), via Mattei n. 11, e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa propone riferisce che la ditta F.lli Alberti s.n.c. con sede legale in Collebeato (BS), via Mattei n. 11, ha presentato domanda, in atti regionali n. 914 del 15 gennaio 2001, tendente ad ottenere:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi nonché messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto consistente nella riorganizzazione del sito;
- la rideterminazione, con integrazione, delle tipologie di rifiuti trattabili;

Richiamate le d.g.r.:

- 19 luglio 1996, n. 16283, avente per oggetto: «L.r. 7 giugno 1980, n. 94, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e legge 29 ottobre 1987, n. 441. Autorizzazione alla ditta Alberti F.lli di Alberti Angelo e C. s.n.c. con sede in Collebeato, via E. Mattei n. 11, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi, assimilabili agli urbani, speciali e tossico-nocivi provenienti da terzi, da ubicarsi in comune di Collebeato (BS) via E. Mattei, 11»;
- 6 agosto 1998, n. 38199, avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
- 24 febbraio 2000, n. 48530, avente per oggetto: Aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 19 luglio 1996, n. 16283, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta F.lli Alberti di Alberti Angelo & C. s.n.c., con sede in Collebeato, via E. Mattei n. 11, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi, assimilabili agli urbani, speciali e tossico-nocivi provenienti da terzi, da ubicarsi in Comune di Collebeato (BS) via Mattei n. 11»;
- 11 maggio 2000, n. 49830, avente per oggetto: «Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto, sito in Collebeato (BS), via E. Mattei, 11»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal Dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

– le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

– l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è rideterminato in L. 62.230.000 (pari a € 32.139,11) ed è relativo a:

– L. 40.000.000 (pari a € 20.658,28) per le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali, rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi su una superficie utile pari a 268 mq;

– L. 6.030.000 (pari a € 3.114,26) per la messa in riserva di 43 mc di rifiuti speciali pericolosi e 115 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

– L. 16.200.000 (pari a € 8.366,60) per il deposito preliminare di 12 mc di rifiuti speciali pericolosi e 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 828 del 26 giugno 2000;

– la conferenza, tenutasi in data 6 marzo 2001 ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione previa richiesta di documentazione integrativa;

– preso atto che la suddetta documentazione è pervenuta nei termini previsti;

– la Provincia di Brescia, con deliberazione di Giunta n. 158 del 24 aprile 2001, ha espresso parere favorevole;

– l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa stessa in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 5 del d.lgs. 95/92, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta F.lli Alberti & C. s.n.c. con sede legale in Collebeato (BS) via Mattei n. 11 alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Collebeato (BS) via Mattei n. 11 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta F.lli Alberti e C. s.n.c. all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nonché di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Collebeato (BS), via Mattei 11, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A soprarichiamato;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le

varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in L. 62.230.000 (pari a € 32.139,11) l'ammontare totale della fidejussione relativo a:

– L. 40.000.000 (pari a € 20.658,28) per le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali, rottamazione di veicoli a motore e rimorchi su una superficie utile pari a 268 mq;

– L. 6.030.000 (pari a € 3.114,26) per la messa in riserva di 43 mc di rifiuti speciali pericolosi e 115 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

– L. 16.200.000 (pari a € 8.366,60) per il deposito preliminare di 12 mc di rifiuti speciali pericolosi e 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con note n. 828 del 20 giugno 2000;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia e al comune di Collebeato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Luca Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: F.lli Alberti & C. s.n.c.

Sede legale: Collebeato (BS) – via Mattei 11

Ubicazione impianto: Collebeato (BS) – via Mattei 11

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area complessiva di circa 272 mq, indicata sui mappati nn. 77 – 148, foglio 9 censuario di Collebeato;

1.2 sono effettuate operazioni di:

– messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi;

– messa in riserva di 43 mc di rifiuti speciali pericolosi e 115 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

– deposito preliminare di 12 mc di rifiuti speciali pericolosi e 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 l'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, nonché messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono svolte nei seguenti settori:

– deposito carcasse in arrivo pari a 96 mq;

– operazioni di bonifica pari a 67 mq;

– deposito temporaneo carcasse bonificate pari a 48 mq;

– deposito temporaneo rifiuti derivanti dal trattamento 54 mq;

– deposito rifiuti liquidi pari a 3 mq;

1.4 i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono individuati ai seguenti CER:

120101 120102 120103 120104 130601 160202 170401
170402 170403 170404 170405 170406 170407 170408
200106;

1.5. i rifiuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono individuati ai seguenti CER:

061302 080101 080105 080106 080109 080309 130203
140103 150201 160601 160602 160603 160604 160606 190904
200120 200121.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.3 il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabili nell'impianto, considerate le superfici di cui al punto 1.3, è il seguente:

- n. 12 nel settore per il deposito in entrata;
- n. 24 nel settore per il deposito dopo il trattamento;

2.4 la rottamazione dei veicoli può essere avviata solo dopo cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato gli estremi sull'apposito registro di Pubblica Sicurezza da tenere costantemente aggiornato;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;

2.7 le carcasse devono essere trattate solo sulle apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori;

2.10 l'accatastamento delle carcasse trattate non può essere effettuato per più di tre strati;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.12 il volume totale dei recipienti adibiti allo stoccaggio degli oli usati e il volume totale di quelli adibiti allo stoccaggio dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392;

2.13 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.14 i liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni, freon da condizionamento) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere commercializzati, previo stoccaggio in apposite cisterne, a condizione che siano caratterizzati, etichettati e accompagnati dalla scheda di sicurezza;

2.15 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.16 gli scarichi idrici decadenti, dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.17 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001019]

[5.3.5]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5731

Ditta VOMAR s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG) - Loc. Casette - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Cortenuova (BG) - Loc. Casette ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale riferiscono che la ditta VOMAR s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG), Loc. Casette, ha presentato, istanza:

- ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 252199 del 29 settembre 1999, e successive integrazioni tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto sito in Cortenuova (BG), Loc. Casette per la messa in riserva, il trattamento ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;

- la medesima ditta ha inoltrato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 203/88;

Richiamata la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

- a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- b) l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

- c) il Comitato Tecnico Regionale ex art. 17 della l.r. 94/80,

nella seduta del 13 febbraio 2001, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

d) è stato acquisito il decreto n. 9243 del 20 aprile 2001 con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) con le prescrizioni così come riprese nell'allegato A sopra richiamato;

e) la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 in data 30 maggio 2001 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo l'acquisizione dell'allegato B ai sensi del d.P.R. 203/88, in quanto:

- in riferimento al parere sfavorevole del comune, in ordine alle problematiche di carattere urbanistico, l'approvazione del progetto ai sensi del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e sostituisce ad ogni effetto la concessione comunale;

- in riferimento al parere sfavorevole del comune in ordine alle problematiche connesse alla Valutazione di Impatto Ambientale l'U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio con il decreto n. 9243 del 20 aprile 2001 ha espresso, con prescrizioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto;

f) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in L. 101.400.000 (pari a € 52.168,73) ed è relativo a:

- messa in riserva di 490 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 29.400.000 (pari a € 15.183,83);

- recupero di 39.600 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

g) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. BG024-23054 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: ... riciclaggio rifiuti»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione, Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa approvata con d.d.r. n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta VOMAR s.p.a., con sede legale in Cortenuova (BG) - Loc. Casette, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per l'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla

data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

8. di determinare in L. 101.400.000 (pari a € 52.168,73) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

- messa in riserva di 490 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 29.400.000 (pari a € 15.183,83);

- recupero di 39.600 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999.

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa approvata con d.d.g. n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta VOMAR s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo e al comune di Cortenuova (BG);

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: VOMAR s.p.a.

Sede legale: Cortenuova (BG) – Loc. Casette

Ubicazione impianto: Cortenuova (BG), Loc. Casette

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dai mappali nn. 1083-1086-1088-1089-195.

Secondo il P.R.G. di Cortenuova (BG), l'area risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona D7: «Produttiva di ristrutturazione»;

1.2 l'impianto ha una superficie complessiva pari a 8.000 mq;

1.3 l'impianto è articolato nelle seguenti sezioni:

- area di carico e scarico automezzi
- area di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- area di stoccaggio prodotti finiti.

La messa in riserva dei rifiuti in ingresso è effettuata in:

- n. 13 serbatoi di capacità complessiva pari a 295 mc; i serbatoi sono collocati in bacino di contenimento a tenuta;
- n. 9 box di stoccaggio di rifiuti solidi (fanghi palabili e solidi in big-bags) per una capacità complessiva pari a 195 mc.

Lo stoccaggio dei prodotti finiti recuperati avviene in 8 serbatoi per un totale di 320 mc.

Sono previste le seguenti attività di recupero, previo trattamento di filtrazione e/o miscelazione di:

- soluzioni di sali metallici;
- bagni esausti acidi o basici;
- soluzioni contenenti elementi fertilizzanti quali fosforo, azoto e potassio;
- soluzioni nutrienti per impianti biologici a base di carbonio, azoto e fosforo;
- soluzioni con alcoli e acque a elevato contenuto di BOD;
- fanghi e sali solubili contenenti gli elementi di cui sopra.

Le fasi operative previste sono:

- ricezione dei rifiuti liquidi, fanghi/solidi;
- controllo analitico
- allontanamento dei rifiuti non conformi
- stoccaggio rifiuti in ingresso
- filtrazione
- miglioramento del titolo mediante miscelazione e/o dissoluzione di fanghi/solidi e omogeneizzazione del prodotto finale
- stoccaggio prodotti finali.

Gli sfati ed i troppo pieni di tutti i serbatoi sono collettati e sottoposti a gorgogliamento in acqua, eventualmente additivata con soda.

Le emissioni dei processi produttivi (dissolutori) sono tutte intercettate ed inviate all'esistente sistema di abbattimento (scrubber) che dovrà rispettare le prescrizioni di cui al successivo allegato B.

L'attività autorizzata consiste nella messa in riserva e recupero di rifiuti speciali classificati non pericolosi e pericolosi. Il recupero dei rifiuti è finalizzato alla produzione di soluzioni utilizzate nel trattamento delle acque reflue industriali e civili e la formulazione di materie prime per l'industria.

Presso l'impianto la messa in riserva viene realizzata mantenendo la separazione sia tra le diverse tipologie di rifiuti provenienti da terzi, sia dei prodotti finiti, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche.

I rifiuti sono trattati in sistemi di filtrazione costituiti da filtri statici. Per essere portati alla titolazione richiesta dall'utilizzatore del prodotto finito, i reflui vengono additivati con prodotti chimici puri. I prodotti finiti verranno venduti accompagnati da schede tecniche di prodotto con le relative schede di sicurezza;

1.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, mettere in riserva, trattare e recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate, così catalogati come da C.E.R.:

020501 - 020701 - 020702 - 020703 - 020704 - 020799 - 040105 - 050301 - 050302 - 060101 - 060102 - 060103 -

060104 - 060105 - 060199 - 060201 - 060202 - 060203 - 060299 - 060301 - 060302 - 060304 - 060305 - 060306 - 060307 - 060308 - 060310 - 060312 - 060399 - 060402 - 061001 - 070101 - 070104 - 070105 - 070106 - 070108 - 070199 - 070201 - 070204 - 070205 - 070206 - 070301 - 070304 - 070305 - 070306 - 070308 - 070399 - 070405 - 070406 - 070501 - 070504 - 070505 - 070506 - 070508 - 070601 - 070604 - 070605 - 070606 - 070608 - 070701 - 070704 - 070705 - 070706 - 070708 - 070799 - 090101 - 090102 - 090103 - 090104 - 090105 - 100109 - 110101 - 110102 - 110103 - 110104 - 110105 - 110106 - 110107 - 110108 - 110201 - 110202 - 110401 - 120111 - 120202 - 140103 - 140105 - 140202 - 140303 - 140403 - 140503 - 160301 - 160302 - 160606 - 190201;

1.5 prima della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le acque meteoriche di prima pioggia non devono risultare miscelate in alcuna maniera con le acque di raccolta degli sversamenti e, pertanto, le due vasche esistenti, adibite a questo scopo, devono rimanere sempre separate;

- la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia deve garantire una capacità di stoccaggio pari al volume calcolato per eventi intensi di 15 minuti, per altezze d'acqua di 5 mm corrispondenti a tutta la superficie impermeabilizzata, fatta eccezione per le coperture e ne sia assicurato lo svuotamento al termine di ogni evento meteorico;

- sia consentito lo scarico delle sole acque di seconda pioggia al pozzo perdente, occorre che l'impermeabilizzazione, con cordolatura e sistema di tombinatura, venga estesa a tutta l'area destinata alla movimentazione dei mezzi e/o al loro parcheggio; conseguentemente anche il volume della vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia dovrà essere opportunamente incrementato;

- il sistema di alimentazione della vasca di accumulo dovrà essere a gravità;

- deve essere previsto un trattamento preliminare per le acque civili prima dello scarico nel pozzo perdente;

- deve essere prevista la possibilità di uno o più pozzetti a monte del/i pozzo/i perdente/i ed a valle del ripartitore, per l'analisi della qualità delle acque destinate al pozzo/i perdente/i;

- viene segnalata la necessità di adeguare il sistema di captazione delle acque di lavaggio e sversamento nella piazzola di carico e scarico con caditoie nuove e di volume adeguato;

- è necessario che l'area di stoccaggio fanghi e materiali pulviroli (non necessariamente contenuti in big-bags) venga almeno parzialmente tamponata, anche con barriere mobili, al fine di evitarne la diffusione, il contatto con le acque meteoriche e la caduta nell'area di stoccaggio, peraltro cordolata;

- dovrà essere assicurata la compatibilità fra i rifiuti e le materie prime eventualmente stoccate in serbatoi posizionati nei medesimi bacini di contenimento e nei medesimi box. In ogni caso i siti di stoccaggio delle materie prime dovranno essere distinti dai siti di stoccaggio dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero;

- dovranno essere predisposte, in fase di esercizio, precise procedure di:

- accettazione, che prevedano per ogni partita di materiale in ingresso, la campionatura, un'analisi estesa, oltre che ai parametri di interesse commerciale anche alle componenti «inquinanti» (es. presenza e concentrazione di metalli pesanti nelle soluzioni di decappaggio);

- trattamento, in funzione delle caratteristiche accertate con registrazione delle operazioni su fogli di lavorazione tenuti a disposizione;

- in considerazione del tipo di traffico da e per gli impianti, e tenendo conto dell'incremento delle attività previsto in seguito anche all'insediamento della ditta CHEMIBER, si ritiene opportuno che gli innesti sulle strade provinciali vengano adeguatamente sistemati, al fine di garantire la sicurezza stradale ed una adeguata rispondenza statica delle strade alle sollecitazioni dovute al traffico pesante;

- la ditta dovrà predisporre con l'amministrazione Comunale un protocollo di monitoraggio ambientale che preveda la raccolta di dati (componenti ambientali rumore, aria, acqua) in un contorno significativo tale da coinvolgere le attività presenti in loco. Il progetto di monitoraggio dovrà inoltre essere sottoposto all'esame di ASL e ARPA territorialmente competenti;

2. Prescrizioni nell'esercizio dell'impianto

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

– mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

2.3 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.4 la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.5 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.6 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inhalazione;

2.7 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.8 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti devono avere caratteristiche conformi a quelli usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe; l'utilizzo di tali prodotti negli impianti di trattamento delle acque reflue è subordinato all'analisi della concentrazione delle sostanze di cui alla Tab. 5 del d.lgs. 152/99 per la verifica di conformità con i valori limite previsti dalla Tab. 3 dello stesso allegato per lo scarico in pubblica fognatura;

2.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97, ovvero ai punti da R1 a R10 dell'all. C al medesimo decreto;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.12 devono essere evitate emissioni diffuse in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante. Tutte le emissioni degli impianti di processo e/o dei serbatoi di stoccaggio devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del successivo allegato B;

2.13 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, può essere effettuata una miscelazione dei rifiuti ai fini del recupero di cui al precedente punto 1.3, in conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 22/97.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedu-

re atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

– ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata;

– è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici.

Deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

– partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;

– tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali e totali dell'impianto;

– il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'aver avuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

— • —

ALLEGATO B

0. INDICE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA
2. PRODOTTI, MATERIE PRIME
3. DESCRIZIONE IMPIANTO
4. EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO
5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE
6. SCHEDA DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale: VOMAR s.p.a.

Indirizzo stabilimento: località Casette, 4 – Cortenuova – 24050 – (BG)

Settore di appartenenza: Gestione Servizi Ambientali

Settore produttivo: trattamento, recupero e riciclo rifiuti

Fasc.: 30111/24494/99.

La ditta ha presentato istanza di autorizzazione preventiva, nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. a) del d.P.R. 203/88 alla modifica sostanziale di un impianto esistente mediante installazione di una linea per il recupero dei prodotti a base: di sali metallici, di acidi e basi, di soluzioni nutrienti, di fanghi e sali solubili.

2. PRODUZIONE, MATERIE PRIME

Tipologia e quantitativi dei rifiuti trattati.

Per i consumi e la tipologia delle materie prime e altresì per le produzioni si fa riferimento a quanto espresso nell'integrazione presentata in data 21 febbraio 2000 prot. 7729 fasc. 30111 e della precedente relazione tecnica.

(Per approfondimenti vedi allegato A).

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Le portate in uscita dagli sfiumi dei due dissolutori verranno captate ed inviate allo scrubber già esistente ed autorizzato con emissione E1, relativo alla attività di produzione di cloru-

ri metallici da materie prime commerciali. Le portate di cui sopra sono le uniche da trattare in quanto tutte le fasi di carico/scarico delle autobotti saranno realizzate in circuito chiuso con i serbatoi di raccolta. Inoltre ciascun serbatoio sarà dotato di una propria unità di abbattimento degli sfati; tali sfati infatti verranno fatti gorgogliare in acqua, eventualmente addizionata.

Nei dissolutori saranno trattati, per il processo di arricchimento/omogeneizzazione, solo le soluzioni acquose basiche (contenute nei serbatoi da S16 a S21-bis) e acide (contenute nei serbatoi da S24 a S28). Solo in tali soluzioni è infatti possibile realizzare processi di dissoluzione dei prodotti solidi e/o fangosi solubili in acqua.

(Per approfondimenti vedi allegato A).

4. EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

E1

provenienza: 2 dissolutori nuova linea di recupero prodotti 1 reattore, miscelatori e zona filtropressa per linea produzione materie prime

portata: 8.500 Nm³/h complessivi di cui 270 Nmc/h da ciascuno dei due dissolutori

temperatura (°C): 30 massimo

tipo di sostanza inquinante: ac. cioridrico, ac. fluoridrico, ammoniaca, NO_x, SOV

Diametro/Sezione del camino (cm): 40

Altezza di emissione (m): 8.

Si esprime parere favorevole sul principio di funzionamento del sistema di abbattimento.

5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Sostanze in emissione

SIV (acidi inorganici e ammoniaca) e SOV

Valori limite all'emissione

Acido cloridrico: 10 mg/Nm³

Acido fluoridrico: 1 mg/Nm³

Ammoniaca: 20 mg/Nm³

Acido nitrico: 5 mg/Nm³

sostanze organiche volatili: (vedere tabella seguente)

S.O.V.

Classe d.m. 12 luglio 1990 (1)	I	II	III	IV	V
CMA conc. Max (mg/Nm ³)	5	20	100	200	300

Note: (1) Per la classificazione delle sostanze organiche volatili si deve far riferimento all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, eventualmente integrato, per le sole sostanze ivi non incluse, da quanto previsto dalla Regione Lombardia nella d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988. In presenza di più sostanze appartenenti a classi diverse, fermo restando i valori indicati nelle specifiche tabelle, sono consentiti valori di concentrazione tali che la sommatoria dei rapporti C_i/CMA_i risulti essere inferiore a uguale a 1; C_i rappresenta il valore misurato di concentrazione della sostanza «i-esima» e CMA_i è il valore massimo ammesso in emissione della stessa.

Allegato tecnico approvato dal C.R.I.A.L., ex l.r. 13 luglio 1984 n. 35, nella seduta del 27 gennaio 2000.

Ulteriori prescrizioni

Solo in caso di molestie olfattive o emissioni diffuse la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al loro contenimento. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori impianti di abbattimento (adottabili singolarmente e/o in combinazione). I serbatoi di raccolta di cui sopra al paragrafo 3 dovranno essere dotati di guardia idraulica per il contenimento delle emissioni derivanti dagli sfati.

SCHEDA AU.ST.02

ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

Tipo di abbattitore

SCUBBER A TORRE

Impiego

Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente. CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene

Provenienza degli inquinanti

- operazioni di cottura di materiali calcarei
- operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi;

- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido
- operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF
- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica
- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti
- operazioni di espansione di materiali plastici
- operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri)
- operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Temperatura

- ≤ 40°C.

Tempo di contatto

- Almeno 1 s per reazione acido/base
- Almeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente.

Perdite di carico

- ≤ 300 mm. c.a.

Portata minima

- 1.2 mc x 1000 mc di effluente gassoso.

5. Tipo di nebulizzazione

- Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%.

6. Altezza di ogni stadio (minimo 1)

- ≥ 700 mm.

7. Tipo di fluido abbattente

- Acqua o soluzione specifica.

8. Apparecchi di controllo

- indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido.

9. Ulteriori apparati

- Separatore di gocce.

10. Caratteristiche aggiuntive della colonna

- un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido riducenti;
- almeno uno stadio di riempimento di altezza > 700 mm;
- almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento;
- vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie;
- materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature;
- dosaggio automatico dei reagenti;
- reintegro automatico della soluzione fresca abbattente.

11. Manutenzione

- Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento.

12. Informazioni aggiuntive

Questa tipologia può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di «granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.

L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere > 700 mm. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione.

6. SCHEDE DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzata ed inviate all'esterno.

(art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 – punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 – art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

– Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.,
- impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,
- impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche riportate nella nota qui di seguito riportata.

Nota

zolfo \leq 0,3% in peso

residuo carbonioso: \leq 10% in peso

nicel e vanadio, come somma: \leq 230 ppm

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – d.P.R. 25 luglio 1991 – d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

– Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

• art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

• art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

• art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

– manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

– manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

– dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

La Ditta deve comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti, al comune ed all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per l'Ambiente struttura territorialmente competente e per conoscenza alla Regione.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per l'Ambiente struttura competente per territorio, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa all'A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione, al comune interessato ed all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per l'Ambiente struttura competente per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'A.R.P.A., competente per territorio.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³
- portata aeriforme espressa in Nm³/h
- temperatura aeriforme in °C.

Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273° K e 101,323 kPa).

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti in conformità al d.P.R. 322/71.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR20010110]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 – N. 7/5736

Ditta Autodemolizioni B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c. – via Ghedi, 37 – Montichiari (BS). Rinnovo e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e

[5.3.5]

rimorchi, presso l'impianto sito in Montichiari (BS), via Ghedi, 37. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare e aggiornare ai sensi degli artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla Ditta Autodemolizioni B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c., con sede in Montichiari, (BS) via Ghedi, 37, all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli a motore presso l'impianto sito in Montichiari (BS) via Ghedi, 37, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dall'art. 28 del d.lgs. 22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 379.600.000 (196.047,04 €) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta Autodemolizioni B.P.M. di Pollini Gianfranco & C. s.n.c., deve presentare a favore della Regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore su superficie utile di 9.490 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 27629 del 25 maggio 1999;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Montichiari;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizioni f.lli MOLINARI di Molinari Roberto e C. s.n.c.

Sede legale: via Ghedi, 37 – Montichiari (BS)

Sede impianto: via Ghedi, 37 – Montichiari (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area di cui ai mappali n. 107 – 400 parte 418 del fg. 71 del comune di Montichiari, inserita in zona che, per il vigente P.R.G. è classificata «Zona Agricola Rurale». L'approvazione del progetto dell'impianto costituisce ai sensi dell'art. 27, comma 5° del d.lgs. 22/97, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.2 la superficie totale dell'impianto è di mq 9859,70 (8.910 sotto capannone), così suddivisi:

- superficie A di mq 8673,20 per il deposito carcasce in ingresso;
- superficie B di mq 452,40 per le operazioni di trattamento carcasce;
- superficie C di mq 364,50 per il deposito delle carcasce in uscita;
- superficie D di 369,60 per l'immagazzinamento dei materiali recuperati;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasce di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R 160104 (veicoli inutilizzati) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasce (ai sensi del d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasce depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate nel punto 1.2 è il seguente:

- n. 1084 nel settore per il deposito in entrata;
- n. 136 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasce, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasce, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasce;

2.8 l'accatastamento delle carcasce bonificate non può essere effettuato con una sovrapposizione di più di 3 carcasce;

2.9 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto re-

gionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.10 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.12 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.14 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.15 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

2.16 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.18 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010111]

[5.3.5]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5743

Ditta INALCA s.p.a., con sede legale in Calstelvetro (MO), via Spilamberto 30/C - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Ospedaletto Lodigiano (LO) viale Europa 10 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti costituiti da prodotti a rischio specifico BSE e da prodotti ad alto rischio BSE provenienti dal proprio impianto. Artt.

27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 7 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta INALCA s.p.a., con sede legale in Calstelvetro (MO), via Spilamberto 30/C, alla realizzazione di un impianto in Ospedaletto Lodigiano (LO) ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti costituiti da prodotti a rischio specifico BSE e da prodotti ad alto rischio BSE provenienti dal proprio impianto, con le prescrizioni riportate negli allegati A e B al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta, avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Lodi degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio, deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Lodi, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in L. 300.000.000 (154.397,07 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta INALCA s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativa all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità pari 1000 Kg/h;

10. la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Lodi ed al comune di Ospedaletto Lodigiano;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente: all'accettabilità della fidejussione di cui al punto 9., nonché all'acquisizione dell'atto notarile attestante l'avvenuto perfezionamento del passaggio di proprietà dell'area.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: INALCA s.p.a.

Sede legale: Castelvetro (MO), via Spilamberto 30/C

Sede impianto: Ospedaletto Lodigiano (LO), viale Europa 10

1. Ubicazione

1.1 L'impianto è ubicato in comune di Ospedaletto Lodigiano (LO) - identificato catastalmente al mappale n. 224 del foglio 8, con destinazione urbanistica secondo il vigente P.R.G. a zona D.P. 2 produttiva consolidata e di completamento.

2. Caratteristiche dell'impianto

2.1 l'area interessata dall'impianto è di circa 1000 mq così suddivisi:

- fabbricato di circa 500 mq destinato al ricevimento e pre-trattamento dei rifiuti;
- area esterna di circa 500 mq di sulla quale verranno alloggiati: l'inceneritore, il post-combustore, il recuperatore di calore, il filtro polveri e tutte le apparecchiature accessorie.

2.2 Le caratteristiche dei rifiuti speciali oggetto di termodistruzione, CER 020202, sono le seguenti:

- prodotti a rischio specifico di BSE, comprendente animali dichiarati a rischio di BSE e/o tessuti specifici a rischio;
- prodotti ad alto rischio, comprendente parti di animali che, pur non rappresentando un rischio specifico per la BSE, sono state dichiarate non idonee al consumo alimentare umano alla visita sanitaria *post mortem*.

2.3 I rifiuti in ingresso provenienti dal proprio impianto di macellazione, vengono stoccati all'interno del fabbricato in cassoni mobili, per un quantitativo massimo di 35 mc e per un tempo non superiore alle 24 ore, successivamente vengono sottoposte a due fasi triturazione mediante:

- tritratore primario modello NIRO WR2000S della potenza di 75 kW;
- tritratore secondario modello BONE CRUSHER CR 75 della potenza di 55 kW.

2.4 La potenzialità dell'impianto di termodistruzione è pari a 24 t/g e a 8400 t/a.

2.5 L'impianto di termodistruzione è costituito da un tamburo rotante, seguito da una camera di post combustione.

Le dimensioni principali sono le seguenti:

- Tamburo:

diametro 1630 mm
lunghezza 7000 mm
temperatura esercizio 850 °C
portata fumi 4.42 mc/sec
volume interno 7.9 mc
tempo di residenza 1.8 sec

- post-combustore:

larghezza 2600 mm
altezza totale 5500 mm
lunghezza 4000 mm
temperatura esercizio 960 °C
portata fumi 5.64 mc/sec
volume interno 12.83 mc
tempo residenza 2.26 sec
sezione ristretta 0.6 mc
velocità 9.4 m/sec.

Per il raggiungimento delle condizioni di regime ed il mantenimento delle temperature in fase di termodistruzione e post-combustione viene utilizzato gas metano.

3. Prescrizioni

3.1 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3.2 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

3.3 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti;

3.4 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

3.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

3.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997; i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

3.7 le acque di lavaggio dei contenitori impegnati per la movimentazione dei rifiuti di origine animale devono essere raccolte e trasferite all'inceneritore analogamente alle acque di drenaggio di lavaggio dell'impianto stesso;

3.8 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

3.9 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 503/97;

3.10 l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avviamenti e/o transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a 850°C mediante l'utilizzo del combustibile ausiliario;

3.11 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso.

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ditta INALCA con sede legale in via per Spilamberto 30/C, comune di Castelvetro di Modena (provincia di Modena) e unità operativa in v.le Europa 10, nel comune di Ospedaletto Lodigiano (LO).

Fasc. 29256/3965

ATTIVITÀ DELLA DITTA

La ditta effettua attività di macellazione carni.

DESCRIZIONE TECNICA

INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO TECNOLOGICO DICHIARATO DA AUTORIZZARE

La ditta intende installare un forno di incenerimento di scarti di macellazione, materiali specifici e materiali ad alto rischio.

L'impianto di termodistruzione è localizzato all'interno dello stabilimento INALCA, anche al fine di limitare la movimentazione degli scarti da incenerire.

FASI OPERATIVE

Stoccaggio

Gli scarti di macellazione destinati all'incenerimento verranno temporaneamente accumulati in tre cassoni mobili posti in prossimità dell'area di macellazione. Gli scarti verranno suddivisi a seconda della categoria di appartenenza.

L'impianto di triturazione verrà sistemato all'interno di uno stabile chiuso, dove vengono ribaltati i cassonetti provenienti dalla zona di macellazione. Le operazioni di scarico vengono eseguite direttamente nella tramoggia del trituratore, chiusa e non accessibile. Tutte le operazioni di scarico avvengono a porte chiuse. Sia lo stabile che le tramogge sono mantenute in depressione attraverso l'aspirazione dell'aria che viene inviata a combustione. La triturazione avviene in due fasi, una grossolana e una più fine. Attraverso un sistema automatico a coclee chiuse il prodotto della triturazione, sia liquido che solido, viene convogliato in una tramoggia precarica del tamburo rotante del termodistruttore, chiusa e con le pareti refrigerate, dalla cui viene alimentato, mediante coclee dosatrici, il tamburo dell'inceneritore. La ditta dichiara che l'intero processo, dalla triturazione alla termodistruzione, sarà gestito completamente da un sistema automatico di supervisione.

Termovalorizzazione

La ditta dichiara che la capacità dell'impianto sarà tale da garantire la termodistruzione di 1.000 kg/h di rifiuti di macellazione con potere calorifico delle materie prime attorno a 1.000 kcal/kg. La ditta prevede di utilizzare l'impianto 24 h/gg e 350 gg/anno. La quantità di rifiuti che verranno trattati è stata calcolata sulla base di una macellazione giornaliera di 800 capi, che produrranno un massimo di circa 34 tonnellate di prodotto da trattare. La ditta prevede di trattare circa 8.400 tonnellate/anno.

L'impianto è costituito da un tamburo rotante, seguito da camera di post-combustione che la ditta dichiara essere dimensionata con temperatura di 950°C, tempo di permanenza di due secondi, e 6% di ossigeno libero.

Le dimensioni principali sono:

- *tamburo*

diametro 1.630 mm
lunghezza 7.000 mm
Volume interno 7,9 mc

- *postcombustore*

larghezza 2.600 mm
altezza totale 5.500 mm
lunghezza 4.000 mm
volume interno 12,83 mc
tempo di permanenza 2,26 sec.

Il rifiuto alimentato nella tramoggia viene inviato al tamburo rotante tramite coclea. La ditta dichiara che i refrattari per l'inceneritore sono idonei per resistere alle seguenti temperature:

- tamburo 1.550°C;
- camera di post-combustione 1360°C.

Per il raggiungimento della condizione di regime e il mantenimento delle temperature è previsto l'utilizzo di gas meta-

no. La ditta prevede due bruciatori aventi le seguenti caratteristiche:

- bruciatore principale 800.000 kcal/h
- bruciatore post-combustore 800.000 kcal/h.

L'aria di combustione è fornita da ventilatori di tipo centrifugo a pale rovesciate, con portata di 4.000 Nm³/h. Al di sotto del postcombustore sarà installata una coclea di scarico delle ceneri prodotte. Il calore prodotto in fase di termodistruzione sarà parzialmente recuperato mediante scambio termico in apposita caldaia. La caldaia prevista è a tubi di fumi ad un passaggio con le seguenti caratteristiche:

- potenzialità caldaia 1.330.000 kcal/h
- pressione di esercizio 2 bar
- temperatura scarico dei fumi 170°C.

Il recupero di energia avverrà sotto forma di acqua calda, da impiegarsi nelle produzioni e nel condizionamento, ed è variabile tra 1.000 e 2.400 kg/h in relazione al potere calorifico del materiale termodistrutto.

La ditta prevede, per l'abbattimento delle polveri, di installare un filtro del tipo a maniche di tessuto, in grado di trattare una portata di 7.215 mc/h, con velocità di filtrazione, dichiarata dalla ditta di circa 1 m/min. La pulizia del filtro a maniche avviene al raggiungimento di una determinata perdita di carico misurata mediante pressione differenziale, mediante lavaggio con aria compressa in controcorrente.

Sistemi di regolazione:

La temperatura della camera di post-combustione viene fissata in un campo tra gli 850°C e gli 950°C in funzione delle caratteristiche del reflu, del tenore di CO al camino e del valore di NOX. La temperatura di camera viene regolata variando la portata di gas ausiliari. Il valore di portata aria totale è limitato dal segnale del controllore di ossigeno in modo da tenere un valore di ossigeno > del 6%. La portata d'aria di combustione viene suddivisa in aria primaria inviata al bruciatore principale, aria di combustione residuo, inviata in testata ed aria di postcombustione. La regolazione di portata è tale da garantire al bruciatore principale un eccesso d'aria massimo del 25%, in modo da controllare gli NOX. La distribuzione dell'aria di combustione tra primaria e postcombustione avviene mediante serrande manuali.

PRESCRIZIONI

Valori limite di emissione.

La ditta deve rispettare i limiti fissati alla lettera A) allegato 1 del d.m. 503/97.

Normalizzazione

Le condizioni sono quelle fissate alla lettera B) allegato 1 del d.m. 503/97.

Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni

Ci si deve uniformare a quanto previsto alla lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.

Non si ritiene necessario, vista la tipologia costante di residui inceneriti, la misurazione in continuo dell'HF

I sistemi di misurazione in continuo devono essere conformi a quanto previsto dal manuale di gestione emanato con decreto n. 33399 del 29 dicembre 2000 e al contempo collegati al centro provinciale se già funzionante o predisposti per il collegamento.

Se il centro fosse in fase di realizzazione entro i tempi di collegamento devono essere concordati con l'ente gestore del centro stesso.

Verifiche e calibrazioni secondo il manuale di gestione.

Misurazioni periodiche

La frequenza delle misurazioni periodiche viene uniformata ad una cadenza annuale.

Per quanto riguarda la determinazione delle diossine, la misurazione deve essere effettuata adottando la metodologia di campionamento ed analisi CEN-EN 1948/1/2/3 approvata dalla commissione C.E. con provvedimento 97/283/CE del 21 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. 113/11.

Valutazione dei risultati delle misure

Vale quanto previsto al punto 4 lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.

Parametri di funzionamento

Vale quanto previsto al punto 5 lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.

Prescrizioni in caso di avarie e mal funzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di mal funzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (ARPA, Provincia), in assenza del collegamento al centro provinciale o per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante Fax entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva all'evento.

Gli stessi criteri valgono per l'avvenuto ripristino della completa funzionalità dell'impianto.

Il collegamento con il centro provinciale deve prevedere informazioni in tempo reale come fissato dal manuale di gestione.

Camera di postcombustione

È accettato un esercizio ad una temperatura di 850°C anziché di 950°C a condizione che siano comunque rispettati i limiti di emissione e le caratteristiche eventualmente fissate per le ceneri e per le scorie.

Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme.

Le soglie di allarme sono fissate per Temperatura minima di 870°C.

Rischio di superamento dei limiti degli inquinanti misurati in continuo al raggiungimento dell'85% del valore limite orario.

Recupero energetico

Si ritiene idoneo, in linea di principio, quanto proposto dalla ditta riguardante il recupero energetico. Il calore prodotto in fase di termodistruzione sarà parzialmente recuperato mediante scambio termico in apposita caldaia. Il recupero di energia avverrà quindi sotto forma di acqua calda, da impiegarsi nelle produzioni e nel condizionamento, ed è variabile tra 1.000 e 2.400 kg/h in relazione al carico termico del forno.

SISTEMI DI CONTROLLO E CRITERI DI MANUTENZIONE

– anche per lavorazioni estremamente saltuari e le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti dovranno essere effettuate almeno semestralmente;

– devono essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;

– dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dall'art. 4.4 del d.P.R. 322/711 «qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni ad essi collegate. Il ciclo può essere riattivato solo dopo la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a presidio delle emissioni».

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

– l'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4178 «Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 del d.P.R. 203/88, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera»;

– il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 gg a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

CONTROLLO EMISSIONI

L'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4178 «Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 del d.P.R. 203/88, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera».

Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività.

Qualora i punti di emissione siano controllati da un sistema di verifica in continuo, deve essere presentata agli Enti preposti, con frequenza semestrale, una relazione riassuntiva delle misure espletate in continuo. Tali misure dovranno essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.

L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza (d.P.R. 547/55).

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art. 3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm. per il campionamento analitico»).

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR20010112]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5952

Ditta G.T.M. s.p.a. con sede legale in Ghisalba (BG) - via Villanova snc - Località Vitevecchia - Integrazione dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 2239 del 22 novembre 2000 avente per oggetto: «Ditta G.T.M. s.p.a. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Ghisalba (BG), via Villanova snc - località Vitevecchia». Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di integrare l'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 2239 del 22 novembre 2000 avente per oggetto: «Ditta G.T.M. s.p.a. - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Ghisalba (BG), via Villanova snc - località Vitevecchia»;

2. di far salve tutte le prescrizioni e le condizioni fissate dalla d.g.r. n. 2239 del 22 novembre 2000, che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

3. il punto 1 dell'allegato A alla d.g.r. n. 2239 del 22 novembre 2000 è da intendersi modificato per i seguenti punti:

a) il quantitativo massimo di rifiuti trattati annualmente è pari a 71.990 tonnellate di cui:

– 22.400 costituiti da fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione urbani ed industriali;

– 49.590 costituiti da scarti vegetali, paglia, lolla di riso, letame, terre di fanguaia, scarti ligneo-cellulosici, ecc.;

c) i fanghi biologici vengono miscelati con il materiale proveniente dalla maturazione primaria degli altri rifiuti a matrice vegetale.

L'impianto è autorizzato a ritirare, mettere in riserva, trattare e recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi così catalogati come da C.E.R.: 020103 - 020106 - 020304 - 020305 - 020603 - 020705 - 030101 - 030102 - 030103 - 030301 - 190804 - 190805 - 200107 - 200201;

4. per qualsiasi modifica delle condizioni in essere autorizzate (aumento di quantità ovvero realizzazione di varianti anche non sostanziali), la ditta dovrà procedere ad espletare la procedura ex d.P.R. 12 aprile 1996 in quanto tipologia di intervento prevista all'allegato A del medesimo, lettera i) «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui ... omissis... all'allegato C lettere da R1 a R9 del d.lgs. 22/1997 ... omissis... così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 3 settembre 1999»;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovrebbero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di stabilire che la ditta deve integrare fino all'importo di L. 183.000.000 (pari a € 94.511,6) l'ammontare totale della fidejussione, accettata con nota n. 17036 dell'11 dicembre 2000, che deve essere prestata a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

– messa in riserva di 2.100 mc di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi biologici e da rifiuti compostabili, pari a L. 63.000.000 (pari a € 32.536,78);

– recupero di 71.990 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 120.000.000 (pari a € 61.974,82);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta G.T.M. s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo e al comune di Ghisalba (BG);

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010113]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 – N. 7/5954

Ditta Vitali Rottami s.r.l. con sede legale in via Francesca Nuova, 48 – Ciserano (BG). Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Ciserano, via Francesca Nuova 48 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Vitali Rottami, con sede in Ciserano (BG) via Francesca Nuova, 48, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Ciserano (BG), via Francesca Nuova, 48 ed all'esercizio delle operazioni recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello di cui alla d.g.r. n. 3592 del 26 febbraio 2001;

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le disposizioni della d.g.r. n. 3592/01;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di

Bergamo a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di rideterminare in L. 285.600.000 (147.500,09 €) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Vitali Rottami s.r.l. deve presentare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

– messa in riserva mc 6820 di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 204.600.000 (105.667,08 €);

– cernita per un quantitativo annuo di ton. 30.000 pari a L. 72.000.000 (37.184,90 €);

– deposito preliminare mc 30 di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 9.000.000 (4.648,11 €);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 48028 del 17 luglio 1996;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo ed al comune di Ciserano;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Vitali Rottami s.r.l.

Sede legale e sede impianto: via Francesca Nuova, 48 – Ciserano (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa i mapp. 380, 1249, 1252, del foglio 5 del comune di Ciserano in zona classificata dal vigente P.R.G. «D3 – Impianti rifiuti»;

1.2 la superficie complessiva dell'impianto è pari a 8500 mq pavimentate in cls impermeabilizzato di cui:

– capannone di 324 mq adibito ad uffici ed alla messa in riserva dei metalli non ferrosi e dei pezzi di ricambio delle attrezzature utilizzate;

– capannone di 350 mq adibito al deposito dei trasformatori da demolire, alla tornitura dell'alluminio, del rame, con la presenza di una pressa ed una pelacavi;

– edificio a due piani fuori terra di 600 mq adibito a magazzino dei pezzi di ricambio delle attrezzature in uso;

– tettoia di 140 mq adibita a deposito di rottame ferroso in uscita;

– area di 360 mq adibita alla messa in riserva di metalli non ferrosi posti sotto tettoia;

- area di mq 110 adibiti alla messa in riserva di rottami non ferrosi in entrata posti sotto tettoia;
- area non edificata è destinata a:
 - mq 60 con n. 4 cassoni di cui n. 1 per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e n. 3 per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
 - mq 15 adibiti alla messa in riserva in cumuli in entrata di ceramica/porcellana provenienti dalla demolizione di linee elettriche;
 - mq 1660 adibiti alla messa in riserva del rottame ferroso in entrata;
 - mq 250 adibiti alla cernita del rottame ferroso in entrata;
 - mq 400 adibiti alla messa in riserva del rottame ferroso in uscita;
 - mq 1000 adibiti al deposito delle materie prime seconde.

1.3 I rifiuti speciali non pericolosi che la ditta può ritirare sono identificati dai seguenti codici CER:

020104 - 030101 - 030102 - 030103 - 030199 (limitatamente ai mobili in legno fuori uso ed ai manufatti difettosi) - 100299 - 100899 - 101099 (limitatamente a ferro da cernita calamite) - 110104 - 110401 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120199 (limitatamente ai cacami di lavorazione, ai mobili in ferro fuori uso ed ai manufatti difettosi) - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150201 - 160103 - 160105 - 160199 (limitatamente ai cavi di rame ricoperto) - 160202 - 160205 - 160208 - 170201 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170408 - 170701 - 190102 - 190108 - 200101 - 200103 - 200104 - 200105 - 200106 - 200107 - 200124 - 200301;

1.4 quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- quantitativo di messa in riserva di rifiuti in ingresso prima della cernita mc 5180;
- messa in riserva di rifiuti dopo le operazioni di cernita mc 1640;
- deposito preliminare pari a mc 30;
- attività di recupero 30.000 t/a.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1994 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.6 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri, i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996, sostituito del formulario di identificazione, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.7 come prescritto dal Comitato Tecnico Regionale i metalli non ferrosi devono essere stoccati sotto tettoia.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010114]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5958

Ditta ECO 92 s.r.l. con sede legale in Vignate (MI) - via Emilia. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Vignate (MI) - via Emilia ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale riferiscono che la ditta ECO 92 s.r.l., con sede legale in Vignate (MI), via Emilia, ha presentato, istanza:

- ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 67372 del 28 dicembre 1999, e successive integrazioni tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto sito in Vignate (MI), via Emilia, per la messa in riserva, il trattamento ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;

- tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 203/88;

Richiamata la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'Istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

c) il Comitato Tecnico Regionale ex art. 17 della l.r. 94/80, nella seduta del 26 settembre 2000, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

d) è stato acquisito il d.d.g. della Direzione Territorio e Urbanistica n. 1358 del 22 gennaio 2001 con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale (art.

7 del d.P.R. 12 aprile 1996) con le prescrizioni così come riprese nell'allegato A sopra richiamato;

e) la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in data 25 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

f) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in L. 90.000.000 (pari a € 46.481,12) ed è relativo a:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 18.000.000 (pari a € 9.296,22);
- recupero di 29.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

g) la ditta è iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. di Milano al n. 297156 con il seguente oggetto sociale e attività: «... raccolta, cernita, stoccaggio ... di residui civili e industriali, ...»;

d) con C.C.I.A.A. prot. CER/189196/1999/CMI1769 del 5 ottobre 1999, è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

Preso atto dell'Istruttoria tecnico amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza industriale, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa approvata con d.d.r. n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta ECO 92 s.r.l., con sede legale in Vignate (MI), via Emilia, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alla realizzazione di un impianto sito in Vignate (MI), via Emilia e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altra Unità Organizzativa della Giunta Regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

8. di determinare in L. 90.000.000 (pari a € 46.481,12) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

- messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 18.000.000 (pari a € 9.296,22);
- recupero di 29.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa approvata con d.d.g. n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta ECO 92 s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Milano e al comune di Vignate;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: ECO 92 s.r.l.

Sede legale: Vignate (MI) - via Emilia

Ubicazione impianto: Vignate (MI), via Emilia

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dal mappale n. 99 e parte dei mappali n. 39 e 100 del foglio n. 10 del comune di Vignate (MI), in zona classificata dal P.R.G. adottato in «Zona D1 - di completamento»;

1.2 l'impianto ha una superficie complessiva pari a 1650 mq di cui 850 mq coperti;

1.3 l'impianto è articolato nelle seguenti sezioni:

- area di carico e scarico automezzi

- area di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- area di stoccaggio prodotti finiti.

La messa in riserva dei rifiuti in ingresso è effettuata in n. 12 serbatoi di capacità pari a 25 mc/cad., per un volume complessivo pari a 300 mc; i serbatoi sono collocati in un bacino di contenimento a tenuta.

Lo stoccaggio dei prodotti finiti recuperati avviene in 10 serbatoi di capacità pari a 25 mc/cad per un totale di 250 mc.

Gli sfiati ed i troppo pieni di tutti i serbatoi sono collettati e convogliati a specifico impianto di trattamento che dovrà rispettare le prescrizioni di cui al successivo allegato B.

L'attività autorizzata consiste nella messa in riserva e recupero di rifiuti speciali classificati non pericolosi e pericolosi. Il recupero dei rifiuti è finalizzato ad ottenere prodotti aventi caratteristiche analoghe ai prodotti chimici materie prime, usualmente utilizzato nelle varie attività industriali e nei cicli depurativi delle acque come flocculanti, neutralizzanti, correttori dei rapporti C/N/P. Presso l'impianto la messa in riserva viene realizzata mantenendo la separazione tra i rifiuti prodotti da terzi conferiti di differenti caratteristiche chimico-fisiche sia dei prodotti finiti.

- Per asportare dai reflui eventuali solidi sospesi e/o sedimentabili, gli stessi sono trattati in sistemi di filtrazione costituiti da filtri statici con cartucce filtranti a granulometria progressiva. Per essere portati alla titolazione richiesta dall'utilizzatore del prodotto finito, ai reflui, in linea, verrà effettuata una aggiunta di prodotti chimici puri. I prodotti finiti verranno venduti accompagnati da schede tecniche di prodotto con le relative schede di sicurezza.

Alla conclusione di ogni lavorazione per tipologia si provvederà al controlavaggio dell'impianto idraulico. Per tale operazione si impiegheranno circa 100/200 l di acqua di rete, la quale verrà poi pompata nei serbatoi unitamente ai rifiuti da filtrare;

1.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, mettere in riserva, trattare e recuperare i quantitativi ed i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate, così catalogati come da C.E.R., con le seguenti modalità:

GRUPPO A ritiro max 13.000 t/a

CODICI C.E.R.: TIPOLOGIE RIFIUTI PRODOTTI CHIMICI CORRISPONDENTI (1)

Serbatoi 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19

060101 - 060102 - 060302 - Soluzioni acquose con sali di Sali di alluminio e misti in soluzione

060304 - alluminio

070101 - 070201 - 070301 - Soluzioni acquose con sali di ferro Sali di ferro e misti in soluzione

070501 - 070601 - 070701 - 110105 - 110106 - 110202

(1) flocculante nel trattamento di depurazione delle acque e dei fanghi; usi industriali vari.

GRUPPO B ritiro max 6.000 t/a

CODICI C.E.R.: TIPOLOGIE RIFIUTI PRODOTTI CHIMICI CORRISPONDENTI (2)

Serbatoi 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22

020105 - 020303 - 020304 - Soluzioni acquose di acido fosforico, Acido fosforico e suoi sali

020501 - 020701 - 020702 - suoi sali

020703 - 020704 - 060104 - 060105 - 060199 - Soluzioni acquose di acido nitrico e Acido nitrico e suoi sali in soluzione

060302 - 060304 - 060306 - suoi sali

060307 - 060308 - 060310 - Soluzioni acquose di sali di ammonio, Sali di ammonio in soluzione

061001 - 070101 - 070104 - 070201 - Soluzioni acquose di acido acetico e Acido acetico e suoi sali

070204 - 070301 - 070501 - suoi sali

070508 - 070601 - 070604 - Soluzioni acquose con carboidrati, Bilanciatore a base Carbonio

070701 - 070704 - proteine, zuccheri biodegradabile in soluzione

110105 - 110106 - Soluzioni acquose con glicoli, Bilanciatore base Carbonio

140103 - 140403 - biodegradabile in soluzione

(2) correttore dei rapporti C/N/P nel trattamento biologico delle acque; usi industriali vari.

GRUPPO C ritiro max 10.000 t/a

CODICI C.E.R.: TIPOLOGIE RIFIUTI PRODOTTI CHIMICI CORRISPONDENTI (3)

Serbatoi 2, 3, 8, 10, 1, 23, 24, 25

060101 - 060102 - 060202 - Soluzioni acquose di acido cloridrico, Soluzioni di acido cloridrico

060302 - 070101 - 070201 - 070301 - 070501 - 070601 - 070701 - Soluzioni acquose di acido solforico, Soluzioni di acido solforico

100109 - 110105 - 110106 - 110107 - 160606 - Soluzioni acquose di sodio idrossido, Soluzioni di basi alcaline varie

190807 - 190906 - basi varie e alitiminato di sodio

(3) neutralizzante nel trattamento delle acque; usi industriali vari.

Il quadro riassuntivo delle tipologie di rifiuti identificati con i codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti) di cui è autorizzato il ritiro per la messa in sicurezza e recupero di rifiuti è il seguente:

020105 - 020303 - 020304 - 020501 - 020701 - 020702 - 020703 - 020704 - 060101 - 060102 - 060104 - 060105 - 060199 - 060202 - 060302 - 060304 - 1060306 - 060307 - 060308 - 060310 - 061001 - 070101 - 070104 - 070201 - 070204 - 070301 - 070501 - 070508 - 070601 - 070604 - 070701 - 070704 - 100109 - 110105 - 110106 - 110107 - 110202 - 140103 - 140403 - 160606 - 190807 - 190906.

2. Prescrizioni

2.1 Prima della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- osservare le prescrizioni annesse all'autorizzazione ex d.P.R. 203/88;

- l'attuale pavimentazione dei piazzali esterni dell'insediamento interessata dalla movimentazione dei rifiuti (ingresso mezzi, carico e scarico) dovrà essere impermeabilizzata con idonei materiali;

- le pendenze dei piazzali di carico e scarico dovranno essere tali da garantire un corretto deflusso verso il sistema grigliato di contenimento di eventuali sversamenti;

- il sistema di contenimento esterno (canalette con grigliato, pozzetto di raccolta, ecc.) dovrà avere una capacità di almeno 3 metri cubi;

- le pompe del gruppo 2, adibite allo scarico dei rifiuti A, B e parte del C, dovranno essere dotate di pulsante di emergenza così come previsto per le pompe dei gruppi 1 e 4;

- il serbatoio n. 4 utilizzato per il contenimento delle emissioni (sfiati dei serbatoi), non potrà essere contestualmente utilizzato come contenitore per la raccolta dei liquidi accidentalmente sversati nelle fasi di carico e scarico e delle acque di pulizia. A tale scopo dovrà essere individuato un serbatoio esclusivamente dedicato;

- nel caso di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, qualora il prodotto non risponda a quanto prescritto al successivo punto 2.8, il rifiuto in uscita deve essere comunque considerato pericoloso;

- le acque meteoriche provenienti dai pluviali, che attualmente scaricano in prossimità dei piazzali di carico e scarico, dovranno essere raccolte e smaltite come da progetto;

- ai fini della tutela delle acque sotterranee dovrà essere predisposta una relazione geologica integrativa che definisca con precisione l'assetto idrogeologico del territorio ed il livello di rischio delle acque sotterranee. A tale scopo dovrà essere in particolare verificata l'eventuale presenza di falde sospese e la loro minima soggiacenza, unitamente alla determinazione della direzione di flusso delle acque sotterranee sulla base di una carta isopiezometrica;

- la direzione di flusso di cui sopra, servirà per la predisposizione di un monitoraggio sulla qualità delle acque di falda freatica mediante la realizzazione di due piezometri, da posizionare uno a monte ed uno a valle dell'impianto di messa in riserva, prima della messa in esercizio dell'impianto stesso;

- il soggetto autorizzato dovrà concordare con l'Amministrazione Provinciale di Milano un piano di monitoraggio *post-operam*, al fine di definire eventuali ulteriori accorgimenti correttivi, relativamente a:

- qualità dell'aria durante l'esercizio dell'impianto
 - qualità degli scarichi nelle rete fognaria;
- 2.2 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.3 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

– idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

– accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

– mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

2.4 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.5 la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari quella del più grande dei serbatoi;

2.6 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.7 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.8 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.9 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti devono avere caratteristiche conformi a quelli usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe; l'utilizzo di tali prodotti negli impianti di trattamento delle acque reflue è subordinato all'analisi della concentrazione delle sostanze di cui alla Tab. 5 del d.lgs. 152/99 per la verifica di conformità con i valori limite previsti dalla Tab. 3 dello stesso allegato per lo scarico in pubblica fognatura. Qualora i prodotti ottenuti non rispondano ai requisiti su richiamati gli stessi dovranno essere smaltiti come rifiuti in conformità ai disposti di cui al d.lgs. 22/97;

2.10 i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97, ovvero al punti da R1 a R10 dell'all. C al medesimo decreto;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite, dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.13 devono essere evitate emissioni diffuse in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante. Tutte le emissioni degli impianti di processo e/o dei serbatoi di stoccaggio devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del successivo allegato B;

2.14 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, può essere effettuata una miscelazione dei rifiuti ai fini del recupero di cui al precedente punto 1.3, in conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

– ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata;

– è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici.

Deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

– partite, quantità, codici CER dei rifiuti miscelati;

– tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali e totali dell'impianto;

– il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione.

3. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

— • —

ALLEGATO B

1. INDICE
2. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA
3. PRODOTTI, MATERIE PRIME
4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
5. EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO
6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE
7. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale: ECO 92 s.r.l.

Indirizzo: via Emilia Comune di 20060 Vignate (MI)

Settore di appartenenza: industria

Settore produttivo: chimico

Fasc: 32859/48970/00

La presente autorizzazione ha per oggetto la costruzione di un impianto finalizzato alla messa in riserva e al recupero di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi.

2. PRODOTTI, MATERIE PRIME

Prodotti: materie seconde aventi caratteristiche analoghe alle materie prime utilizzate nelle attività industriali e nei cicli depurativi delle acque.

Rifiuti trattati:

– gruppo A 13.000 t/a

- soluzioni acquose con sali di alluminio
- soluzioni acquose con sali di ferro

– gruppo B 6.000 t/a

- soluzioni acquose di acidi fosforico e suoi sali

- soluzioni acquose di acidi nitrico e suoi sali
 - soluzioni acquose con sali di ammonio
 - soluzioni acquose con sali di ferro
 - soluzioni acquose di acido acetico e suoi sali
 - soluzioni acquose con carboidrati, proteine, zuccheri glicolici
- gruppo C 10.000. t/a
- soluzioni acquose di acido cloridrico
 - soluzioni acquose di acido cloridrico
 - soluzioni acquose di sodio idrossido e basi varie
 - soluzioni acquose con carboidrati, proteine, zuccheri glicolici
- per dettaglio vedi allegato A.

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La messa in riserva dei rifiuti in ingresso e dei prodotti in uscita si effettua in apposite strutture atte allo stoccaggio dei liquidi:

Serbatoi reflui:

- 4 SERBATOI GRUPPO A 25 m³/cad.
- 4 SERBATOI GRUPPO B 25 m³/cad.
- 4 SERBATOI GRUPPO C 25 m³/cad.

Serbatoi prodotti:

- 3 SERBATOI GRUPPO A 25 m³/cad.
- 3 SERBATOI GRUPPO B 25 m³/cad.
- 4 SERBATOI GRUPPO C 25 m³/cad.

per dettaglio vedi allegato A

4. EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le emissioni verranno convogliate in un serbatoio di 15 m³ atto all'abbattimento dei vapori ad esso afferenti tramite gorgogliamento.

E1

Provenienza: captazione serbatoi di stoccaggio

Portata (Nm³/h): 1.500

Durata emissione (h/die): 3

Frequenza emissione (volte/sett): 5

Temperatura emissione (°C): ambiente

Inquinante: SOV SIV

Concentrazione inquinante (mg/Nm³):

- SOV < 20
- HCl < 10

Altezza emissione dal suolo (m): 12

Diametro/sezione condotta emissione (m²): 150

Impianto di abbattimento: colonna di gorgogliamento.

5. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI DI MESSA A RISERVA E TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

L'adozione di un sistema di collettamento delle emissioni a circuito chiuso, in condizioni di confinamento, richiede una aspirazione ambientale separata, adeguata a garantire una ventilazione sufficiente ai reparti produttivi.

Il progetto che prevede il convogliamento dei vapori alla torre di gorgogliamento è accolto.

Sostanze inquinanti

- SOV
- Emissioni acide SIV

Valori limite in emissione

Composti organici volatili espressi come COV vedi tabella (8)

Sostanze acide espresse come HCl 10 (mg/Nm³)

Serbatoi di stoccaggio

Per i serbatoi di stoccaggio dei C.O.V. l'applicazione dei criteri della «Linea guida» del 1987 riassunte a pg. 14 del Documento CRIAL 6 aprile 1989 viene ritenuta sufficiente per il contenimento delle emissioni.

Gli interventi sono differenziati in funzione di un indice di pericolosità I.P. che si ottiene con la seguente formula:

$$I.P. = PV \times Pm/f$$

Pv è la tensione di vapore a 20°C del C.O.V. stoccata;

Pm è il peso molecolare del C.O.V.

f è un fattore funzione della classe di appartenenza del C.O.V.

TABELLA C.O.V. (7)

Classe	1	2	3	4-5
f	20	200	2000	15.000

CATEGORIA A

(lp < 1): caricamento in circuito chiuso.

Se trattasi di serbatoi fuori terra del volume ≥ 20 mc e Pv ≥ 100 mm/Hg.

Oltre al circuito chiuso, i serbatoi devono essere dotati delle seguenti norme di buona tecnica:

- verniciatura termoriflettente
- sistema di raffreddamento
- polmonazione
- valvole di respirazione per regolare lo scarico della sovrappressione.

CATEGORIA B

(1 ≤ lp ≤ 10) caricamento in circuito chiuso.

Se trattasi di serbatoi fuori terra dal volume ≥ 10 mc

– le stesse norme di buona tecnica della cat. A.

Se trattasi di serbatoi fuori terra dal volume ≥ 20 mc e Pv ≥ 100 mm/Hg

- le stesse norme di buona tecnica della cat. A
- collettamento e trattamento sfiati.

CATEGORIA C

(lp > 10): caricamento in circuito chiuso.

Se trattasi di serbatoi fuori terra realizzare le norme di buona tecnica della cat. A.

Se trattasi di serbatoi fuori terra del volume ≥ 5 mc:

- stesse norme di buona tecnica della cat. A
- collettamento e trattamento sfiati.

CATEGORIA D

(sostanze riportate ai paragrafi 1.1 e 1.2 dell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990)

– caricamento in circuito chiuso, norme di buona tecnica, della cat. A

- collettamento e trattamento sfiati.

Qualsiasi trattamento sugli sfiati, deve realizzare l'obiettivo del rispetto dei seguenti limiti

TABELLA C.O.V. (8)

CLASSE	I	II	III	IV	V
CMA (mg/Nm ³)	5	40	150	300	600

Per lo stoccaggio dei reflui di lavorazione contenenti C.O.V. dovranno essere adottati gli stessi criteri ed interventi previsti per lo stoccaggio del C.O.V. puri.

Inoltre il sistema d'abbattimento deve rispettare le condizioni fissate nella **scheda AU.ST.02**

SCHEDA AU.ST.02

ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

Tipo di abbattitore

SCRUBBER A TORRE

Impiego

Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene

Provenienza degli inquinanti

- operazioni di cottura di materiali calcarei
- operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi;
- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido
- operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF
- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica

- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti
- operazioni di espansione di materiali plastici
- operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri)
- operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente.

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Temperatura

≤ 40°C.

Tempo di contatto

- Almeno 1 s per reazione acido/base
- Almeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto materia solubile nel fluido abbattente.

Perdite di carico

≤ 300 mm. c.a.

Portata minima

1.2 mc x 1000 mc di effluente gassoso.

5. Tipo di nebulizzazione

Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%.

6. Altezza di ogni stadio (minimo 1)

≥ 700 mm.

7. Tipo di fluido abbattente

Acqua o soluzione specifica.

8. Apparecchi di controllo

Indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido.

9. Ulteriori apparati

Separatore di gocce.

10. Caratteristiche aggiuntive della colonna

- a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido riducenti;
- b) almeno uno stadio di riempimento di altezza > 700 mm;
- c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento;
- d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie;
- e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature;
- f) dosaggio automatico dei reagenti;
- g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente.

11. Manutenzione

Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento.

12. Informazioni aggiuntive

Questa tipologia di può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.

L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere > 700 mm.

Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di

prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione.

Esenzione autorizzazione preventiva

In aggiunta a quanto previsto dalla circolare n. 1AMB/93 della Regione Lombardia e circolare n. 1-bis AMB/93 non si intendono sostanziali, come previsto anche dall'art. 2.4 della direttiva 99/13/CE, le modifiche dell'impianto che comportino variazioni quantitative del flusso complessivo di massa delle emissioni dell'impianto non superiori del 10% rispetto alla autorizzazione base.

Qualsiasi modifica è da considerarsi sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate ai sensi dell'art. 4.3 del d.P.R. 25 luglio 1991.

6. SCHEDA DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.,
- impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,
- impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo ≤ 0,3% in peso
 - residuo carbonioso ≤ 10% in peso
 - nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm.

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento...», deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- Manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

– Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

– Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell'aria;

– Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

La Ditta deve comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti, alla Regione, al comune ed al presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (PMIP) territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, alla Regione, al comune interessato ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio.

Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla Regione, al comune interessato ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio.

Qualora i punti di emissione siano controllati da un sistema di verifica in continuo, deve essere trasmessa alla Regione Lombardia ed al Servizio di Rilevamento, con frequenza semestrale, una relazione riassuntiva delle misure espletate in continuo; tali misure dovranno essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, dovrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Regione, al comune interessato ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio.

La ditta, qualora sia in possesso di più provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.P.R. 203/88, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Regione, al comune interessato e agli Enti di controllo competenti per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.m. 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'A.R.P.A., competente per territorio.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³
- portata aeriforme espressa in Nm³/h
- temperatura aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273°K e 101,323 kPa).

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(* Nella fase transitoria, in attesa della completa operatività

dell'A.R.P.A. della Lombardia, istituita con l.r. 14 agosto 1999 n. 16, le comunicazioni e le analisi di cui trattasi dovranno essere trasmesse ai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.P.I.), che si attivano per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8.3 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

[BUR20010115]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5960

Ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82, già autorizzato con d.g.r. n. 3580 del 26 febbraio 2001, ed autorizzazione per l'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e di rifiuti costituiti dalla frazione secca di r.s.u. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 32 della l.r. 1° luglio 1993, n. 21

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la legge regionale 1° luglio 1993, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C., con sede legale sita in Vergiate (VA), via Cuirone, n. 29, ha inoltrato istanza, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 32 della l.r. 21/93, in atti regionali n. 12069 del 19 ottobre 2000, così come successivamente modificata e integrata, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto per la realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82 e l'autorizzazione all'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti ritirati e trattati;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85»;

– la d.g.r. n. 7/3580 del 26 febbraio 2001 avente per oggetto: «Ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l'impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– la d.g.r. n. 6/49226 del 24 marzo 2000: «Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alla modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– il d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura VIA regionale»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) l'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti ritirati annualmente presso l'impianto, le varianti sostanziali apportate allo stesso, le operazioni ivi effettuate, nonché le tipologie e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta, unitamente alla istanza, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di V.I.A. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

c) l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) il Comitato Tecnico Regionale ex art. 17 della l.r. n. 94/80, nella seduta del 27 marzo 2001, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

e) la ditta deve integrare fino all'importo di L. 634.500.000 (pari a € 327.691,84) l'ammontare totale della fidejussione che deve essere prestata a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- messa in riserva di 1.050 mc di rifiuti speciali non pericolosi da destinare alla cernita e/o recupero, pari a L. 31.500.000 (pari a € 16.268,39);

- deposito preliminare di 660 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 198.000.000 (pari a € 102.258,46);

- messa in riserva e/o deposito preliminare di 420 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 252.000.000 (pari a € 130.147,13);

- deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi aventi un contenuto di CI organico > 2%, pari a L. 57.000.000 (pari a € 29.438);

- impianto avente una potenzialità di trattamento di 53.000 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 96.000.000 (pari a € 49.579,86);

f) la Provincia di Varese, con d.g.p. n. 36 del 6 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di selezione e trattamento della frazione secca di r.s.u.

g) con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 27 novembre 2000 il comune di Vergiate ha espresso parere favorevole all'impianto in questione;

h) la conferenza ex art 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in data 23 maggio 2001 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

i) la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Varese con n. VA026-27331 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «...Smaltimento rifiuti...»;

j) con C.C.I.A.A. n. CER/3599/2001/CVA0301 del 14 febbraio 2001 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 32 della l.r. 21/93, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa approvata con d.d.r. n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 32 della l.r. 21/93, la ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C., con sede legale sita in Vergiate (VA), via Cuirone, n. 29, alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto sito in Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82, già autorizzato con d.g.r. n. 3580 del 26 febbraio 2001, e di autorizzare l'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti ed il relativo esercizio delle inerenti operazioni di

messa in riserva, deposito preliminare, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi e di rifiuti costituiti dalla frazione secca di r.s.u., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/3580 del 26 febbraio 2001, e fissata al 26 febbraio 2006;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 7/3580 del 26 febbraio 2001;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di far salve le altre autorizzazioni e prescrizione stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di stabilire che la ditta deve integrare fino all'importo di L. 634.500.000 (pari a € 327.691,84) l'ammontare totale della fidejussione, accettata con nota n. 11358 del 17 aprile 2001, che deve essere prestata a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- messa in riserva di 1.050 mc di rifiuti speciali non pericolosi da destinare alla cernita e/o recupero, pari a L. 31.500.000 (pari a € 16.268,39);

- deposito preliminare di 660 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 198.000.000 (pari a € 102.258,46);

- messa in riserva e/o deposito preliminare di 420 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 252.000.000 (pari a € 130.147,13);

- deposito preliminare di 30 mc di rifiuti speciali pericolosi aventi un contenuto di CI organico > 2%, pari a L. 57.000.000 (pari a € 29.438);

- impianto avente una potenzialità di trattamento di 53.000 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a L. 96.000.000 (pari a € 49.579,86);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C., trasmettendone copia alla Provincia di Varese e al comune di Vergiate (VA);

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata, A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ri-

corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

•

ALLEGATO A

Ditta: Tramonto Antonio s.a.s. di Tramonto Antonio & C.
Sede legale sita in Vergiate (VA), via Cuirone, n. 29
Ubicazione impianto: Vergiate (VA), via Fratelli Rosselli, n. 82.

1. *Descrizione delle operazioni e dell'impianto*

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

a) L'impianto è ubicato nel territorio del comune di Vergiate (VA) con accesso da via F.lli Rosselli 82.

b) Il sito è, nel vigente P.R.G. del comune di Vergiate, destinato a: «Zona D2 – Industriale esistente» e «Zona E1 – Agricola».

c) L'area ricade in Zona IC di iniziativa comunale orientata secondo il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (legge regionale 33/80) e su di essa insiste il vincolo paesaggistico ai sensi d.lgs. 490/99. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie all'ampliamento in questione la ditta ha già ottenuto da parte del comune di Vergiate la Concessione Edilizia (C.E. n. 14 del 18 settembre 2000) e la relativa autorizzazione paesistica (prot. n. 9682 del 5 luglio 2000).

d) I mappali 497, 1138, 1142 e parte del mappale 1311 sono interessati dalla fascia di rispetto del pozzo Tematex di acque pubbliche destinate al consumo umano e pertanto non sono previste attività all'interno di tale fascia di rispetto.

e) L'impianto è suddiviso in quattro specifiche aree funzionali. Un'area (denominata zona A) nella quale vengono effettuate le operazioni di messa in riserva; cernita, adeguamento volumetrico con pressa, recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; un'area (denominata zona B) dove vengono effettuate le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, trattamento mediante triturazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; un'area (denominata zona C) nella quale vengono effettuate le operazioni di messa in riserva, cernita, adeguamento volumetrico con pressa, recupero e di rifiuti non pericolosi (frazione secca dei RSU); un'area (denominata zona D) nella quale viene effettuata l'operazione di messa in riserva di scarti vegetali. I quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto nelle zone A, B e D sono pari a 44.000 tonnellate anno, i quantitativi di rifiuti trattati nella zona C sono pari a 9.000 tonnellate anno.

f) Presso la zona A la ditta è autorizzata a ritirare, stoccare trattare e/o recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate R.S.U.), così catalogati come da C.E.R.:

- 02.01.04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi);
- 02.01.07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura;
- 02.01.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.03.04 scarti, inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02.03.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.04.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.05.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02.06.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- 02.07.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 03.01.01 scarti di corteggia e sughero;
- 03.01.02 segatura;
- 03.01.03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato;
- 03.01.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 03.03.01 corteccia;
- 03.03.07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone;

- 03.03.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 04.01.08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo;
- 04.01.09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura;
- 04.01.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 04.02.01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale;
- 04.02.02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale;
- 04.02.03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche;
- 04.02.04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura;
- 04.02.05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale;
- 04.02.06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale;
- 04.02.07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche;
- 04.02.08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste;
- 04.02.09 rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
- 04.02.12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura;
- 04.02.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 07.02.99 limitatamente a resine termoplastiche e termoidurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 09.01.07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento;
- 09.01.08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento;
- 10.01.12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
- 10.11.03 materiale di scarto a base di vetro;
- 10.11.08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili;
- 12.01.05 particelle di plastica;
- 12.01.99 limitatamente ai frammenti e agli scarti derivanti dallo stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura di materiali plastici;
- 12.02.01 polvere per sabbiatura esausta;
- 12.02.99 limitatamente alle polveri e piccole particelle di plastica e metallo derivanti da operazioni di trattamento meccanico superficiale;
- 15.01.01 carte e cartoni;
- 15.01.02 imballaggi in plastica;
- 15.01.03 imballaggi in legno;
- 15.01.04 imballaggi in metallo;
- 15.01.05 imballaggi composti;
- 15.01.06 imballaggi in più materiali;
- 15.02.01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi;
- 16.01.03 pneumatici usati;
- 16.01.05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli;
- 16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 16.02.02 altro materiale elettronico fuori uso (es. circuiti stampati);
- 16.02.05 altre apparecchiature fuori uso;
- 16.02.07 rifiuti derivanti dall'industria dei convertitori in plastica;
- 16.02.08 rifiuti dalla demolizione autoveicoli;
- 16.07.07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi;
- 16.07.99 rifiuti non specificati altrimenti;
- 17.01.03 mattonelle e ceramica;
- 17.01.04 materiali da costruzione a base di gesso;
- 17.02.01 legno;
- 17.02.02 vetro;
- 17.02.03 plastica;
- 17.04.05 ferro e acciaio;

- 17.04.08 cavi;
- 17.06.02 altri materiali isolanti;
- 17.07.01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni;
- 20.01.01 carta e cartone;
- 20.01.02 vetro;
- 20.01.03 plastica (piccole dimensioni);
- 20.01.04 altri tipi di plastica;
- 20.01.05 metallo (piccole dimensioni ad es. lattine);
- 20.01.06 altri tipi di metallo;
- 20.01.07 legno;
- 20.01.10 abiti;
- 20.01.11 prodotti tessili;
- 20.01.24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche);
- 20.03.01 rifiuti urbani misti (limitatamente ai rifiuti ingombranti).

I rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici 99, possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1 della D.C.I. 27 luglio 1984.

g) Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di cernita e recupero è pari a 600 mc, idem lo stoccaggio dei rifiuti in uscita destinati allo smaltimento definitivo. Le operazioni di cernita, effettuate con benna, pala meccanica, nastro trasportatore, e le operazioni di adeguamento volumetrico (svolte con pressa) vengono effettuate in apposita area attrezzata al coperto. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene prevalentemente al coperto e, solo in casi connessi al trasferimento degli stessi, in area scoperta, su platea pavimentata, in cassoni scarrabili coperti.

h) lo stoccaggio della zona B viene effettuato per un volume utile pari a 450 mc ed è così organizzato:

- 360 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi stoccati all'interno del capannone in fusti, big-bags, cisternette, cassonetti, ecc.;
- 30 mc rifiuti speciali aventi un contenuto di Cl organico > 2%;
- 60 mc nei due serbatoi posti all'esterno del capannone e posti in bacino di contenimento.

Presso questa zona viene altresì effettuata l'operazione di adeguamento volumetrico mediante triturazione di rifiuti non infiammabili allo stato solido e/o palabile fangoso, contenitori vuoti o sporchi derivanti dalle operazioni di movimentazione effettuate presso l'impianto in menzione.

i) Presso la suddetta zona sono ritirati e stoccati ed eventualmente triturati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, da attività artigianali e commerciali e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate R.S.U.), così catalogati e classificati come dal C.E.R.:

- 01.03.01 colle
- 01.05.01 fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti petrolio
- 01.05.02 fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti barite
- 01.05.03 fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti cloruri
- 01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01.05.99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02.01.04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
- 02.01.05 rifiuti agrochimici
- 02.01.07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
- 02.02.01 fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
- 02.02.04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
- 02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02.03.01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02.03.02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02.03.03 rifiuti da separazione con solventi
- 02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- 02.03.05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02.04.01 terra derivante dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02.04.02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02.04.03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02.05.02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02.05.99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02.06.02 rifiuti dall'impiego di conservanti
- 02.06.03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02.06.99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02.07.01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02.07.02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
- 02.07.03 rifiuti da trattamenti chimici
- 02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02.07.05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 03.01.02 segatura
- 03.01.03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
- 03.02.01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03.02.02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03.02.03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
- 03.02.04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03.03.02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
- 03.03.03 fanghi derivanti dai trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
- 03.03.04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
- 03.03.05 fanghi derivanti dal processo di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03.03.06 fibra e fanghi di carta
- 03.03.07 scarti del riciclaggio di carta e cartone
- 04.01.01 carniccio e frammenti di calce
- 04.01.02 rifiuti di calcinazione
- 04.01.03 bagni di sgranatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04.01.04 liquido di concia contenente cromo
- 04.01.05 liquido di concia non contenente cromo
- 04.01.06 fanghi contenenti cromo
- 04.01.07 fanghi non contenenti cromo
- 04.02.01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04.02.02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04.02.03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04.02.04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
- 04.02.05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
- 04.02.06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
- 04.02.07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
- 04.02.08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04.02.10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
- 04.02.11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 04.02.12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 04.02.13 tinture e pigmenti

05.01.01	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	06.13.01	pesticidi, biocidi ed altri agenti conservativi del legno di natura inorganica (P)
05.01.02	fanghi da processi di dissalazione	06.13.02	carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02)
05.01.03	morchie e fondi di serbatoi	06.13.03	nerofumo di gas
05.01.04	fanghi acidi da processi di alchilazione	07.01.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
05.01.06	fanghi da impianti, apparecchiatura e operazioni di manutenzione	07.01.02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05.01.07	catrami acidi	07.01.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
05.01.08	altri catrami	07.01.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
05.02.01	fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie	07.01.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05.02.02	rifiuti da torri di raffreddamento	07.01.06	altri catalizzatori esauriti
05.03.01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	07.01.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
05.03.02	altri catalizzatori esauriti	07.01.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
05.04.01	filtri di argilla esauriti	07.01.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
05.05.01	rifiuti contenenti zolfo	07.01.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
05.06.01	catrami acidi	07.02.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
06.06.02	asfalto	07.02.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
05.06.03	altri catrami	07.02.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
05.06.04	rifiuti da torri di raffreddamento	07.02.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.07.01	fanghi contenenti mercurio	07.02.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05.07.02	rifiuti contenenti zolfo	07.02.06	altri catalizzatori esauriti
05.08.01	filtri di argilla esauriti	07.02.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
05.08.02	catrami acidi	07.02.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
05.08.03	altri catrami	07.02.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
05.08.04	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio	07.02.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
06.01.01	acido solforoso e solforico	07.03.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
06.01.02	acido cloridrico	07.03.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
06.01.03	acido fluoridrico	07.03.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.01.04	acido fosforoso e fosforico	07.03.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.01.05	acido nitroso e nitrico	07.03.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06.02.01	idrossido di calcio	07.03.06	altri catalizzatori esauriti
06.02.02	soda (idrossido di sodio)	07.03.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
06.02.03	ammoniaca	07.03.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
06.03.01	carbonati (tranne 02.04.02 e 19.10.03)	07.03.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
06.03.02	soluzioni, saline contenenti solfati, solfiti e solfuri	07.03.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
06.03.03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri	07.04.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
06.03.04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri	07.04.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
06.03.05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenuri	07.04.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.03.06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati	07.04.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.03.07	fosfati e sali solidi collegati	07.04.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06.03.08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati	07.04.06	altri catalizzatori esauriti
06.03.09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)	07.04.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
06.03.10	sali solidi contenenti ammonio	07.04.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)
06.03.11	sali e soluzioni contenenti cianuri	07.04.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)
06.03.12	sali e soluzioni contenenti composti organici	07.04.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)
06.04.01	ossidi metallici	07.05.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)
06.04.02	sali metallici (tranne 06.03.00)	07.05.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
06.04.03	rifiuti contenenti arsenico	07.05.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.04.04	rifiuti contenenti mercurio	07.05.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)
06.04.05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	07.05.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06.05.01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	07.05.06	altri catalizzatori esauriti
06.06.01	rifiuti contenenti zolfo	07.05.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)
06.07.01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici (P)		
06.07.02	carbone attivo dalla produzione di cloro (P)		
06.08.01	rifiuti dalla produzione del silicio e di derivati del silicio		
06.09.01	fosfogesso		
06.09.02	scorie contenenti fosforo		
06.10.01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e di produzione di fertilizzanti		
06.11.01	gesso dalla produzione di biossido di titanio		
06.12.01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi		
06.12.02	altri catalizzatori esauriti		

07.05.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)	08.04.05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati (P)
07.05.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)	08.04.06	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati (P)
07.05.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)	08.04.07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
07.06.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)	08.04.08	soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
07.06.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti	09.01.01	soluzioni di sviluppo e attuanti a base acquosa (P)
07.06.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)	09.01.02	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa (P)
07.06.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)	09.01.03	soluzioni di sviluppo a base solvente (P)
07.06.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	09.01.04	soluzioni di fissaggio (P)
07.06.06	altri catalizzatori esauriti	09.01.05	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore (P)
07.06.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)	09.01.06	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici (P)
07.06.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)	09.01.07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
07.06.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)	09.01.08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
07.06.10	altri residui di filtrazione e assorbenti (P)	09.01.09	macchine fotografiche usa e getta con batterie
07.07.01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (P)	09.01.10	macchine fotografiche usa e getta senza batterie
07.07.02	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti	10.01.01	ceneri pesanti
07.07.03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)	10.01.02	ceneri leggere
07.07.04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri (P)	10.01.03	ceneri leggere di olio
07.07.05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	10.01.04	ceneri leggere e torba (P)
07.07.06	altri catalizzatori esauriti	10.01.05	rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
07.07.07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati (P)	10.01.06	altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
07.07.08	altri fondi di distillazione e residui di reazione (P)	10.01.07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
07.07.09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati (P)	10.01.08	altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
07.07.10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti (P)	10.01.09	acido solforico (P)
08.01.01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati (P)	10.01.10	catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
08.01.02	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati (P)	10.01.11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
08.01.03	pitture e vernici di scarto a base acquosa	10.01.12	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
08.01.04	pitture in polvere	10.02.01	rifiuti della trasformazione delle scorie
08.01.05	Pitture e vernici indurite	10.02.02	scorie non trasformate
08.01.06	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati (P)	10.02.03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
08.01.07	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura, e sverniciatura non contenenti solventi alogenati (P)	10.02.04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
08.01.08	fanghi o pittura o vernici a base acquosa	10.02.05	altri fanghi
08.01.09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08.01.05 e 08.01.06)	10.02.06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
08.01.10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici	10.03.01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi (P)
08.02.01	polveri di scarto di rivestimenti	10.03.02	frammenti di anodi
08.02.02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	10.03.03	scorie
08.02.03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	10.03.04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione (P)
08.03.01	inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati (P)	10.03.05	polvere di allumina
08.03.02	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati (P)	10.03.06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
08.03.03	inchiostri di scarto a base acquosa	10.03.07	rivestimenti di carbone usati (P)
08.03.04	inchiostro essiccato	10.03.08	scorie saline di seconda fusione (P)
08.03.05	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati (P)	10.03.09	scorie nere di seconda fusione (P)
08.03.06	fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati (P)	10.03.10	rifiuti dal trattamento di scorie saline (P)
08.03.07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	10.03.11	polveri di gas effluenti da camino
08.03.08	soluzioni acquose contenenti inchiostro	10.03.12	altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
08.03.09	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)	10.03.13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
08.04.01	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati (P)	10.03.14	fanghi derivanti dal trattamento fumi
08.04.02	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati (P)	10.04.01	scorie (di prima e seconda fusione) (P)
08.04.03	adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa	10.04.02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) (P)
08.04.04	adesivi e sigillanti induriti	10.04.03	arsenato di calcio (P)
		10.04.04	polveri dai gas effluenti da camino (P)
		10.04.05	altre polveri e particolato (P)
		10.04.06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi (P)
		10.04.07	fanghi derivanti dal trattamento fumi (P)
		10.04.08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
		10.05.01	scorie (di prima e seconda fusione) (P)

10.05.02	incrostazioni e toppe (prima e seconda fusione) (P)	11.01.02	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti (P)
10.05.03	polveri dai gas effluenti da camino (P)	11.01.03	rifiuti contenenti cromo da non cianuri (P)
10.05.04	altre polveri e particolato	11.01.04	rifiuti non contenenti cromo e cianuri
10.05.05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi (P)	11.01.05	soluzioni acide di decapaggio (P)
10.05.06	fanghi derivanti dal trattamento fumi (P)	11.01.06	acidi non specificati altrimenti (P)
10.05.07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	11.01.07	alcali non specificati altrimenti (P)
10.06.01	scorie (di prima e seconda fusione)	11.01.08	fanghi di fosfatazione (P)
10.06.02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	11.02.01	rifiuti da processi idrometallurgici del rame
10.06.03	polveri dai gas effluenti da camino (P)	11.02.02	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) (P)
10.06.04	altre polveri e particolato	11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
10.06.05	rifiuti della raffinazione elettrolitica (P)	11.02.04	fanghi non specificati altrimenti
10.06.06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi (P)	11.03.01	rifiuti contenenti cianuri
10.06.07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi (P)	11.03.02	altri rifiuti
10.06.08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	11.04.01	altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
10.07.01	scorie (di prima e seconda fusione)	12.01.01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
10.07.02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	12.01.02	altre particelle di metalli ferrosi
10.07.03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento	12.01.03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
10.07.04	altre polveri e particolato	12.01.04	altre particelle di metalli non ferrosi
10.07.05	fanghi derivanti dal trattamento fumi	12.01.05	particelle di plastica
10.07.06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	12.01.11	fanghi di lavorazione (P)
10.08.01	scorie (di prima e seconda fusione)	12.01.12	grassi e cere esauriti (P)
10.08.02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	12.01.13	rifiuti di saldatura
10.08.03	polveri dai gas effluenti da camino	12.02.01	polvere per sabbiatura esausta
10.08.04	altre polveri e particolato	12.02.02	fanghi da rettifica affilatura e lappatura
10.08.05	rifiuti solidi, derivanti dal trattamento	12.02.03	fanghi di lucidatura
10.08.06	fanghi derivanti dal trattamento fumi	12.03.01	soluzioni acquose di lavaggio (P)
10.08.07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	12.03.02	rifiuti di sgrassatura a vapore (P)
10.09.01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate	13.05.01	solidi di separazione olio/acqua (P)
10.09.02	forme contenenti leganti organici utilizzate	13.05.02	fanghi di separazione olio/acqua (P)
10.09.03	scorie di fusione	13.05.03	fanghi da collettori
10.09.04	polveri di fornace	13.06.01	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti (P)
10.10.01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate	14.01.01	clorofluorocarburi (CFC) (P)
10.10.02	forme contenenti leganti organici utilizzate	14.01.02	altri solventi alogenati e miscele solventi
10.10.03	scorie di fusione	14.01.03	altri solventi e miscele solventi
10.10.04	polveri di fornace	14.01.04	miscele acquose contenenti solventi alogenati
10.11.01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro	14.01.05	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
10.11.02	vetro di scarto	14.01.06	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
10.11.03	materiale di scarto a base di vetro	14.01.07	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
10.11.04	polveri dai gas effluenti dal camino	14.02.01	solventi alogenati e miscele di solventi
10.11.05	altre polveri e particolato	14.02.02	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati (P)
10.11.06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi	14.02.03	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
10.11.07	fanghi derivanti dal trattamento fumi	14.02.04	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
10.11.08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	14.03.01	clorofluorocarburi (CFC) (P)
10.12.01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico	14.03.02	altri solventi alogenati (P)
10.12.02	polveri dai gas effluenti da camino	14.03.03	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati (P)
10.12.03	altre polveri e particolato	14.03.04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
10.12.04	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi	14.03.05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
10.12.05	fanghi derivanti dal trattamento fumi	14.04.01	clorofluorocarburi (CFC) (P)
10.12.06	stampi inutilizzabili	14.04.02	altri solventi alogenati e miscele di solventi (P)
10.12.07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	14.04.03	altri solventi o miscele solventi (P)
10.13.01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico	14.04.04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
10.13.02	rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento	14.04.05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi (P)
10.13.03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento	14.05.01	clorofluorocarburi (CFC) (P)
10.13.04	rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	14.05.02	altri solventi alogenati e miscele di solventi (P)
10.13.05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi	14.05.03	altri solventi o miscele solventi (P)
10.13.06	altre polveri e particolato	14.05.04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati (P)
10.13.07	fanghi derivanti dal trattamento fumi	14.05.05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
10.13.08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili	15.01.01	carta e cartone
11.01.01	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti (P)	15.01.02	imballaggi in plastica

- 15.01.03 imballaggi in legno
- 15.01.04 imballaggi in metallo
- 15.01.05 imballaggi compositi
- 15.01.06 imballaggi in più materiali
- 15.02.01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
- 16.01.01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
- 16.01.02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
- 16.02.01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT (P)
- 16.02.02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
- 16.02.03 apparecchiature contenenti Clorofluorocarburi
- 16.02.04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
- 16.02.05 altre apparecchiature fuori uso
- 16.02.06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
- 16.02.07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
- 16.03.01 prodotti fuori specifica inorganici
- 16.03.02 prodotti fuori specifica organici
- 16.05.01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione contenitori GPL e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
- 16.05.02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche non specificate altrimenti, polveri estinguenti
- 16.05.03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
- 16.06.01 accumulatori al piombo (P)
- 16.06.02 accumulatori al nichel-cadmio (P)
- 16.06.03 pile a secco al mercurio (P)
- 16.06.04 pile alcaline
- 16.06.05 altre pile e accumulatori
- 16.06.06 elettroliti da pile e accumulatori (P)
- 16.07.01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici (P)
- 16.07.02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli (P)
- 16.07.03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli (P)
- 16.07.04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici (P)
- 16.07.05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici (P)
- 16.07.06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli (P)
- 17.01.01 cemento
- 17.01.02 mattoni
- 17.01.03 mattonelle e ceramica
- 17.01.04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17.01.05 materiali da costruzione a base di amianto
- 17.03.01 asfalto contenente catrame
- 17.03.02 asfalto (non contenente catrame)
- 17.03.03 catrame e prodotti catramosi
- 17.05.01 terra e rocce
- 17.05.02 terra di dragaggio
- 17.06.01 materiali isolanti contenenti amianto (P)
- 17.06.02 altri materiali isolanti
- 17.07.01 rifiuti misti di demolizione e costruzione
- 18.01.04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 18.01.05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
- 18.02.03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18.02.04 sostanze chimiche di scarto (P)
- 19.01.01 ceneri pesanti e scorie
- 19.01.02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
- 19.01.03 ceneri leggere (P)
- 19.01.04 polveri di caldaia (P)
- 19.01.05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi (P)
- 19.01.06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue (P)
- 19.01.07 rifiuti solidi derivanti da trattamento fumi (P)
- 19.01.08 rifiuti di pirolisi
- 19.01.09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli NOx
- 19.01.10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi (P)
- 19.02.01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli (P)
- 19.02.02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
- 19.03.01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
- 19.03.02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
- 19.03.03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
- 19.04.01 rifiuti vetrificati
- 19.04.02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi (P)
- 19.04.03 fase solida non vetrificata (P)
- 19.04.04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19.05.01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
- 19.05.02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
- 19.05.03 composti fuori specifica
- 19.06.01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
- 19.06.02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
- 19.07.01 percolato di discarica
- 19.08.01 mondiglia
- 19.08.02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
- 19.08.04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
- 19.08.05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
- 19.08.06 resine di scambio ionico sature od esauste (P)
- 19.08.07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico (P)
- 19.09.01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
- 19.09.02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
- 19.09.03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
- 19.09.04 carbone attivo esausto
- 19.09.05 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19.09.06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20.01.09 oli e grassi
- 20.01.12 vernici, inchiostri, adesivi (P)
- 20.01.13 solventi (P)
- 20.01.14 acidi
- 20.01.15 rifiuti alcalini
- 20.01.16 detersivi
- 20.01.17 prodotti fotochimici (P)
- 20.01.18 medicinali
- 20.01.19 pesticidi (P)
- 20.01.20 batterie e pile
- 20.01.21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (P)
- 20.01.22 aerosol
- 20.01.23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 20.01.24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
- j) Presso la zona C la ditta è autorizzata a ritirare, stoccare trattare e/o recuperare la frazione plurimateriale secca proveniente dalle raccolte differenziate R.S.U., catalogabile come da C.E.R.:

20.03.01 rifiuti urbani misti limitatamente alla frazione multimateriale secca (sacco viola);

k) il quantitativo massimo trattato nella suddetta area è pari a 9.000 tonnellate/anno. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di cernita e recupero è pari a 200 mc, lo stoccaggio dei rifiuti in uscita destinati al recupero è pari a 100 mc; lo stoccaggio dei rifiuti in uscita destinati allo smaltimento definitivo è pari a 60 mc. Le operazioni di cernita, effettuate da operatori all'interno di apposite cabine di selezione, e le operazioni di adeguamento volumetrico (svolte con la pressa già esistente ed utilizzata anche per i rifiuti provenienti dalla Zona A) vengono effettuate in apposita area attrezzata al coperto. Lo stoccaggio dei rifiuti avviene prevalentemente al coperto e, solo in casi connessi al trasferimento degli stessi, in area scoperta, su platea pavimentata, in cassoni scarrabili coperti.

l) Presso la zona D la ditta è autorizzata a ritirare e stoccare gli scarti vegetali, così catalogati come da C.E.R.:

20.02.01 rifiuti compostabili (limitatamente alla frazione verde).

m) Il quantitativo trattato nella suddetta area rientra nella potenzialità di 44.000 tonnellate/anno già autorizzata per la Zona A, B e D. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso è pari a 150 mc ed è effettuato all'interno di cassoni su platea impermeabilizzata.

2. Prescrizioni

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con la d.g.r. n. 6/25356 del 21 febbraio 1997, così come integrata con d.g.r., n. 6/43032 del 14 maggio 1999 rinnovata con d.g.r. 7/3580 del 26 febbraio 2001, quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

e) nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc., per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

f) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di a-

spirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

g) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

h) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

i) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto;

j) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

k) i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento, il cui scarico, qualora siano costituiti da tubazione di troppo pieno, deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

l) i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere apposti corridoi di ispezione, tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

m) la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

n) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

o) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

p) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono, essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

q) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

r) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

s) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

t) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta

deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore);

u) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione, essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero del C.F.C. stessi;

v) le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinati e dei gas in essi contenuti;

w) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzi di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

x) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

y) le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

z) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

aa) qualora il quantitativo dei rifiuti stoccati e quello dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero dei rifiuti abbiano le caratteristiche previste dal d.lgs. 334/99 la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni della stessa legge;

bb) i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati anche con opportuni ricambi d'aria.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010116]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5962

Ditta Ecoretras s.r.l. con sede legale in Bergamo - via Broseta, n. 131 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - via Andito Bedesco, e all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi con

ampliamento quali-quantitativo. Artt. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

- il d.lgs. 22 gennaio 1992 n. 95;

- il d.m. Industria, Commercio ed Artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;

- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, riferisce che la ditta Ecoretras s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Broseta n. 131, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 35071 del 30 maggio 2000, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - via Andito Bedesco, e all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi con ampliamento quali-quantitativo;

Richiamate:

1. la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85;

2. la d.g.r. 21 aprile 1998 n. 35666 avente per oggetto: «Ditta RE-TRAS di Murgia Giuliana - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - via Andito Bedesco, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 21 gennaio 1992 n. 955;

3. il d.d.g. Tutela Ambientale n. 5061 del 30 settembre 1998 avente per oggetto «Volturazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 35666 del 21 aprile 1998, rilasciata alla ditta RE-TRAS di Murgia Giuliana, con sede legale in Curno (BG), via Turati 3, per l'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti ubicato in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) via Andito Bedesco, a favore della ditta Ecoretras s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Broseta 131»;

4. la d.g.r. 28 ottobre 1999 n. 45970 avente per oggetto: «Ditta Ecoretras s.r.l. - Integrazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 21 aprile 1998 n. 35666, come volturata con d.d.g. Tutela Ambientale 30 settembre 1998 n. 5061, avente per oggetto: «Ditta RE-TRAS di Murgia Giuliana - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - via Andito Bedesco, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

5. il d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui d.g.r. 49226 del 24 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura VIA regionale»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta, unitamente alla istanza, ha inoltrato documentazione tecnica, secondo quanto disposto dal d.d.g. della Direzione Generale Tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini di verificare

l'assoggettabilità dell'opera alle procedure di VIA. La Struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'impianto in questione dalla procedura di VIA regionale;

c) l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) la Provincia di Bergamo, con atto del Dirigente del Settore Ambiente Servizio rifiuti n. 399 del 1° marzo 2001, ha espresso, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, parere favorevole all'autorizzazione richiesta;

f) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in L. 153.660.000 (pari a € 79.358,75) ed è relativo a:

– messa in riserva di 146 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a L. 8.760.000 (pari a € 4.524,16);

– deposito preliminare di 229 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a L. 137.400.000 (pari a € 70.961,17);

– deposito preliminare di 25 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 7.500.000 (pari a € 3.873,42);

g) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 97621/1997 del 29 luglio 1997 avente per oggetto: «... il trattamento, l'ammasso, il caricamento, la cernita, la riduzione del volume, l'imballaggio, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali, tossico-nocivi...»;

h) con CCIAA prot: CER/21631/2000/CBG0200 del 18 maggio 2000, è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Ecoretras s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Broseta n. 131, alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto sito in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) – via Andito Bedesco e all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi con ampliamento quali-quantitativo, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 35666 del 21 aprile 1998 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adattare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in L. 153.660.000 (pari a € 79.358,75)

l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

– messa in riserva di 146 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a L. 8.760.000 (pari a € 4.524,16);

– deposito preliminare di 229 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a L. 137.400.000 (pari a € 70.961,17);

– deposito preliminare di 25 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 7.500.000 (pari a € 3.873,42);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Ecoretras s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo e al comune di Sotto il Monte;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

———— • ————

ALLEGATO A

Ditta: Ecoretras s.r.l.

Sede legale: Bergamo – via Broseta n. 131

Ubicazione impianto: Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) – via Andito Bedesco

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

a) l'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dal mappale n. 4765 del foglio n. 9 del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), in zona classificata dal vigente strumento urbanistico D2 artigianale di nuovo impianto;

b) l'impianto autorizzato con d.g.r. 35666/98 e successive modifiche ed integrazioni è così articolato:

– la principale attività svolta dalla ditta è quella della raccolta dell'olio usato così come regolamentato dall'art. 1 del d.lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992. Il deposito realizzato risponde ai requisiti di cui all'allegato C al d.m. 392/96.

La messa in riserva degli oli usati, destinati alla rigenerazione, viene effettuata in:

– 4 serbatoi cilindrici orizzontali interrati, posti in cassone di calcestruzzo totalmente ispezionabile e aventi le seguenti caratteristiche:

• n. 2 serbatoi aventi cad. capacità geometrica pari a 33 m³,

• n. 1 serbatoio avente una capacità geometrica pari a 50 m³,

• n. 1 serbatoio avente una capacità geometrica pari a 30 m³.

Il deposito preliminare viene invece effettuato in:

– n. 1 serbatoio avente capacità geometrica pari a 50 m³ (per emulsioni oleose),

– n. 1 serbatoio avente capacità geometrica pari a 10 m³ (per oli contaminati),

– n. 1 container a tenuta da 25 m³, al coperto sotto tettoia (stoccaggio filtri olio e morchie oleose),

– n. 2 container a tenuta da 10 m³ l'uno, con coperchio a chiusura ermetica, situati all'aperto e su fondo impermeabilizzato (segatura, stracci e residui di pulizia dei locali, contenitori vuoti sporchi ecc.);

c) l'integrazione e l'ampliamento quali-quantitativo dei rifiuti ritirati dal centro rispetto a quanto autorizzato con la d.g.r. 35666/97 e successive integrazioni risulta il seguente:

– n. 2 containers da 25 m³, a tenuta per lo stoccaggio di

rifiuti costituiti da fanghi di scarto provenienti da vari processi industriali, grassi e cere esauriti, limatura di scarto, polveri e particelle metalliche, adesivi e sigillanti induriti, rifiuti di scrostatura e sverniciatura, ecc., contenuti in specifici contenitori e separati per tipologie omogenee; collocazione su area esterna pavimentata;

- n. 1 container da 25 m³ per lo stoccaggio dei pneumatici; collocazione su area esterna pavimentata;

- n. 1 container da 25 m³ per lo stoccaggio di rifiuti provenienti dalla demolizione di autoveicoli, lattine, contenitori sporchi, apparecchiature fuori uso, plastiche, catalizzatori esauriti, ecc.; contenuti in specifici contenitori e separati per tipologie omogenee; collocazione su area esterna pavimentata;

- 24 m³ in cassonetti omologati dal CO.BAT. per deposito preliminare degli accumulatori al piombo esausti e per le pile; collocazione in zona interna del capannone su area pavimentata ed impermeabilizzata;

- 20 m³ (in fusti, cisternette, big-bags ecc.) per deposito preliminare di fondi di serbatoio, soluzioni derivanti da processi industriali, filtri esauriti e morchie di cabine di verniciatura, solventi e miscele di solventi esauste, ecc.; collocazione in zona interna del capannone su area pavimentata ed impermeabilizzata;

- la sostituzione dei due containers a tenuta da 10 m³ l'uno, già autorizzati con d.g.r. 35666/98, con un unico container da 25 m³, utilizzato per lo stoccaggio di segatura, stracci sporchi, residui di pulizia locali, contenitori sporchi ecc., contenuti in specifici contenitori e separati per tipologie omogenee; collocazione su area esterna pavimentata.

Su partite omogenee di rifiuti ritirati verranno effettuate operazioni di miscelazione, di ricondizionamento e riconfezionamento dei rifiuti stessi, finalizzate ad ottenere una massimizzazione dei possibili recuperi e comunque una razionalizzazione del successivo smaltimento.

È autorizzato lo stoccaggio di 400 mc di rifiuti, secondo il seguente prospetto:

Sezione	Quantità originaria (m ³)	Ampliamento richiesto (m ³)	Totale (m ³)
serbatoi	206	inv.	206
container 1 (area 1)	0	25	25
container 2 (area 1)	0	25	25
container 3 (area 1)	0	25	25
container 4 (area 2)	20	5	25
container 5 (area 5)	25	inv.	25
container 6 (area 5)	0	25	25
contenitori batterie e pile (area 3)	0	24	24
fusti, cisternette, big-bags (area 4)	0	20	20
TOTALE	251	149	400

l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare, sottoporre alle operazioni di messa in riserva, raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati come da C.E.R.: 010501 - 050103 - 050105 - 050106 - 050804 - 070108 - 070109 - 070602 - 070604 - 070701 - 080101 - 080102 - 080105 - 080106 - 080107 - 080109 - 080110 - 080301 - 080305 - 080306 - 080404 - 110105 - 110108 - 110204 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120106 - 120107 - 120108 - 120109 - 120110 - 120111 - 120112 - 120202 - 120203 - 120301 - 130101 - 130102 - 130103 - 130104 - 130105 - 130106 - 130107 - 130108 - 130201 - 130202 - 130203 - 130301 - 130302 - 130303 - 130304 - 130305 - 130401 - 130402 - 130403 - 130501 - 130502 - 130503 - 130504 - 130505 - 130601 - 140102 - 140103 - 140505 - 150101 - 150102 - 150104 - 150106 - 150201 - 160101 - 160102 - 160103 - 160105 - 160199 (limitatamente ai filtri oli) - 160201 - 160205 - 160208 - 160601 - 160702 - 160703 - 160704 - 160705 - 160706 - 160707 - 190803 - 200103 - 200104 - 200105 - 200106 - 200120.

2. Prescrizioni

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato

con d.g.r. n. 6/35666/97 e successive integrazioni, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

b) le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

c) nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore, trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

d) le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

e) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

g) i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati. È fatto altresì obbligo che lo stoccaggio degli oli usati risponda ai requisiti dell'allegato C del d.m. 392/96. Sono fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori prescrizioni che gli Enti competenti dovessero assumere a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Governo di cui al comma 2-bis dell'art. 56 del d.lgs. 95/92;

h) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

i) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

j) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

k) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

l) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultante analitiche e/o dichiarazione del produttore); per i rifiuti destinati al trattamento nelle sezioni di inertizzazione la ditta dovrà accertare, mediante analisi chimica, che gli stessi abbiano una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

m) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione, essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

n) di disporre l'osservanza della circolare n. 18135/ECOL. del 1° luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB» che qui si intende integralmente trascritta e del d.lgs. 209/99 relativa allo smaltimento dei PCB e PCT; inoltre ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 209/99 è vietata la miscelazione del PCB o PCT usati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e c) del richiamato decreto, ossia è vietata la miscelazione di rifiuti aventi una concentrazione superiore allo 0,005% in peso, con altre sostanze o fluidi;

o) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste, operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

p) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

q) le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

r) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

s) i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto, autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010117]

[5.3.5]

D.G.R. 2 AGOSTO 2001 - N. 7/5963

Ditta RESMAL s.r.l. con sede legale in via M. Morgantini 29, Milano - Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cernusco sul Naviglio (MI), via Sibilla Aleramo - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l'autorizzazione alla ditta Resmal s.r.l. con sede legale in Milano via M. Morgantini n. 29, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cernusco sul Naviglio (MI), via V. Veneto 82, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare in L. 181.500.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

– messa in riserva di 1.250 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 37.500.000;

– recupero di 20.000 mc annui di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 48.000.000;

– deposito preliminare di 320 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 96.000.000;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 23215 dell'11 maggio 1999;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Resmal s.r.l., trasmettendone copia alla Provincia di Milano e al comune di Cernusco sul Naviglio;

10. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: RESMAL s.r.l.

Sede legale: Milano, via M. Morgantini 29

Ubicazione impianto: Cernusco sul Naviglio (MI) – via Sibilla Aleramo, 8

1. Descrizione dell'impianto e delle modifiche apportate e autorizzate

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dai mappali n. 108-4 del foglio n. 12 del comune di Cernusco sul Naviglio (MI), in zona classificata dal P.R.G. adottato in Zona Omogenea D – Produttiva industriale e commerciale, e che tuttavia l'approvazione del progetto dell'impianto costituisce ai sensi dell'art. 27, comma 5° del d.lgs. 22/97, variante temporanea allo strumento urbanistico comunale ed occupa una superficie complessiva di 5.502,5 mq di cui 1.690 mq coperti;

1.2 la ditta con d.g.r. n. 6/18329 del 20 settembre 1996 è autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, adeguamento volumetrico, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare trattare e/o recuperare, secondo le specifiche ed i quantitativi sotto riportati, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati come da C.E.R.:

- 01.04.05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
- 01.04.06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 02.01.04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
- 03.01.01 scarti di corteccia e sughero
- 03.01.02 segatura
- 03.01.03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
- 03.01.99 lim. a rif. solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili
- 03.03.01 corteccia
- 03.03.06 fibra e fanghi di carta
- 03.03.07 scarti del riciclaggio di carta e cartone
- 03.03.99 lim. ai rif. solidi da produzione e lavorazione della carta e del cartone
- 04.01.09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
- 04.02.01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
- 04.02.02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
- 04.02.03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
- 04.02.04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
- 04.02.05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

- 04.02.06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
- 04.02.07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
- 04.02.08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 07.02.99 lim. ai rif. solidi di plastica, gomme e fibre artificiali
- 08.01.05 pitture e vernici indurite
- 09.01.07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
- 09.01.08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
- 10.01.12 rivestimenti refrattari inutilizzabili
- 10.11.02 vetro di scarto
- 10.11.03 materiali di scarto a base di vetro
- 12.01.05 particelle di plastica
- 12.02.99 lim. a manufatti in gesso e stucco
- 15.01.01 carta e cartone
- 15.01.02 imballaggi in plastica
- 15.01.03 imballaggi in legno
- 15.01.04 imballaggi in metallo
- 15.01.05 imballaggi compositi
- 15.01.06 imballaggi in più materiali
- 15.02.01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
- 16.01.03 pneumatici usati
- 16.01.05 parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli
- 16.02.02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
- 16.02.05 altre apparecchiature fuori uso
- 16.02.07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
- 16.03.01 prodotti fuori specifica inorganici
- 17.01.03 mattonelle e ceramica
- 17.01.04 materiali da costruzione a base di gesso
- 17.02.01 legno
- 17.02.02 vetro
- 17.02.03 plastica
- 17.04.05 ferro e acciaio
- 17.04.07 metalli misti
- 17.04.08 cavi
- 17.06.02 altri materiali isolanti
- 17.07.01 rifiuti misti di costruzioni
- 18.01.04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)
- 19.02.02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
- 20.01.01 carta e cartone
- 20.01.02 vetro
- 20.01.03 plastica (piccole dimensioni)
- 20.01.04 altri tipi di plastica
- 20.01.05 metallo in piccole dimensioni
- 20.01.06 altri tipi di metallo
- 20.01.07 legno
- 20.01.08 lim. agli oli per frittura
- 20.01.09 oli e grassi
- 20.01.10 abiti
- 20.01.11 prodotti tessili
- 20.01.23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
- 20.01.24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
- 20.02.02 terreno e rocce (ad esclusione delle terre provenienti da bonifiche)
- 20.03.01 Rifiuti urbani misti (lim. agli ingombranti)

1.4 di denegare i seguenti codici 02.01.03, 02.03.04, 19.05.01, 20.01.09, 20.02.03 e 20.03.02 poiché trattasi di ri-

fiuti putrescibili e il parere favorevole della conferenza è subordinato all'esclusione;

1.5 La quantità massima stoccabile in ingresso di rifiuti speciali non pericolosi non può superare il volume complessivo di 1.250 mc, di cui il quantitativo massimo di rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92, costituiti da oli minerali usati, non può superare i 500 litri;

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto in un anno è pari a 20.000 tonnellate;

1.7 Il quantitativo massimo di deposito preliminare autorizzato risulta pari a 320 mc;

2. Prescrizioni

2.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con la d.g.r. n. 6/18329 del 20 settembre 1996;

2.2 le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.3 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.4 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.5 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.6 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

2.7 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.8 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;

2.9 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti c.f.c. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti c.f.c. deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei c.f.c. stessi;

2.10 la messa in riserva degli oli minerali usati non può superare i 500 litri. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.11 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche

equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

3. Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010118]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6073

Accreditamento della R.S.A. «Mons. Luigi Novarese» con sede in Palestro (PV), relativamente a n. 15 posti letto N.A.T. e 5 posti letto N.A.P.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Mons. Luigi Novarese» con sede in Palestro (PV), gestita dalla Cooperativa Sociale «Coopselios. s.c.r.l.», per n. 15 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali e n. 5 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Parziali, totalmente riservati ad ospiti provenienti da Milano, in virtù della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Milano ed autorizzata con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 5 giugno 2001, n. 13097;

2) di stabilire che le prestazioni erogate con riferimento ai 15 posti letto N.A.T. e 5 posti letto N.A.P. potranno essere remunerate esclusivamente in quanto rivolte a cittadini residenti nel comune di Milano;

3) di riconoscere la tariffa giornaliera di L. 73.000 per ospiti N.A.T. e L. 37.000, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale di Pavia;

4) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente la A.S.L. di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alla stessa in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010119]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6074
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale
«Residenza San Francesco», con sede in Nova Milanese
(MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

– 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

– 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

– con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitario Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accreditamento di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti;

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano);

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 29 giugno 2001 il legale rappresentante della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza San Francesco» con sede in Nova Milanese (MI) ha richiesto l'accreditamento per n. 150 posti letto, per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 1 gennaio 2001, n. 127, per n. 150 posti letto per ospiti N.A.T.;

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 con atto 25 luglio 2001, n. 595;

– standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano 3;

Rilevato altresì:

– che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano 3;

– che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, sarà pari a L. 115.000 per gli ospiti N.A.T.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 150 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r.

– 24 maggio 2000, n. 4 come modificata dalle dd.g.r. 7 giugno 2000, n. 54 e 7 luglio 2000, n. 255, con le quali sono state istituite le Direzioni Generali della Giunta regionale e nominati i Direttori Generali delle stesse;

– 28 giugno 2000, n. 156, come modificata dalla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255, con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

– 22 dicembre 2000, n. 2764 con la quale è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le competenze determinate nello stesso provvedimento deliberativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale 17 gennaio 2001, n. 1146, di delega al Dirigente dell'Unità Organizzativa Accreditamento e Qualità, Carla Dotti, ad adottare i provvedimenti relativi alle materie ed alle specifiche attribuzioni dell'Unità Organizzativa medesima;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza San Francesco» con sede in Nova Milanese (MI), gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l., «Hospita», per 150 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 150 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010120]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6075
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale
«Santa Giulia» con sede in Milano - Finanziamento a cari-
co del Fondo Sanitario per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

– 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

– 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

– con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitario Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitario Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accREDITAMENTO aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accREDITAMENTO di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti;

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano);

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 11 aprile 2001 il legale rappresentante della Residenza Sanitario Assistenziale «Santa Giulia» con sede in Milano, via Pitteri n. 81, ha richiesto l'accREDITAMENTO per n. 145 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 23 aprile 2001, n. per n. 145 posti letto per ospiti N.A.T.;

– parere favorevole all'accREDITAMENTO espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano con atto 14 giugno 2001, n. 1099, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il 27 giugno 2001;

– standard gestionali di accREDITAMENTO previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano;

Rilevato altresì:

– che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano;

– che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, sarà pari a L. 124.800 per gli ospiti N.A.T. in camera doppia;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 145 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r.

– 24 maggio 2000, n. 4 come modificata dalle dd.g.r. 7 giugno 2000, n. 54 e 7 luglio 2000, n. 255, con le quali sono state istituite le Direzioni Generali della Giunta regionale e nominati i Direttori Generali delle stesse;

– 28 giugno 2000, n. 156, come modificata dalla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255, con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

– 22 dicembre 2000, n. 2764 con la quale è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le competenze determinate nello stesso provvedimento deliberativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale 17 gennaio 2001, n. 1146, di delega al Dirigente dell'Unità Organizzativa AccREDITAMENTO e Qualità, Carla Dotti, ad adottare i provvedimenti relativi alle materie ed alle specifiche attribuzioni dell'Unità Organizzativa medesima;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Santa Giulia» con sede in Milano, via Pitteri n. 81, gestita dalla Segesta s.r.l., per 145 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano e dalla competente Commissione di Vigilanza del comune di Milano;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 145 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010121]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6076**Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Corte Briantea», con sede in Muggiò (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2001**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

- 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

- 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

- con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitario Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitario Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accREDITAMENTO aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accREDITAMENTO di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti;

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano);

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 20 aprile 2001 il legale rappresentante della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Corte Briantea» con sede in Muggiò (MI) ha richiesto l'accREDITAMENTO per n. 100 posti letto, per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 6 giugno 2001, n. 99, per n. 100 posti letto per ospiti N.A.T.;

- parere favorevole all'accREDITAMENTO espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 con atto 1 giugno 2001, n. 396;

- standard gestionali di accREDITAMENTO previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano 3;

Rilevato altresì:

- che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano 3;

- che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, ed esclusa l'IVA sarà pari a L. 108.000 per gli ospiti N.A.T.;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite N.A.T. e di L. 37.000 per ospiti N.A.P.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 100 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r.

- 24 maggio 2000, n. 4 come modificata dalle dd.g.r. 7 giugno 2000, n. 54 e 7 luglio 2000, n. 255, con le quali sono state istituite le Direzioni Generali della Giunta regionale e nominati i Direttori Generali delle stesse;

- 28 giugno 2000, n. 156, come modificata dalla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255, con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

- 22 dicembre 2000, n. 2764 con la quale è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le competenze determinate nello stesso provvedimento deliberativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale 17 gennaio 2001, n. 1146, di delega al Dirigente dell'Unità Organizzativa AccREDITAMENTO e Qualità, Carla Dotti, ad adottare i provvedimenti relativi alle materie ed alle specifiche attribuzioni dell'Unità Organizzativa medesima;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accREDITARE, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Residenza Corte Briantea» con sede in Muggiò (MI), gestita dalla Cooperativa Sociale «Il Raggio Verde» a.r.l., per 100 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 100 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010122]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6078**Richiesta di estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Ospizio Giuseppe e Nicola Ciboldi per poveri cronici» con sede in**

Soresina (CR) e contestuale devoluzione del patrimonio al comune di Soresina

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di estinguere, ex art. 4 – comma 33 – della l.r. 1/2000, l'I.P.A.B. denominata «Ospizio Giuseppe e Nicola Ciboldi per poveri cronici» con sede in Soresina (CR);

2. di disporre l'attribuzione al comune di Soresina (CR) del patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'ente n. 5 del 2 maggio 2000, che costituisce allegato e parte integrante del presente provvedimento (*omissis*), con vincolo di destinazione a servizi sociali per la realizzazione del piano, di utilizzo approvato dal consiglio comunale di Soresina con propria deliberazione n. 116 del 21 dicembre 2000;

3. di disporre altresì che l'ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'I.P.A.B. estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa il sig. Luciano Valcarengi, già presidente dell'I.P.A.B. di cui trattasi, con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio e di messa a disposizione del personale, mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'ente destinatario, che dovranno indifferenziatamente di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo e con l'obbligo infine di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali al Settore Regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L., all'O.Re.Co. ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010123]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6079

Rideterminazione dell'importo da assegnare alle Province per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali presentati dalle associazioni senza scopo di lucro per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis
Delibera

1. di rideterminare in L. 970.000.000. (€ 500.963,19) l'importo complessivo da assegnare alle Province ripartito secondo il criterio già applicato con la d.g.r. 7/5917 del 2 agosto 2001, così come specificato nella seguente tabella:

Provincia	Quota destinata alle province in L.	Quota destinata alle province in €
BERGAMO	86.666.667	44.759,60
BRESCIA	153.333.333	79.190,06
COMO	20.000.000	10.329,14
CREMONA	20.000.000	10.329,14
LECCO	56.666.667	29.265,89
LODI	30.000.000	15.493,71
MANTOVA	43.333.333	22.379,80
MILANO	413.333.333	213.468,85
PAVIA	46.666.667	24.101,32
SONDRIO	16.666.667	8.607,61
VARESE	83.333.333	43.038,07
TOTALE	970.000.000	500.963,19

2. di stabilire che alla spesa di cui al punto 1) si farà fronte con le disponibilità finanziarie di cui all'U.P.B. 3.6.3.1.2.93 capitolo 3974 del bilancio regionale 2001;

3. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i

provvedimenti che si renderanno necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

4. di notificare il presente provvedimento alle Province;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010124]

[2.1.0]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001 – N. 7/6141

Modifica della delibera n. 5708 del 27 luglio 2001 – avente per oggetto: Presa d'atto del Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 e trasmissione del medesimo al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 77-bis della legge regionale «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» (l.r. 34/78)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera n. 5708 del 27 luglio 2001 di Presa d'atto del Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 e trasmissione del medesimo al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 77-bis della legge regionale «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» (l.r. 34/78);

Visto che per mero errore materiale nel Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 – Parte Seconda – alla pagina 61 dell'allegato alla d.g.r. n. 5708 del 27 luglio 2001 (pag. 41 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – 2° Supplemento Straordinario del 6 settembre 2001) è stata erroneamente inserita una tabella non corrispondente alla Direzione Giovani, Sport e Pari Opportunità;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di tale errore al fine della massima completezza espositiva dei dati;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rettificare la d.g.r. n. 5708 del 27 luglio 2001 sostituendo nell'allegato la pagina 61 del Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 (pag. 41 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – 2° Supplemento Straordinario del 6 settembre 2001) con la tabella corretta;

2. di trasmettere al Consiglio regionale la pagina 61 del Rapporto annuale di gestione – esercizio 2000 con la tabella corretta, affinché prenda visione delle modifiche apportate.

Il segretario: Sala

RISORSE ORGANIZZATIVE UTILIZZATE E COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2000

D.G. Giovani, Sport e Pari Opportunità	Spese (in milioni di L.)	Dati fisici
STRUTTURE		
Unità organizzative		4
Strutture		2
FATTORE DI COSTO		
Personale:	3.318	
di ruolo (n. addetti)		53
di cui: D.G. – Dirigenti		7
Quadri		11
D		14
C		10
B		10
A		1
non di ruolo		
Informatica	121	
Locali	621	
Risorse strumentali	102	
Postali e telefoniche	174	
Veicoli	20	
Ricerche – Consulenze	31	
Informazione - convegni - comunicazione	232	
Legali	-	
Altri costi generali	401	
TOTALE SPESE	5.020	

Analisi delle attività attraverso gli indicatori di performance**Politiche giovanili**

La competenza affidata alla Direzione Generale, attraverso orizzontalmente gran parte delle politiche regionali di settore, alcune delle quali hanno prodotto interventi specificamente mirati al target giovanile, sulla base di leggi sia regionali che nazionali (Formazione, Occupazione, Casa, Cultura, Diritto allo studio, Cooperazione, Volontariato, Ambiente ecc.).

Il quadro normativo, talvolta disorganico e molto settorializzato, necessita quindi di uno strumento efficace di «politica globale per i giovani» costruito insieme ai giovani ed agli operatori del settore e fortemente spinto sulla dimensione della trasversalità.

In direzione del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, si possono annoverare significativi risultati, non tanto sul piano delle azioni, quanto su quello dell'acquisizione di elementi e conoscenze che consentiranno alla Direzione di operare per il raggiungimento dello stesso obiettivo.

[BUR20010125]

[5.3.4]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6162

Criteri di applicazione della l.r. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso»;

Richiamato, in particolare, l'art. 11 che pone in capo alla Giunta regionale l'emanazione dei criteri di applicazione della legge medesima;

Richiamati altresì l'art. 6, commi 1 e 7, e l'art. 9, commi 1 e 6, ove, rispettivamente:

– si individuano le caratteristiche costruttive dei nuovi impianti di illuminazione esterna, anche se in procedura d'appalto ovvero in fase di realizzazione e si fissano i termini temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti, a fini antinquinamento luminoso;

– si determina, per le fasce di rispetto degli osservatori astronomici ed astrofisici, l'arco temporale entro il quale sostituire o modificare le sorgenti di luce non a norma, anche a fini di risparmio energetico e si fissano i termini per i primi adeguamenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e, in particolare, l'art. 23, comma 1, recante norme sulla sicurezza stradale in termini di sorgenti e pubblicità luminose;

Considerato che la lotta all'inquinamento luminoso ed il diritto ad un cielo puro sono principi sanciti da importanti organismi internazionali in altrettanti simposi, dichiarazioni e appelli universali;

Considerato che il risparmio di energia e l'uso razionale della stessa costituiscono elementi cardine nella pianificazione energetica regionale;

Ritenuto di dover creare le condizioni per la progressiva applicazione delle nuove direttive sulla progettazione e sulla realizzazione degli impianti di che trattasi;

Dato atto che, a tale fine, si sono promossi incontri e verifiche con i rappresentanti dei soggetti più direttamente interessati alla normativa tecnica, così come individuata all'art. 11, comma 1, della l.r. 17/00;

Ritenuto che i criteri allegati alla presente deliberazione, in quanto sintesi dei confronti di cui sopra ed organici alla richiamata norma regionale, siano funzionali agli obiettivi strategici regionali in tema di energia elettrica, contemperando altresì le esigenze proprie degli osservatori astronomici ed astrofisici di cui alla norma medesima;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i criteri di attuazione della l.r. 17/00, così come individuati nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di darne puntuale informativa agli enti locali, perché diano esecuzione agli adempimenti funzionali posti in capo ai medesimi.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 27 MARZO 2000, N. 17**1. Finalità**

La presente normativa tecnica dà attuazione alle previsioni della l.r. 27 marzo 2000, n. 17; con cui la Regione Lombardia ha inteso ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente: razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne l'attività di ricerca scientifica e divulgativa.

I criteri elaborati, fatte salve le determinazioni di carattere generale o più esplicitamente riferite agli osservatori, sono orientate alla costruzione di impianti per l'illuminazione esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico; per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza impiantistica, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di settore.

2. Adempimenti*La Regione*

– incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;

– aggiorna l'elenco degli Osservatori di cui all'art. 10 della l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi osservatori che ne facciano richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i responsabili pro-tempore dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità Organizzativa della Giunta regionale, la seguente documentazione:

a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell'osservatorio;

b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e sulla relativa dotazione strumentale;

c) il programma scientifico-culturale annuale o pluriennale;

d) il regolamento per l'accesso dei visitatori ed una relazione sulle eventuali infrastrutture di supporto ai medesimi;

e) la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività, che richiedano l'inserimento nell'elenco ufficiale);

f) le fotografie a colori sull'ambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;

– individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di protezione degli osservatori astronomici, dandone informazione ai comuni interessati, mediante l'invio di copia della documentazione;

– emana i presenti criteri per l'applicazione della l.r. 17/00 e li adegua in relazione alle nuove disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della necessità, di adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di antinquinamento luminoso e risparmio energetico.

Le province

– esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla l.r. 17/00;

– curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni interessati direttamente o indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall'ambito amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;

– aggiornano l'elenco in dipendenza delle variazioni disposte dalla Regione.

I comuni

– adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, i piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni, in accordo con i presenti criteri, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il «Nuovo codice della strada», con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 attinenti al «Piano energetico nazionale»;

– autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, con l'esclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del capitolo 9, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai fini dell'autorizzazione, il progetto, deve essere redatto in conformità ai presenti criteri e quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.

Al termine dei lavori, l'installatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r. 17/00 ed il certificato di collaudo a norma della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e successivi aggiornamenti; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico del committente;

– concordano, con gli osservatori, specifiche indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle zone tutelate;

– provvedono, tramite controlli periodici diretti o a seguito di richiesta degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della l.r. 17/00 negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;

– emettono apposite ordinanze per la migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici connessi all'illuminazione esterna con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;

– provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri e dispongono per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;

– provvedono, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;

– adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione degli osservatori protetti, ma in quanto autonomamente orientati a conseguire i medesimi obiettivi, in modo integrale i criteri previsti per tali aree, mediante appositi regolamenti;

– applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della l.r. 17/00, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

Gli osservatori astronomici

– segnalano, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti criteri requisiti richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri medesimi;

– collaborano con i comuni, le comunità montane e le province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze;

– richiedono, ai comuni, controlli periodici per garantire il rispetto e l'applicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti pubblici e privati;

– richiedono, ai comuni, la verifica, la rimozione e l'adeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti criteri.

Le case costruttrici, importatrici, fornitrici

– provvedono a corredare la documentazione tecnica dei seguenti documenti:

a) il certificato di conformità alla l.r. 17/00, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio della Regione Lombardia;

b) la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma

di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale «Eulumdat» o analogo; la stessa deve riportare:

- la temperatura ambiente durante la misurazione;
- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;
- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- l'identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
- le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- la posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;
- la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure.

I progettisti

– redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti ad ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le disposizioni della legge 46/90 per quanto attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie;

– richiedono, alle case costruttrici, importatrici e fornitrici, per i prodotti messi in opera sul territorio regionale, il certificato di conformità alla l.r. 17/00, da allegare ai singoli progetti.

Gli installatori

– realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed applicano, al prodotto messo in opera sul territorio regionale, l'etichetta adesiva riportante la dicitura «ottica antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia»;

– rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r. 17/00.

3. Definizione

La l.r. 17/2000 considera inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

4. Premesse*Disposizioni generali*

Dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano l'intero territorio regionale, ivi compresi quelli in fase di progettazione o in procedura d'appalto, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.

Tutti i capitoli relativi agli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere conformi alla l.r. 17/00 e, quindi, ai presenti criteri.

Gli impianti, già in fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile nell'immediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso l'alto, fatto salvo l'obbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri.

Per gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, la normalizzazione, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, deve essere completata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della l.r. 17/00, modificando l'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, più prossimi all'orizzonte ed inserendo schermi paraluca atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

Disposizioni particolari per le fasce di rispetto

Tutte le sorgenti di luce ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori, non rispondenti ai presenti criteri, devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della l.r. 17/00, essere modificate onde ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con analogha efficienza, in relazione allo stato della tecnologia.

5. Criteri comuni

Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $\gamma \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile un'elevata resa cromatica è consentito l'impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata;

c) elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà;

d) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

- calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;
- impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m²;
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
- orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;
- realizzazione di impianti a regola d'arte, così come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.

6. Criteri per impianti specifici

Per le tipologie impiantistiche di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati.

Extraurbani

L'illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.

Grandi aree

L'illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.

L'installazione di torri-faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se il fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale, superi il valore di 0,5.

Centri storici e vie commerciali

I centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.

L'illuminazione dei centri storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.

7. Criteri per altri impianti specifici

Impianti sportivi

L'illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui al capitolo 5.

La stessa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità

di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici.

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.

I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva.

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.

Nell'illuminazione delle piste da sci, deve essere limitata al massimo la dispersione di luce oltre la pista medesima; il calcolo della luminanza deve essere correlato all'elevato indice di riflessione del manto nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro le ore 21.00.

Monumenti ed edifici

L'illuminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve essere, preferibilmente, di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

L'impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi antispersione.

La luminanza media mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle aree circostanti, quali strade, edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta entro il valore medio di 1 cd/m².

L'illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa pressione.

Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.

Insegne prive di illuminazione propria

L'illuminazione deve essere realizzata dall'alto verso il basso, come definito nel capitolo 5 «Criteri comuni».

Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.

8. Criteri aggiuntivi per le fasce di rispetto

Gli impianti di illuminazione ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per l'adeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 17/00, già indicati al capitolo 4, ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri integrativi di seguito richiamati:

a) la variazione dell'inclinazione degli apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi sei dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se previste;

b) l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati può essere attuato con l'installazione di appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;

c) le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è consentito l'impiego di lampade diverse, purché con analogo efficienza, in relazione allo stato della tecnologia;

d) gli impianti d'illuminazione esterna pubblici, ove non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli apparecchi;

e) tutti gli impianti di illuminazione esterna, esistenti alla

data di entrata in vigore della l.r. 17/00, ove sia possibile mantenere i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in luogo dell'impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora legale;

f) gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere nell'emisfero superiore un'intensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, gli apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui al capitolo 5;

g) i nuovi impianti d'illuminazione devono possedere i requisiti di cui al capitolo 5 ed essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione, ovvero, in caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia e di regolatori di flusso luminoso;

h) le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 23.00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario chiusura.

9. Deroche

La deroga ai presenti criteri è concessa per:

a) tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle all'interno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso l'alto;

b) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;

c) le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;

d) le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali:

- le insegne di esercizio, come indicate all'art. 23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
- gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;

e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;

f) le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00;

g) le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici.

La revoca delle deroghe di cui sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori.

La deroga di cui alla lettera d) è limitata alla sola progettazione, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1 - lettera b), della l.r. 17/00.

Per tutte le insegne luminose permane comunque l'obbligo dello spegnimento totale, così come indicato alla lettera h) del capitolo 8.

10. Divieti

L'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il territorio della Regione Lombardia.

[BUR20010126]

[5.2.2]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6169

Bando per la concessione di contributi in conto capitale per «Interventi di manutenzione e ammodernamento di porti lacuali» per l'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi della l.r. n. 6/73 e l.r. n. 22/98 «Interventi prioritari diretti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e all'ammodernamento dei porti lacuali e delle vie navigabili «per l'anno 2002, contenuti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare il Fac-Simile di domanda e le relative schede da allegarsi alla medesima, riportati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di approvare lo schema tipo di convenzione che gli enti beneficiari del contributo devono sottoscrivere con la Regione Lombardia, riportato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di approvare le procedure cui devono attenersi sia gli enti beneficiari del contributo sia gli uffici competenti della Regione Lombardia, riportate nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare atto che il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria degli enti beneficiari del contributo, così come ogni altro atto applicativo, sarà emanato dal Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità;

6. Di individuare gli STAP di Brescia per il bacino lacuale del Garda; Bergamo per il bacino lacuale d'Iseo; Como per i bacini lacuali del Lario e del Ceresio; Varese per il bacino lacuale del Maggiore come responsabili dell'attuazione della presente sulla base delle direttive della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità;

7. Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione degli interventi di cui al suddetto programma, troverà la relativa copertura finanziaria con le risorse stanziante nel bilancio regionale anno 2002, ripartite sui competenti capitoli di bilancio:

- Capitolo 4.2.2.1/534
- Capitolo 4.2.2.1/535

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI A «INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI AMMODERNAMENTO DEI PORTI LACUALI E DELLE VIE NAVIGABILI»

Criteri e procedura per la concessione di contributi in conto capitale per la manutenzione e l'ammodernamento dei porti lacuali e delle vie navigabili

Premessa

La pubblicazione dei seguenti criteri di accesso ai contributi è tesa ad ottimizzare la possibilità di fruizione da parte degli enti locali dei finanziamenti regionali in materia di porti lacuali e vie navigabili.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi necessari per adeguare alle prescrizioni normative sopraggiunte (ad es. impianti elettrici) le strutture portuali pubbliche esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento e completamento delle strutture portuali esistenti.

Tutti gli interventi proposti verranno analizzati e valutati con una pluralità di criteri, ciascuno dei quali concorre alla definizione complessiva della priorità dell'intervento.

La presentazione di progetti con la presenza di tipologie miste di intervento (ampliamenti e manutenzioni per esempio) è penalizzante nella valutazione del progetto complessivo sulla base dei punteggi sottoriportati.

- 1. Comuni situati su laghi minori: punteggio 1;
- 2. Numero di abitanti fino a 1.000: punteggio 1;
- 3. Numero di abitanti tra 1.001 e 3.000: punteggio 0,7;
- 4. Numero di abitanti tra 3.001 e 5.000: punteggio 0,4;
- 5. Numero di abitanti > di 5.000: punteggio 0,1.

- Oltre il 50% punteggio 2
- Dal 5% al 50% il punteggio varia tra 0,1 e 1 punto in ragione di 0,02 punti per ogni punto percentuale di autofinanziamento
- Da 0% a 5% punteggio 0

E. PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Questo criterio serve a misurare il reale interesse del Comune all'intervento. Il giudizio è fissato sulla base delle seguenti classi:

Percentuale	Punteggio	Percentuale	Punteggio	Percentuale	Punteggio
5	0,1	21	0,42	37	0,74
6	0,12	22	0,44	38	0,76
7	0,14	23	0,46	39	0,78
8	0,16	24	0,48	40	0,8
9	0,18	25	0,5	41	0,82
10	0,2	26	0,52	42	0,84
11	0,22	27	0,54	43	0,86
12	0,24	28	0,56	44	0,88
13	0,26	29	0,58	45	0,9
14	0,28	30	0,6	46	0,92
15	0,3	31	0,62	47	0,94
16	0,32	32	0,64	48	0,96
17	0,34	33	0,66	49	0,98
18	0,36	34	0,68	50	1
19	0,38	35	0,7		
20	0,4	36	0,72		

F. CANTIERABILITÀ DEI LAVORI

Quello che fa fede è il tipo di progetto presentato al momento della domanda. Questo criterio tende a privilegiare i progetti immediatamente cantierabili.

- Progetto esecutivo punteggio 1
- Progetto definitivo punteggio 0,6
- Progetto preliminare punteggio 0,2

ALLEGATO B)

G. GESTIONE ASSOCIATA E PROGRAMMATA DEGLI INTERVENTI

- 1. Presentazione del progetto tramite la gestione associata di bacino lacuale che coordina e realizza gli interventi in maniera unitaria punteggio 1
- 2. Presentazione di progetto tramite coordinamento della gestione associata di bacino lacuale punteggio 0,5
- 3. Presentazione autonoma di singolo comune punteggio 0,1

Pesi dei criteri

TABELLA 3

Peso %	Punteggio massimo	Criterio
20	20	Urgenza dell'intervento
10	10	Categoria dimensionale
10	10	Costo per posto barca
10	10	Dimensione del comune
20	40	Percentuale di partecipazione alle spese
20	20	Cantierabilità dei lavori
10	10	Gestione associata e programmata degli interventi

Struttura incaricata dell'espletamento delle procedure

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – U.O. Navigazione e demanio acque interne.

Responsabile procedimento: Dott. Galli Maurizio
 Indirizzi: Via Filzi, 22 Milano
 Telefoni: 02/6765 4833 - 02/6765 5760
 e-mail: www.regione.lombardia.it

- 1. FAC SIMILE DOMANDA
- 2. SCHEDE DATI GENERALI
- 3. DATI RIASSUNTIVI PER VALUTAZIONE
- 4. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

FAC SIMILE DOMANDA

Alla Regione Lombardia
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
 U.O. Navigazione e demanio acque interne
 Via Filzi, 22
 20124 MILANO

Oggetto: L.R. n. 6/73 e l.r. n. 22/98 – ESERCIZIO 2002
 Interventi di manutenzione e potenziamento dei porti lacuali e delle vie navigabili. Richiesta di finanziamento del COMUNE DI / GESTIONE ASSOCIATA
 (Prov.) Località

Il Comune di / Gestione Associata
 (prov.) nella persona di
 in qualità di rappresentante legale dell'Ente nato a
 il residente a
 cap via n.

CHIEDE

di usufruire dei contributi di cui alle l.r. n. 6/73 l.r. n. 22/98 per i lavori di
 in comune di località
 come meglio descritti negli allegati.

L'ente richiedente dichiara di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al contributo, di accettare incondizionatamente tale procedura e in caso di aggiudicazione del contributo si impegna inoltre a:

- sottoscrivere la apposita convenzione con la Regione Lombardia **entro il 28 febbraio 2002;**
- completare i lavori **entro il 31 dicembre 2002.**

tenzione ordinaria e straordinaria dei porti lacuali e delle vie navigabili per l'anno 2002, stanziando a tal fine la somma di L. sull'esercizio finanziario regionale dell'anno 2002 per la realizzazione dei suddetti lavori;

CIÒ PREMESSO

Tra il Comune / la Gestione Associata
e la Regione Lombardia, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA

- art. 1) I lavori di sono realizzati dal Comune di su area demaniale e che pertanto appartengono al demanio;
- art. 2) Il Comune / la Gestione Associata provvederà alla progettazione, all'appalto, alla direzione dei lavori, all'esecuzione ed al collaudo dei lavori di cui all'art. 1;
- art. 3) Il Comune / la Gestione Associata si impegna a predisporre il progetto delle opere di cui all'art. 1 secondo quanto disposto dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni, dalla Legge 494/96 e dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di ll.pp. (d.P.R. n. 554/99) ed ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri necessari alla realizzazione dei lavori;
- art. 4) Il progetto esecutivo dei lavori di cui all'art. 1 dovrà essere sottoposto alla formale approvazione della Regione Lombardia, S.T.A.P. di; art. 5) Il Comune / la Gestione Associata si impegna, per quanto riguarda le procedure d'appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e quant'altro necessario alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 secondo quanto disposto dalla legge 109/94 e successive modificazioni;
- art. 6) La Regione Lombardia si assume l'onere per il finanziamento dei lavori di cui all'art. 1 per l'importo complessivo di Euro (.....) con impegno di spesa da assumersi al competente capitolo del bilancio regionale in corso;
- art. 7) Il Comune / la Gestione Associata si obbliga alla realizzazione dei lavori assicurando la completezza progettuale, di dettaglio e d'insieme, idonea ad una corretta e definitiva esecuzione dell'opera;
- art. 8) Il Comune / la Gestione Associata verifica l'andamento dei lavori, vigilando che la realizzazione delle opere sia conforme al progetto approvato. I tecnici incaricati avranno facoltà di verificare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, accertamenti vari, ed eserciteranno tale facoltà in modo da evitare ritardi o sospensione dei lavori. Il Comune / la Gestione Associata acquisirà autorizzazioni, permessi, licenze, concessioni e quant'altro necessario alla concreta realizzazione urbanistica, catastale e ne trasmette copia originale all'Unità Organizzativa Navigazione e Demanio Acque Interne della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità tramite lo S.T.A.P. di;
- art. 9) I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2002, salvo casi particolari, debitamente motivati dall'Ente attuatore dell'intervento, e sottoposti ad approvazione della D.G. Infrastrutture e Mobilità;
- art. 10) Ai fini dell'attuazione operativa e del rispetto dei tempi della presente convenzione per la Regione Lombardia interverrà lo S.T.A.P. di che svolgerà tramite i propri Uffici anche la funzione di Alta Sorveglianza sui lavori;
- art. 11) Ai pagamenti la Regione Lombardia provvederà secondo il disposto della legge regionale n. 70/83 art. 45, comma 2, lettera a), b), c) e successive modificazioni ed integrazioni, previo controllo, dei lavori eseguiti, da parte dello STAP di;
- art. 12) Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per la Regione Lombardia Per
Il Dirigente S.T.A.P. di
di
.....

ALLEGATO D)

PROCEDURA

1. Presentazione della domanda secondo la procedura prevista in delibera entro il 30 novembre 2001;
2. Approvazione della graduatoria con decreto dell'U.O. Navigazione e Demanio Acque Interne entro il 31 gennaio 2002;
3. Decreto d'impegno della spesa da parte dell'U.O. Navigazione e Demanio Acque Interne;
4. Sottoscrizione convenzioni tra comuni e STAP competenti (*) entro 28 febbraio 2002;
5. Presentazione del progetto esecutivo da parte dell'ente beneficiario del contributo presso l'U.O. Navigazione e Demanio Acque Interne (n. 1 copia) e presso lo STAP competente (n. 1 copia) entro il 31 maggio 2002;
6. Convocazione da parte dell'U.O. Navigazione e Demanio Acque Interne delle conferenze dei Servizi per approvazione progetti e sua conclusione ultima entro il 19 luglio 2002;
7. Decreto approvazione progetto esecutivo da parte degli STAP competenti entro 31 luglio 2002;
8. Erogazione della 1° rata del contributo pari al 50% con atto dello STAP alla consegna del comune del contratto, verbale o attestato inizio lavori;
9. Erogazione della 2° rata del contributo pari al 40% con atto dello STAP alla consegna da parte del comune del SAL pari almeno al 60% dei lavori e del relativo certificato di pagamento;
10. Decreto approvazione della perizia di variante da parte dello STAP (quando necessario);
11. Decreto approvazione contabilità finale da parte dell'U.O. Navigazione e Demanio Acque Interne dopo il parere favorevole dello STAP e contestuale liquidazione del restante 10% (**).

(*) Gli STAP competenti sono:

1. STAP di Varese - Lago Maggiore
2. STAP di Como - Lago di Como e lago Ceresio
3. STAP di Bergamo - Lago d'Iseo
4. STAP di Brescia - Lago di Garda

(**) La procedura deve essere completata entro il 31 dicembre 2002.

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010127]

COM.R. 20 SETTEMBRE 2001 - N. 183**Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2001**

Si comunica che nel mese di agosto 2001 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
 S.O. = Supplemento Ordinario
 S.S. = Supplemento Straordinario
 Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
 Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

AGOSTO 2001

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTA
31	1.8	Se.I.	188
	1.8	Se.I.C.	189
	2.8	II S.S.	190
	3.8	III S.S.	192
	3.8	I S.O.	191
32	6.8	Se.O.	193
	6.8	Se.O.Bis	193
	7.8	I S.S.	194
	8.8	Se.I.	195
	8.8	Se.I.C.	196
	9.8	II S.S.	197
	10.8	III S.S.	198
33	13.8	I S.O.	199
	13.8	Se.O.	200
	13.8	Se.O.Bis	200
	14.8	I S.S.	201
	14.8	II S.S.	201
	16.8	Se.I.	202
	16.8	Se.I.C.	203
	17.8	III S.S.	204
	34	20.8	Se.O.
21.8		I S.S.	206
22.8		Se.I.	207
22.8		Se.I.C.	208
23.8		II S.S.	209
24.8		I S.O.	210
35	27.8	Se.O.	211
	28.8	I S.S.	212
	29.8	Se.I.	213
	29.8	Se.I.C.	214
	30.8	II S.S.	215
	31.8	III S.S.	216

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010128]

[3.3.0]

D.D.G. 24 SETTEMBRE 2001 - N. 22251

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Proroga della data di avvio delle attività formative relative ai progetti cofinanziabili con il FSE, Ob. 3, anno 2000/2001, misura A.2 sottomisura A.2.2; misura A.3 sottomisura A.3.2.; misura B.1 sottomisura B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4; misura C.2 sottomisura C.2.1; misura C.3 sottomisura C.3.1; misura E.1 sottomisura E.1.1, di cui al decreto n. 16231 del 4 luglio 2001 avente ad oggetto: «parziali modifiche dei decreti nn. 7418, 7419, 7420, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430 e 7431 del 30 marzo 2001 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziati con il FSE Ob. 3 2000/2001»

Visto il decreto del 4 luglio 2001 n. 16231 col quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziati a seguito di revisione e che in tali graduatorie sono presenti i progetti relativi alle Sottomisure elencate in oggetto;

Considerato che alcuni Enti attuatori hanno segnalato la difficoltà di reperimento degli iscritti ai corsi delle sottomisure in oggetto, per la data del 1° ottobre 2001;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto ai sensi dell'art. 17 comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997

Decreta

1. di prorogare la data di avvio delle attività formative relative ai progetti di Fondo Sociale Europeo Ob.3 anno 2000/2001, misura A.2 sottomisura A.2.2, misura A.3 sottomisura A.3.2, misura B.1 sottomisura B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4; misura C.2 sottomisura C.2.1, misura C.3 sottomisura C.3.1; misura E.1 sottomisura E.1.1, entro il 31 ottobre 2001, nell'osservanza degli adempimenti già previsti da precedenti disposizioni;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010129]

[4.4.0]

D.D.S. 25 SETTEMBRE 2001 - N. 22513

Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - Art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140. Chiusura dei termini per la presentazione delle «dichiarazioni-domande» per l'accesso alle agevolazioni in forma automatica per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali - anno 2001

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto il proprio decreto n. 17986 del 24 luglio 2001 con oggetto: «D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Capo 3° - Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda e indicazione della data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione degli incentivi in forma automatica previsti dall'art. 13 della legge 140/97 - anno 2001» che in particolare stabilisce:

- al punto 3 che le «dichiarazioni-domanda» relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140 possono essere presentate presso gli sportelli del Gestore concessionario, dal giorno 25 settembre 2001;

- al punto 6 che, contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2001, pari a L. 60.000.000.000, con apposito atto formale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, si provvederà alla chiusura dei termini della presentazione delle «dichiarazioni-domanda» dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140;

Considerato che le «dichiarazioni-domanda» già presentate ai sensi del richiamato art. 13 della legge 140/1997 hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle «dichiarazioni-domanda» ed alla restituzione delle istanze pervenute successivamente alla data in cui si è accertato l'esaurimento dei fondi;

Vista la l.r. del 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» con particolare riferimento all'art. 18 concernente le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 con oggetto: «Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modificazioni, nella quale è nominato il Direttore Generale della Direzione Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica; e la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 7/156 con oggetto: «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi» e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento delle risorse previste nell'anno 2001 relative agli interventi agevolati di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifiche ed integrazioni. Le «dichiarazioni-domanda» pervenute successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate, a loro spese;

2. a decorrere dalla data del presente decreto è disposta la chiusura del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di cui alla legge 140/97;

3. di provvedere alla comunicazione della chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda delle agevolazioni mediante la pubblicazione di un avviso sulla rete telematica nel sito della Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it);

4. in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 123/98, verrà comunicata la data a partire dalla quale è possibile presentare nuove domande in caso di ulteriori risorse disponibili;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
diffusione della innovazione tecnologica:
Dino Santina

G) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

[BUR20010130]

C.COST. 23 LUGLIO 2001 - N. 276

Sentenza n. 276 del 23 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Regione Lombardia - Immunità dei consiglieri regionali - Dichiarazioni rese alla stampa da un consigliere regionale - Procedimento penale - Conclusione delle indagini preliminari - Avviso emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni esterne del consigliere regionale e l'attività espressa nell'esercizio delle funzioni consiliari - Insindacabilità - Accoglimento del ricorso regionale - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.

- Avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica (Tribunale di Mantova) notificato il 16 ottobre 2000.
- Costituzione, art. 122, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Omissis

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, notificato al consigliere regionale Enzo Lucchini in data 16 ottobre 2000, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 30 novembre 2000, depositato in cancelleria il 19 dicembre 2000 ed iscritto al n. 62 del registro conflitti 2000.

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

RITENUTO IN FATTO

Omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova nei confronti del consigliere regionale Enzo Lucchini, integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia presidiata dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, con correlativo pregiudizio per la autonomia che la Carta fondamentale assicura alla regione ed ai suoi organi. Ciò in quanto, sottolinea la ricorrente, il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa - cui l'avviso contestato si riferisce - trarrebbe esclusivo fondamento da una intervista rilasciata dal consigliere Lucchini, nella quale il medesimo avrebbe espresso, quale Presidente della commissione consiliare «Sicurezza sociale», valutazioni inerenti l'operato del direttore generale della azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova: intervista, peraltro, pressoché contestuale ad un atto di sindacato consiliare, rappresentato da una nota che il medesimo Lucchini aveva indirizzato all'assessore alla sanità ed al presidente della Giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi circa la correttezza delle deliberazioni adottate dal direttore generale della citata azienda ospedaliera.

2. - Il ricorso è fondato.

3. - Più volte questa Corte ha affermato che l'esonero da responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia (v., da ultimo, sentenza n. 76 del 2001). Fra tali attività, pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del Consiglio regionale chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.

Per altro verso, dovendosi qui valutare la prospettata lesione della prerogativa stabilita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, occorrerà stabilire se - ciò non di meno - quelle dichiarazioni siano identificabili come espressione della attività consiliare - sia pure nel più ampio contesto dianzi tracciato - e quindi possano ritenersi comprese tra le «opinioni» per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale della irresponsabilità. Ai fini della accennata identificazione - ha peraltro ulteriormente puntualizzato la giurisprudenza di questa Corte - non basta la generica comunanza di argomenti oggetto della attività consiliare tipica, rispetto alle dichiarazioni fatte al di fuori di essa; né è sufficiente la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo «contesto politico». Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione della attività coperta dalla menzionata garanzia costituzionale di immunità; il che normalmente accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel Consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale corrispondenza in uno con la contestualità, finiscono dunque per rappresentare il criterio in forza del quale le dichiarazioni «esterne» godono dello stesso regime delle opinioni costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, quarto comma, della Carta fondamentale, «senza con ciò determinare situazioni di ingiustificato privilegio personale» (sentenza n. 76 del 2001 ed altre ivi richiamate).

3. - Nella specie, la situazione denunciata dalla regione ricorrente risponde ai richiamati principi. Dagli atti allegati al ricorso emergono, infatti, sia la contestualità tra la lettera - soggettivamente riconducibile alla qualità di presidente della Commissione consiliare «Sicurezza sociale», alla quale spettano compiti di vigilanza, e sostanzialmente assimilabile ad un atto ispettivo (artt. 16 e 8 dello statuto regionale) - che il consigliere regionale Enzo Lucchini ebbe ad inviare all'assessore alla sanità ed al presidente della Giunta regionale, e l'intervista rilasciata ad un quotidiano di Mantova, oggetto dell'addebito; sia la sostanziale corrispondenza tra quella lettera ed il tenore delle dichiarazioni rese alla stampa.

Rilevato quindi che, attraverso l'invio della citata missiva, il consigliere regionale ha posto in essere un atto inerente l'esercizio delle proprie attribuzioni di presidente di una commissione consiliare, avente specifica competenza in merito alla problematica ivi segnalata; e considerato che le affermazioni riprodotte dall'organo di informazione rappresentano una illustrazione, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate: ne deriva la insindacabilità delle affermazioni in questione.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con il ricorso indicato in epigrafe; e conseguentemente;

b) Annulla l'atto impugnato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

[BUR20010131]

C.COST. 27 LUGLIO 2001 - N. 317

Sentenza n. 317 del 27 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Oggetto del giudizio - Denuncia nella sua interezza dell'atto statale impugnato - Riferibilità delle doglianze a singole disposizioni dell'atto.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

Agricoltura - Soppressione e messa in liquidazione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Riserva a favore dello Stato della gestione nel settore degli aiuti all'agricoltura - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata indebita sottrazione dei poteri in tale settore alle regioni, in contrasto con la ratio

della delega legislativa volta alla decentralizzazione delle funzioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11.

Agricoltura - Aiuti comunitari alla agricoltura - Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Funzioni di coordinamento e, in via transitoria, di organismo pagatore - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata illegittima compressione della autonomia riservata alle regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, artt. 3, commi 1 e 4, e 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura - Attuazione di regolamento comunitario - Aiuti alla agricoltura - Determinazione statale del numero degli organismi pagatori e dei requisiti per il loro riconoscimento - Ricorso della Regione Lombardia - Prospettata irragionevole possibilità di sperequazioni tra regioni nonché lesione di competenze regionali - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 3, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura - Aiuti comunitari alla agricoltura - «Avvalimento» transitorio di uffici regionali da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Ricorso della Regione Lombardia - Prospettata violazione di normativa comunitaria con lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 115, 117 e 118 e 119.

Agricoltura - Spese dichiarate dagli organismi pagatori - Rettifiche negative apportate dalla Comunità Europea - Sistema di imputazione - Ricorso della Regione Lombardia - Prospettata riferibilità alle regioni degli «sfondamenti» di spesa alle stesse non imputabili - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 115, 117 e 118 e 119.

Agricoltura - Personale in servizio presso l'AIMA non confluito nell'AGEA - Trasferimento alle regioni - Mancata indicazione delle risorse finanziarie occorrenti - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura - Soppressione dell'AIMA e successione nella titolarità dei beni dell'istituita Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta vulnerazione dell'autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

Agricoltura - Certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori - Costituzione di un apposito comitato - Utilizzazione di personale regionale designato dalla Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta lesione di proprie attribuzioni costituzionali - Intervenuta sostituzione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere.

- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Omissis

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e artt. 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo, promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 14 luglio 1999, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 24 registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

Omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Regione Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nella sua interezza e con specifico riguardo agli artt. 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6; 11; 13, comma 1, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione.

2. - La ricorrente, con un primo motivo di ricorso, denuncia l'intero decreto legislativo per contrasto con la previsione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che autorizzava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a «razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo». La *ratio* della delega legislativa, volta alla decentralizzazione delle funzioni tradizionalmente svolte a livello statale in materia di agricoltura, sarebbe stata tradita dal decreto impugnato, che avrebbe conservato una organizzazione centralistica del settore agroalimentare attraverso la istituzione di un ente, l'AGEA, in tutto identico, per funzioni e patrimonio, alla soppressa Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), con ciò ledendo attribuzioni regionali.

Nonostante che l'Avvocatura dello Stato abbia preliminarmente eccepito la inammissibilità della censura per la genericità della sua formulazione, è di tutta evidenza che essa va letta nel complessivo contesto del ricorso, rispetto al quale non è dotata di alcuna autonomia, poiché si limita ad esporre in forma sintetica una doglianza che viene rivolta, nei successivi motivi di ricorso, contro disposizioni determinate, sicché è a queste che può farsi riferimento per individuare l'oggetto specifico della questione di costituzionalità.

3. - La prima questione concerne dunque gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 165, con i quali si dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'AIMA e, rispettivamente, la istituzione dell'AGEA. La ricorrente assume che i poteri di gestione nel settore degli aiuti all'agricoltura dovrebbero essere attribuiti non all'AGEA, ma alle regioni, in quanto la riserva posta a favore dello Stato dall'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997 è limitata alle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di interventi di regolazione dei mercati.

3.1. - La questione non è fondata.

Il d.lgs. n. 143 del 1997, attuativo della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, pur assegnando alle regioni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi alle materie della agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, espressamente riserva allo Stato (art. 2, comma 2) «compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale» in una serie di materie, tra cui vengono qui in rilievo quelle delle «scorte e approvvigionamenti alimentari (...); importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati».

Ebbene, i compiti affidati all'AGEA, che sono indicati negli artt. 3, 4 e 5 del decreto impugnato, possono essere agevolmente ricondotti alle materie oggetto di riserva allo Stato. L'agenzia, infatti, rappresenta l'organismo di coordinamento per l'attuazione della normativa comunitaria espressamente richiesto dall'art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 729/1970 ed in tale qualità «promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria»; agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); è responsabile nei confronti dell'Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA; svolge «i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti

agroalimentari disposte dalla Unione Europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale dei prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti».

Traspare chiaramente da tale elencazione di compiti come il decreto legislativo impugnato non abbia affatto inteso contrastare, con la istituzione dell'AGEA, la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agroalimentare espressa nella legge di delega, ma, anche al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria – che espongono lo Stato a responsabilità anche quando per l'ordinamento interno siano imputabili alle regioni – abbia trattenuto, affidandole appunto all'AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non avrebbero potuto essere esercitate dalle regioni, in quanto richiedono l'esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale. Sono espliciti in tal senso, oltre all'art. 3, primo comma, sopra menzionato, l'art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 165 che affida alla agenzia il compito di promuovere «l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria», verificando a tale fine «la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori» anche attraverso il «monitoraggio delle attività svolte dagli stessi». Anche la clausola di chiusura posta nell'art. 4, che significativamente limita il trasferimento all'AGEA, fra tutti i compiti in passato attribuiti all'AIMA, solo di quelli «di rilievo nazionale», mostra come la sovrapposizione tra i due organismi non sia totale e come nel riordino della materia il legislatore delegato abbia perseguito l'obiettivo di un consistente decentramento regionale. Devono infatti intendersi trasferite alle regioni tutte le funzioni un tempo conferite all'AIMA che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale.

Quanto alla ulteriore censura per la quale la finalità di riordino propria della delega non autorizzerebbe il legislatore delegato ad istituire un nuovo organismo, è sufficiente osservare che nessun argomento, letterale o sistematico, induce a ritenere che la norma di delega intendesse escludere l'istituzione di organismi nuovi. Nel riferimento dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 alla «fusione» delle amministrazioni centrali può leggersi anzi il fondamento legittimante di una determinazione del Governo intesa a far nascere nuovi enti, se è vero che una delle modalità attraverso le quali una fusione si realizza può consistere nell'accentramento in un ente di nuovo conio di funzioni e compiti precedentemente assegnati ad enti diversi, dei quali venga disposta la soppressione.

4. – Una ulteriore censura ha ad oggetto l'art. 3, commi 1 e 4, e l'art. 4, dei quali si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 5, 11, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Il comma 1 dell'art. 3 qualifica l'AGEA come l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 729/1970 (come modificato dall'art. 1 del regolamento CE 1287/1995) e la riconosce come unico rappresentante dello Stato italiano dinanzi alla Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA; il comma 4 del medesimo articolo dispone che essa, transitoriamente, svolge le funzioni di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa europea e finanziati dal FEOGA, fino alla istituzione ed al riconoscimento a livello regionale degli organismi pagatori. Dal canto suo l'art. 4, oltre ad elencare le attribuzioni della nuova agenzia delle quali si è appena riferito, espressamente sancisce che l'AGEA svolge «gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari». Con le citate disposizioni, secondo la Regione Lombardia, sarebbero state conferite all'AGEA non solo le funzioni di coordinamento, ma tutte le attività amministrative propriamente decisorie ed esecutive in materia di finanziamenti per l'agricoltura e di interventi sui mercati agricoli, con illegittima compressione degli spazi di autonomia costituzionalmente riservati alla regione.

4.1. – La questione non è fondata.

Sia dall'esame dei lavori preparatori, sia dalla lettura degli artt. 3, 4 e 5, che riguardano i già descritti compiti dell'AGEA, risulta chiaramente come la *ratio* del decreto impugnato non consista nel conferire all'AGEA attività di gestione diretta nel settore degli aiuti comunitari alla agricoltura, ma piuttosto nel riservare ad essa, da un lato, sul piano interno, le funzioni

di coordinamento, di supporto tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale; dall'altro, in un orizzonte operativo più ampio di quello nazionale, la rappresentanza unitaria nei confronti della Unione Europea.

È esplicito, in tal senso, l'art. 5, comma 1, che riconosce la responsabilità dell'AGEA nei confronti dell'Unione Europea (ovviamente, da intendersi limitata al piano tecnico e operativo) non già per la gestione diretta degli aiuti, bensì per gli «adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune», sul presupposto, evidentemente, che tale gestione spetti in concreto ad organi diversi dall'AGEA e che essa nei loro confronti sia investita soltanto di una funzione di coordinamento.

Non varrebbe osservare che una delle più importanti attività di gestione degli interventi in agricoltura, quella di erogazione dei pagamenti, sia al momento svolta dall'AGEA, come dispone il comma 4 dell'art. 3. La disciplina in oggetto – che mira a rendere possibile un passaggio graduale dal regime di centralizzazione dei pagamenti nell'AIMA ad un decentramento operativo imperniato sugli organismi pagatori regionali e quindi ad assicurare che, nelle more della liquidazione dell'AIMA e del riconoscimento degli organismi pagatori, la funzionalità del sistema dei finanziamenti comunitari alla agricoltura non sia compromessa – ha dichiaratamente un carattere di transitorietà. La regione potrebbe dunque legittimamente considerare lese le sue competenze costituzionali in materia solo ove una indefinita protrazione nel tempo di tale regime transitorio finisse di fatto per accentrare nell'AGEA la funzione di erogazione dei pagamenti. Tale evenienza, tuttavia, risulta scongiurata a seguito del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato il 22 ottobre 2000 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153, il quale ha definito le modalità e le procedure per il riconoscimento degli organismi pagatori. Sono state infatti poste in essere le condizioni perché le regioni possano istituire i rispettivi organismi pagatori e conseguentemente far cessare il regime transitorio del quale si denuncia l'illegittimità costituzionale.

5. – I commi 2 e 3 dell'art. 3 sono impugnati per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La Regione Lombardia contesta l'attribuzione allo Stato del compito di stabilire discrezionalmente un limite numerico all'istituzione di organismi pagatori, asserendo che esso potrebbe determinare irragionevoli sperequazioni tra regione e regione, e considera lesiva delle proprie competenze la riserva allo Stato del potere di fissare i requisiti necessari per il riconoscimento di quegli organismi, osservando che tali requisiti sarebbero già determinati dalla normativa comunitaria, che ciascuna regione avrebbe dovuto essere messa in condizione di poter autonomamente attuare.

5.1. – La questione non è fondata.

La determinazione del numero degli organismi pagatori, che costituisce per ciascuno Stato membro un obbligo comunitario (art. 1 del regolamento CE n. 1663/1995) è affidata dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo censurato al Ministro per le politiche agricole, il quale vi provvede non già unilateralmente, ma sentita la Commissione europea e, inoltre, «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La previsione della obbligatoria acquisizione di una intesa con la predetta Conferenza, che rende rilevante la volontà di tutte le regioni, non solo garantisce che le loro attribuzioni costituzionali siano adeguatamente tutelate, ma consente di evitare quelle sperequazioni tra regione e regione che potrebbero più facilmente prodursi ove la determinazione del numero degli organismi pagatori fosse affidata a meccanismi procedurali diversi da quello oggetto di impugnativa.

L'art. 3, comma 3, dal canto suo, attribuisce allo Stato il potere di fissare le «modalità e le procedure» per il riconoscimento degli organismi pagatori, nulla disponendo in ordine ai criteri, che dovranno essere tratti dalla normativa comunitaria. Poiché è incontrovertibile che il potere di riconoscimento sia riservato allo Stato, a questo non può negarsi la potestà di organizzarne l'esercizio sul piano procedurale. La disciplina di fonte statale, in assenza di una qualsiasi istanza unitaria, non potrebbe ovviamente interporla tra la fonte comunitaria e quella regionale, limitando così la potestà della regione di dare essa medesima attuazione al regolamento comunitario. Ma che tale evenienza non ricorra nella specie, oltre che dalla lettera della disposizione censurata – che allude, come si è detto, solo alle «modalità e procedure» del riconoscimento –

è confermato anche dal fatto che questa, e non altra, è l'interpretazione fatta propria dal d.m. 22 ottobre 2000. Esso, nel dare attuazione alla disciplina legislativa in questione, lungi dal dettare criteri, ha stabilito, all'art. 2, comma 2, che, ai fini del riconoscimento, gli organismi istituiti dalle regioni «dovranno conformarsi ai criteri contenuti nell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle linee direttrici della Commissione UE inerenti la revisione dei conti» e nell'art. 3, comma 2, che l'organismo di pagamento debba soddisfare «tutte le condizioni per il riconoscimento contenute nella regolamentazione comunitaria, ancorché non espressamente citate nel presente decreto».

Nessuna lesione dell'autonomia normativa regionale è quindi ravvisabile in ordine all'attuazione del predetto regolamento comunitario, restando rimessa alla libera determinazione della regione la scelta circa la forma giuridica e la struttura organizzativa degli organismi pagatori, anche eventualmente dettando condizioni più stringenti e rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria ai fini del riconoscimento.

6. - Una ulteriore censura regionale ha ad oggetto l'art. 5, comma 3, per violazione degli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. La ricorrente lamenta che tale disposizione, che conferisce all'AGEA il potere di avvalersi, in mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori, degli uffici delle regioni, integrerebbe una violazione del regolamento CE n. 1663/1995, punto 4 dell'allegato, ove si ammette che la funzione di autorizzazione dei pagamenti e/o il servizio tecnico possano essere «delegati», senza fare cenno ad ipotesi di avvalimento. Secondo la Regione Lombardia, inoltre, la propria autonomia amministrativa e finanziaria risulterebbe pregiudicata, in quanto non sarebbe stato disposto in favore delle regioni il trasferimento dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare gli oneri derivanti dall'avvalimento.

6.1. - La questione non è fondata.

Fermi gli obblighi che derivano dalla disciplina di fonte comunitaria in ordine alla organizzazione del sistema degli organismi pagatori ed alla predisposizione di garanzie di qualità delle prestazioni dagli stessi fornite, la norma comunitaria non pone alcun vincolo circa la forma giuridica attraverso la quale i servizi di pagamento debbano essere concretamente organizzati, che resta liberamente determinabile da parte degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine «delega» che compare nel regolamento CE n. 1663/1995, punto 4 dell'allegato, debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell'ordinamento interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo così stringente da rendere illegittima la previsione che autorizza l'AGEA ad «avvalersi» degli uffici delle regioni.

Quanto al motivo di censura ulteriore, che si incentra sulla omessa previsione di un trasferimento di risorse atto a compensare i costi connessi all'avvalimento, deve osservarsi che la possibilità per l'AGEA di avvalersi degli uffici regionali appare chiaramente subordinata, nella norma oggetto di impugnativa, alla acquisizione di una intesa con le singole regioni, le quali ben potranno in questa sede tutelare tutte le loro attribuzioni costituzionali, anche con riguardo alla loro autonomia organizzativa e finanziaria.

7. - Del medesimo art. 5 è stato impugnato anche, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, il comma 5. Secondo la ricorrente il sistema di imputazione delle correzioni finanziarie negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori sarebbe tale da far gravare gli «sfondamenti» del tetto di spesa sulle singole regioni, che patirebbero in tal modo le conseguenze di irregolarità od errori che non sono ad esse imputabili, ma piuttosto devono addebitarsi agli organismi pagatori, sui quali le regioni non potrebbero esercitare alcun controllo.

7.1. - La questione non è fondata.

La disposizione impugnata detta la disciplina delle correzioni finanziarie che la Comunità Europea apporta alle spese dichiarate dagli organismi pagatori degli Stati membri, quando tali spese non siano «riconosciute», perché effettuate fuori delle condizioni di tempo e di modo espressamente poste per l'erogazione. Nel sistema attuale, nel quale gli organismi pagatori sono centralizzati a livello statale, non essendo ancora stati istituiti quelli regionali, alle rettifiche negative si fa fronte mediante assegnazione dei fondi su un conto corrente di

tesoreria intestato «Ministero del tesoro-FEOGA». È dunque lo Stato a rispondere immediatamente nei confronti della Comunità per irregolarità, inefficienze od errori imputabili agli organismi pagatori statali. In modo perfettamente simmetrico il legislatore ha previsto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle regioni, in sede di ripartizione dei finanziamenti regionali, attraverso detrazione delle somme corrispondenti a quelle che gli organismi regionali hanno indebitamente erogato. La circostanza che sia previsto un organismo operante a livello nazionale con funzioni di coordinamento e di controllo non vuol certo dire che gli organismi pagatori siano legittimati ad amministrare i fondi comunitari senza l'osservanza delle modalità e dei tempi imposti dalla disciplina comunitaria o che gli errori o le inadempienze in cui questi siano incorsi debbano gravare su altre collettività regionali. Si tratta in definitiva di un meccanismo di natura compensativa diretto al duplice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comunità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre regioni. Tale meccanismo non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né peraltro pregiudica la possibilità per le regioni di contestare singole voci di recupero anche attraverso le normali vie giurisdizionali.

8. - Ulteriore censura è quella relativa all'art. 6, impugnato in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto disporrebbe il trasferimento alle regioni del personale in servizio presso l'AIMA non confluito nell'AGEA, senza dotare le regioni medesime delle risorse finanziarie a tal fine necessarie e senza coinvolgerle nel procedimento relativo.

8.1. - La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto asserito dalla regione ricorrente, la disposizione impugnata, nel comma 4, espressamente stabilisce che il personale della agenzia che attualmente assicura il funzionamento dell'organismo pagatore sarà trasferito alle regioni, non appena saranno istituiti e riconosciuti gli organismi pagatori a livello regionale, «con le relative risorse finanziarie». Nessuna vulnerazione dell'autonomia finanziaria della regione può dirsi dunque prodotta.

Neppure possono considerarsi lese attribuzioni regionali per il fatto che, insieme alle funzioni precedentemente svolte dall'AIMA ed oggi di competenza delle regioni, a queste sia stato addossato l'onere di assorbire quel personale dell'AIMA che non sia più necessario per l'assolvimento dei dismessi compiti di organismo pagatore. Nel passaggio da un sistema di organizzazione dei pagamenti fortemente accentrato ad uno ispirato ad un largo decentramento, il legislatore delegato, ricalcando un modulo che il nostro ordinamento ha ampiamente sperimentato in occasione dei diversi trasferimenti di funzioni in favore delle regioni, ha disposto che il trasferimento comprenda anche il personale, così da assicurare il massimo di continuità nell'avvicendamento nelle funzioni e, al contempo, la possibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio, evitando dispersione di risorse umane e professionali.

9. - Viene pure contestata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, la legittimità dell'art. 11, il quale designa l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. La ricorrente sostiene che trattenere all'AGEA tutti i beni della soppressa AIMA, dopo aver trasferito il personale dell'AIMA non confluito nell'AGEA alle regioni, equivarrebbe a far gravare su queste i costi del personale eccedentario, con conseguente pregiudizio del principio di adeguatezza delle risorse finanziarie assegnate rispetto ai compiti conferiti.

9.1. - La questione non è fondata.

È certo vero che il trasferimento alle regioni del personale dell'AIMA non confluito nell'AGEA deve accompagnarsi al conferimento alle regioni delle risorse finanziarie necessarie a coprire i maggiori costi (ed a ciò, del resto, provvede, come si è sopra rilevato, l'art. 6, comma 4). Ma ciò non vuol dire che sul legislatore gravasse anche l'obbligo di designarle come successori nella titolarità dei beni della soppressa AIMA. Nessun diritto successorio sul patrimonio dell'ente nazionale che viene soppresso possono vantare le regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far fronte ai propri compiti.

10. - L'ultima questione, proposta in riferimento agli artt.

3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, investe l'art. 13, comma 1, il quale affida le funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori ad un comitato *ad hoc*, istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale di personale regionale designato dalla Conferenza Stato-Regioni. Il fatto che la designazione compete alla predetta Conferenza e non alle singole regioni interessate appare alla ricorrente lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali.

10.1. – La disposizione impugnata è stata interamente sostituita dall'art. 13 del d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59] il quale ha affidato le predette funzioni di certificazione a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

A seguito dell'intervenuto mutamento legislativo, che ha fatto venire meno la disposizione censurata, la quale non ha ancora ricevuto applicazione, né potrà riceverne in futuro, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

1. Dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

2. Dichiarata non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella